

Decisione vincolante del comitato (articolo 65)



Decisione vincolante 1/2021 relativa alla controversia sorta sul progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese concernente WhatsApp Ireland ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD

Adottata il 28 luglio 2021

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Indice

1	Sintesi della controversia	6
2	Condizioni per l'adozione di una decisione vincolante	9
2.1	Obiezioni espresse dalle autorità di controllo interessate in relazione a un progetto di decisione	9
2.2	L'autorità capofila non dà seguito alle obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione o ritiene che non siano pertinenti e motivate	9
2.3	Conclusione sulla competenza dell'EDPB.....	9
3	Diritto a una buona amministrazione	10
4	Struttura della decisione vincolante	11
5	Violazioni del RGPD riscontrate dall'autorità capofila	11
5.1	Accertamento di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, relativo alle informazioni sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi.....	11
5.1.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	11
5.1.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	13
5.1.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	14
5.1.4	Analisi dell'EDPB.....	15
6	Sulla procedura di «lossy hashing» (stringatura con perdita di informazioni).....	21
6.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	21
6.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	21
6.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	27
6.4	Analisi dell'EDPB.....	29
6.4.1	Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni	29
6.4.2	Valutazione nel merito	32
7	Potenziati violazioni ulteriori (o alternative) del RGPD individuate dalle autorità interessate.....	36
7.1	Obiezioni relative alla portata dell'indagine	36
7.1.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	36
7.1.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	36
7.1.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	37
7.1.4	Analisi dell'EDPB.....	38
7.2	Obiezioni relative all'ulteriore violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RGPD	40
7.2.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	40
7.2.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	40
7.2.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	40
7.2.4	Analisi dell'EDPB.....	41
7.3	Obiezioni relative all'ulteriore violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD....	47

7.3.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	47
7.3.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	47
7.3.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	48
7.3.4	Analisi dell'EDPB.....	48
7.4	Obiezioni relative alla procedura di «lossy hashing»	51
7.4.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	51
7.4.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	51
7.4.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	51
7.4.4	Analisi dell'EDPB.....	51
8	Misure correttive decise dall'autorità capofila, in particolare la proposta ingiunzione a conformare il trattamento	54
8.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	54
8.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	54
8.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	55
8.4	Analisi dell'EDPB.....	56
8.4.1	Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni	56
8.4.2	Valutazione nel merito	57
9	Misure correttive, in particolare la sanzione amministrativa pecuniaria	60
9.1	Questioni preliminari: il fatturato dell'esercizio precedente.....	60
9.1.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	60
9.1.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	60
9.1.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	61
9.1.4	Analisi dell'EDPB.....	62
9.2	Interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD.....	66
9.2.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	66
9.2.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	67
9.2.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	67
9.2.4	Analisi dell'EDPB.....	69
9.3	Applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD	72
9.3.1	Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione.....	72
9.3.2	Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate	75
9.3.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	77
9.3.4	Analisi dell'EDPB.....	79
9.4	Riesame della sanzione amministrativa pecuniaria	93
10	Decisione vincolante	93
11	Osservazioni finali.....	96

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63 e l'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso: «RGPD») ⁽¹⁾,

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽²⁾,

visti gli articoli 11 e 22 del proprio regolamento interno,

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso: l'«**EDPB**» o il «**comitato**») è assicurare l'applicazione coerente del RGPD in tutto il SEE. A tal fine, dall'articolo 60 RGPD consegue che l'autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate nell'impegno per raggiungere un consenso, che l'autorità capofila e le autorità interessate si scambiano tutte le informazioni utili e che l'autorità capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità interessate. L'autorità capofila trasmette senza indugio alle altre autorità interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

(2) Se una delle autorità interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione conformemente all'articolo 4, paragrafo 24, e all'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, e l'autorità capofila non intende dare seguito all'obiezione o ritiene l'obiezione non pertinente o non motivata, quest'ultima sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, RGPD.

(3) Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, l'EDPB adotta una decisione vincolante che riguarda tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, in particolare se sussista una violazione del RGPD.

(4) La decisione vincolante dell'EDPB è adottata da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, RGPD, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno dell'EDPB, entro un mese dalla decisione del presidente e dell'autorità di controllo competente in merito alla completezza del fascicolo. La scadenza può essere prorogata di un ulteriore mese, tenendo conto della complessità dell'argomento, per decisione del presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'EDPB.

(5) Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, RGPD, qualora, nonostante tale proroga, l'EDPB non sia stato in grado di adottare una decisione entro il termine previsto, dovrà agire in tal senso entro due settimane dalla scadenza della proroga a maggioranza semplice dei suoi membri,

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Nella presente decisione, con «Stati membri» e «UE» ci si riferisce rispettivamente agli «Stati membri del SEE» e al «SEE».

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE VINCOLANTE

1 SINTESI DELLA CONTROVERSIA

1. Il presente documento contiene una decisione vincolante adottata dall'EDPB ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD. La decisione riguarda la controversia sorta a seguito di un progetto di decisione (in appresso: «**progetto di decisione**») dell'autorità di controllo irlandese («Data Protection Commission», in appresso: «**AC IE**», in questo contesto anche «**autorità capofila**») e delle successive obiezioni espresse da una serie di autorità di controllo interessate («**autorità interessate**»), vale a dire: l'autorità di controllo federale tedesca («*Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit*»), in appresso: «**AC DE**»; l'autorità di controllo tedesca del Baden-Württemberg («*Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg*»), in appresso: «**AC DE BW**»; l'autorità di controllo francese («*Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*»), in appresso: «**AC FR**»; l'autorità di controllo ungherese («*Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság*»), in appresso: «**AC HU**»; l'autorità di controllo italiana («*Garante per la protezione dei dati personali*»), in appresso: «**AC IT**»; l'autorità di controllo dei Paesi Bassi («*Autoriteit Persoonsgegevens*»), in appresso: «**AC NL**»; l'autorità di controllo polacca («*Urząd Ochrony Danych Osobowych*»), in appresso: «**AC PL**»; e l'autorità di controllo portoghese («*Comissão Nacional de Proteção de Dados*»), in appresso: «**AC PT**». Il progetto di decisione in questione si riferisce a una «indagine di propria iniziativa» (in appresso: l'«**indagine**») avviata dall'AC IE il 10 dicembre 2018 per accertare se WhatsApp Ireland Limited, una società con sede unica a Dublino, in Irlanda (in appresso: «**WhatsApp IE**»), avesse ottemperato ai propri obblighi ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, RGPD.
2. L'indagine dell'AC IE era limitata ai servizi di WhatsApp IE per i consumatori e non riguardava il servizio «WhatsApp for Business»⁽³⁾. La decisione dell'AC IE di avviare l'indagine è stata dettata dall'oggetto comune di una serie di reclami ricevuti da parte di singoli interessati [sia utenti sia non utenti⁽⁴⁾] in merito alle attività di trattamento dei dati di WhatsApp IE e da una richiesta di assistenza reciproca a norma dell'articolo 61, RGPD da parte dell'AC DE, vale a dire problemi in materia di trasparenza⁽⁵⁾. L'AC IE ha tuttavia chiarito che l'indagine in questione era un'indagine di propria iniziativa e non riguardava alcuna denuncia, obiezione o richiesta specifica o individuale, e che queste ultime non sono state prese in considerazione ai fini dell'indagine in circostanze in cui sono oggetto di procedure separate di trattamento di reclami⁽⁶⁾.
3. L'AC IE ha dichiarato nel suo progetto di decisione di essere senza dubbio l'autorità competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila, ai sensi del RGPD, ai fini delle attività di trattamento transfrontaliere svolte da WhatsApp IE⁽⁷⁾.
4. La tabella che segue riporta una sintesi degli eventi oggetto della procedura che ha comportato la presentazione della questione al meccanismo di coerenza.

⁽³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 17.

⁽⁴⁾ Il termine «non utente» è stato utilizzato nel corso dell'indagine condotta dall'AC IE e nella presente decisione per indicare un singolo interessato che non dispone di un account WhatsApp.

⁽⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 3.

⁽⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafi 3-5.

⁽⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafo 16.

<p>Dicembre 2018 - settembre 2019</p>	<p>La procedura specifica seguita dall'AC IE in questa particolare indagine prevedeva una valutazione, in primo luogo, da parte di un accertatore all'interno dell'AC IE (in appresso: l'«accertatore»).</p> <p>L'ambito di applicazione e la base giuridica dell'indagine sono stati definiti nella comunicazione di avvio dell'indagine inviata a WhatsApp IE il 10 dicembre 2018.</p> <p>A seguito di scambi di informazioni e di opinioni con WhatsApp IE, l'accertatore ha riportato le constatazioni proposte in un progetto di relazione d'indagine datato 30 maggio 2019.</p> <p>WhatsApp IE ha risposto al contenuto del progetto di relazione d'indagine con osservazioni del 1° luglio 2019.</p> <p>L'accertatore ha pubblicato la relazione d'indagine finale («relazione finale») il 9 settembre 2019 e l'ha trasmessa insieme al fascicolo di indagine al decisore dell'AC IE, incaricato di decidere in merito alla sussistenza di violazioni del RGPD e al possibile uso di poteri correttivi (in appresso: il «decisore»).</p>
<p>Ottobre 2019 - ottobre 2020</p>	<p>L'AC IE ha notificato a WhatsApp IE l'inizio della fase decisionale il 4 ottobre 2019.</p> <p>Il 21 maggio 2020 l'AC IE ha trasmesso a WhatsApp IE un progetto preliminare di decisione contenente le proprie opinioni preliminari sulla sussistenza di una o più violazioni del RGPD.</p> <p>Il 20 agosto 2020 l'AC IE ha trasmesso a WhatsApp IE un progetto di decisione supplementare sull'eventuale uso di poteri correttivi.</p> <p>WhatsApp IE ha presentato osservazioni in relazione al progetto preliminare di decisione («osservazioni di WhatsApp in relazione al progetto preliminare») il 6 luglio 2020 e in relazione al progetto di decisione supplementare («osservazioni di WhatsApp in relazione al progetto supplementare») il 1° ottobre 2020.</p> <p>Entrambe le serie di osservazioni sono state prese in considerazione dall'AC IE al momento di ultimare le versioni definitive dei progetti di decisione preliminare e supplementare e di integrarli nel progetto di decisione finale (in appresso: «progetto di decisione»).</p>
<p>Dicembre 2020 - gennaio 2021</p>	<p>Il progetto di decisione è stato distribuito alle autorità di controllo interessate il 24 dicembre 2020.</p> <p>Le autorità interessate hanno sollevato una serie di obiezioni a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, RGPD (in particolare AC DE, AC DE BW, AC FR, AC HU, AC IT, AC NL, AC PL e AC PT). Sono state inoltre scambiate diverse osservazioni.</p>
<p>Gennaio 2021 - marzo 2021</p>	<p>L'AC IE ha valutato le obiezioni e le osservazioni ricevute e ha invitato WhatsApp IE a presentare osservazioni su uno specifico sottoinsieme di obiezioni sollevate in merito all'efficacia di un particolare processo di anonimizzazione. Tali osservazioni sono state trasmesse da WhatsApp IE il 10 marzo 2021.</p>
<p>Aprile 2021</p>	<p>L'AC IE ha presentato le proprie risposte alle obiezioni, comprese proposte di posizioni di compromesso, e le ha condivise con le autorità interessate in un documento unico (in appresso: «risposta composita dell'AC IE») il 1° aprile 2021.</p> <p>Anche le osservazioni di WhatsApp IE relative al processo di anonimizzazione sono state trasmesse alle autorità interessate alla stessa data. L'AC IE ha chiesto a dette autorità interessate di trasmettere i loro pareri entro il 20 aprile 2021. Su richiesta dell'AC NL, il 19 aprile 2021 l'AC IE ha fornito alle autorità interessate una versione provvisoria riveduta della parte 1 del progetto di decisione per chiarire</p>

	ulteriormente in che modo le proposte di posizioni di compromesso avrebbero potuto essere tradotte nella pratica.
	Nella sua replica alla risposta composita dell'AC IE, l'AC IT ha ritirato una delle proprie obiezioni. Secondo l'AC IE, le risposte delle autorità di controllo interessate hanno chiarito che nessuna singola proposta di compromesso era accettabile per tutte le autorità interessate. L'AC IE ha deciso di non dare seguito a nessuna delle obiezioni e di rinviarle all'EDPB ai fini della determinazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD.
	Il 23 aprile 2021 WhatsApp IE è stata invitata a esercitare il suo diritto di essere ascoltata in merito a tutto il materiale che l'AC IE ha proposto di rinviare al comitato e il 28 maggio 2021 ha presentato le proprie osservazioni (le « osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65 »).

5. L'AC IE ha attivato la procedura di risoluzione delle controversie tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) ⁽⁸⁾ il 3 giugno 2021. In seguito alla presentazione della questione da parte dell'autorità capofila all'EDPB ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, il segretariato del comitato ha valutato la completezza del fascicolo per conto del presidente dell'EDPB in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno dell'EDPB. Il segretariato del comitato ha contattato l'AC IE per richiedere documenti e informazioni supplementari da caricare nell'IMI e chiedere all'AC IE di confermare la completezza del fascicolo. L'AC IE ha fornito i documenti e le informazioni confermato la completezza del fascicolo. Una questione di particolare importanza esaminata dal segretariato dell'EDPB è stata il diritto di essere ascoltati, come previsto dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. L'11 giugno 2021 il segretariato ha contattato l'AC IE con ulteriori domande per verificare, *inter alia*, se a WhatsApp IE fosse stata data la possibilità di esercitare il proprio diritto di essere ascoltata in merito a tutti i documenti presentati all'EDPB ai fini della decisione. Lo stesso giorno, l'AC IE ha confermato quanto sopra, anche in merito a tutti i documenti presentati in relazione al diritto della società di essere ascoltata e ulteriori elementi di prova della corrispondenza tra WhatsApp IE e l'AC IE ⁽⁹⁾. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nella sezione 3 che segue.
6. Il 14 giugno 2021, dopo che l'AC IE e il presidente dell'EDPB hanno confermato la completezza del fascicolo, il segretariato dell'EDPB lo ha trasmesso ai membri del comitato.
7. Il presidente dell'EDPB ha deciso, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, RGPD, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno dell'EDPB, di prorogare di un ulteriore mese il termine (normalmente pari a un mese) per l'adozione della decisione, tenuto conto della complessità della questione.

⁽⁸⁾ L'informazione del mercato interno (IMI) è il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento interno del comitato.

⁽⁹⁾ Tra i documenti inviati dall'AC IE vi erano lettere del titolare del trattamento che confermavano il ricevimento dei documenti pertinenti e ne integravano le osservazioni.

2 CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DI UNA DECISIONE VINCOLANTE

8. Le condizioni generali per l'adozione di una decisione vincolante da parte dell'EDPB sono stabilite dall'articolo 60, paragrafo 4, e dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD ⁽¹⁰⁾.

2.1 Obiezioni espresse dalle autorità di controllo interessate in relazione a un progetto di decisione

9. L'EDPB osserva che le autorità di controllo interessate hanno sollevato obiezioni al progetto di decisione tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento interno dell'EDPB. Le obiezioni sono state sollevate a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, RGPD.
10. Più specificamente, le autorità di controllo interessate hanno sollevato obiezioni in merito ai punti seguenti: la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD; la conclusione raggiunta nel progetto di decisione sulla qualificazione dei dati dei non utenti in un processo specifico come dati anonimizzati e le conseguenze di una diversa qualificazione degli stessi; la mancata constatazione di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD; la portata dell'indagine e/o le potenziali ulteriori violazioni del RGPD; l'ordine a conformarsi emesso dall'AC IE; il calcolo della sanzione pecuniaria proposta, e in particolare: questioni preliminari, interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, e la considerazione dei fattori elencati all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD.

2.2 L'autorità capofila non dà seguito alle obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione o ritiene che non siano pertinenti e motivate

11. Il 1º aprile 2021, l'AC IE ha fornito alle autorità di controllo interessate una risposta composta, illustrando la propria valutazione in merito alle obiezioni sollevate dalle autorità interessate, precisando se le considerava «*pertinenti e motivate*», e proponendo alcune posizioni di compromesso.
12. Nel contesto della sua replica alla risposta composta dell'AC IE, l'AC IT ha ritirato una delle proprie obiezioni, ritenendo convincenti le spiegazioni fornite dall'AC IE nella risposta composta. Tale obiezione non è pertanto considerata facente parte della controversia in esame.
13. Secondo l'AC IE, le risposte delle autorità di controllo interessate in merito alle altre obiezioni hanno chiarito che nessuna singola proposta di compromesso era accettabile per tutte le autorità di controllo interessate. Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, l'AC IE ha sottoposto la questione al meccanismo di coerenza dell'EDPB ai fini della risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Nella sua lettera al segretariato dell'EDPB relativa al deferimento della controversia all'EDPB ⁽¹¹⁾ a norma dell'articolo 65, RGPD, l'AC IE ha chiarito che aveva deciso di non «dare seguito» alle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate.

2.3 Conclusione sulla competenza dell'EDPB

14. Il caso in esame soddisfa gli elementi elencati dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, dato che diverse autorità di controllo interessate hanno sollevato obiezioni a un progetto di decisione

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, il comitato adotta una decisione vincolante quando un'autorità di controllo ha sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila e l'autorità capofila non ha dato seguito all'obiezione o ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata.

⁽¹¹⁾ La lettera al segretariato dell'EDPB è datata 2 giugno 2021. La trasmissione della controversia all'IMI è avvenuta il 3 giugno 2021.

dell'autorità capofila a norma dall'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, e l'autorità capofila non ha dato seguito alle obiezioni o le ha rigettate in quanto non pertinenti o motivate.

15. L'EDPB è pertanto competente ad adottare una decisione vincolante, che riguarderà tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, tra cui in particolare se sussista una violazione del RGPD ⁽¹²⁾.

3 DIRITTO A UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

16. L'EDPB è soggetto all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (diritto a una buona amministrazione). Ciò è ripreso anche nell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno dell'EDPB ⁽¹³⁾. Ulteriori informazioni sono fornite nelle linee guida dell'EDPB relative all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD ⁽¹⁴⁾.
17. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, RGPD, la decisione dell'EDPB «è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante». L'articolo 65, paragrafo 2, RGPD riflette il fatto che la decisione vincolante dell'EDPB mira a risolvere una controversia sorta tra due o più autorità di controllo nazionali ⁽¹⁵⁾ e non intende rivolgersi direttamente a terzi. Tuttavia, poiché la decisione adottata dall'EDPB è vincolante per l'autorità di controllo capofila nel presente caso e può essere determinante per l'esito della procedura a livello nazionale, essa può incidere sugli interessi delle parti nella procedura che ha dato luogo al progetto di decisione, come il titolare del trattamento destinatario della decisione finale dell'autorità capofila ⁽¹⁶⁾.
18. Per trattare la possibilità che WhatsApp IE sia lesa dalla decisione dell'EDPB, il comitato ha valutato se le fosse stata offerta la possibilità di esercitare il suo diritto di essere ascoltata in relazione alla procedura condotta dall'autorità capofila e, in particolare, se a WhatsApp IE fosse stata data la possibilità di esprimere efficacemente il suo punto di vista in relazione all'oggetto della controversia che deve essere risolta dall'EDPB, nonché su tutti i documenti ricevuti nell'ambito di tale procedura di cui l'EDPB deve tenere conto per rendere la propria decisione ⁽¹⁷⁾.

⁽¹²⁾ Articolo 65, paragrafo 1, lettera a) in fine, RGPD. Alcune autorità di controllo interessate hanno formulato osservazioni e non vere e proprie obiezioni, che pertanto non sono state prese in considerazione dall'EDPB.

⁽¹³⁾ Regolamento interno dell'EDPB, adottato il 25 maggio 2018, modificato da ultimo e adottato l'8 ottobre 2020.

⁽¹⁴⁾ Linee guida 03/2021 dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, adottate il 13 aprile 2021 (versione per la consultazione pubblica) (in appresso: «**Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)**», paragrafi 94-108.

⁽¹⁵⁾ Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 97.

⁽¹⁶⁾ Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 98 e 99.

⁽¹⁷⁾ Cfr. anche Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 105 e 106. A tale riguardo è stato confermato che a WhatsApp IE è stato riconosciuto il diritto di essere ascoltata in merito al progetto preliminare di decisione, al progetto supplementare di decisione, alle obiezioni e alle osservazioni formulate dalle autorità di controllo interessate, alla risposta composita dell'AC IE, alle osservazioni scambiate dalle autorità di controllo interessate in risposta e a un estratto temporaneamente modificato della parte I del progetto di decisione dell'AC IE. L'AC IE ha confermato di avere tenuto conto delle osservazioni di WhatsApp IE in relazione al progetto preliminare di decisione e al progetto supplementare di decisione nel processo di integrazione delle stesse nel progetto composito. Una copia del progetto composito è stata trasmessa a WhatsApp IE il 24 dicembre 2020. Nelle sue osservazioni in risposta al materiale da sottoporre all'EDPB ai fini della presente procedura ex articolo 65, RGPD, WhatsApp IE ha incluso anche le proprie osservazioni aggiuntive in relazione al progetto composito. Con lettera del 9 giugno 2021, WhatsApp IE ha esplicitamente confermato che le era stata data la possibilità di presentare il suo parere sul progetto composito.

19. Considerando che WhatsApp IE è stata ascoltata dall'AC IE in relazione all'oggetto della controversia che deve essere risolta dall'EDPB, nonché a tutti i documenti ricevuti nell'ambito della presente procedura e utilizzati dal comitato per adottare la decisione, comprese le obiezioni sollevate in merito al progetto della stessa ⁽¹⁸⁾, e che l'autorità capofila ha condiviso con l'EDPB le osservazioni scritte di WhatsApp IE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato ⁽¹⁹⁾ in relazione alle questioni sollevate in questo specifico progetto di decisione, l'EDPB ritiene che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sia stato rispettato.

4 STRUTTURA DELLA DECISIONE VINCOLANTE

20. Per ciascuna delle obiezioni sollevate, l'EDPB valuta in primo luogo se debba essere considerata come «*obiezione pertinente e motivata*» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, come chiarito nelle linee guida sul concetto di obiezione pertinente e motivata ⁽²⁰⁾.
21. Qualora ritenga che un'obiezione non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, l'EDPB non prende posizione sul merito di eventuali questioni sostanziali sollevate con tale obiezione in questo caso specifico. L'EDPB valuterà il merito delle questioni sostanziali sollevate da tutte le obiezioni che ritiene pertinenti e motivate ⁽²¹⁾.
22. L'EDPB ribadisce che la sua attuale decisione non pregiudica le valutazioni che il comitato può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche con le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione pertinente e delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate.

5 VIOLAZIONI DEL RGPD RISCONTRATE DALL'AUTORITÀ CAPOFILA

5.1 Accertamento di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, relativo alle informazioni sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi

5.1.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

23. Nel suo progetto di decisione, l'AC IE ha analizzato le informazioni fornite da WhatsApp IE nella misura in cui si riferiscono all'affidamento alla base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, nel contesto della valutazione della conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD ⁽²²⁾. L'AC IE ha quindi valutato le informazioni anche alla luce dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

⁽¹⁸⁾ Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 105.

⁽¹⁹⁾ Regolamento interno dell'EDPB, adottato il 25 maggio 2018, modificato da ultimo e adottato l'8 ottobre 2020.

⁽²⁰⁾ Linee guida 9/2020 dell'EDPB relative al concetto di obiezione pertinente e motivata, versione 2 adottata il 9 marzo 2021 (in appresso: «**Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata**»).

⁽²¹⁾ Cfr. le linee guida 03/2021 dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, adottate il 13 aprile 2021 (versione per consultazione pubblica) (in appresso: «**Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a**»), paragrafo 63 («*L'EDPB valuta, in relazione a ciascuna obiezione sollevata, se l'obiezione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD e, in caso affermativo, esamina il merito dell'obiezione nella decisione vincolante*»).

⁽²²⁾ Progetto di decisione, paragrafo 341.

lettera d), RGPD ⁽²³⁾. L'AC IE ha individuato i seguenti estratti dell'avviso relativi alla base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD (legittimi interessi) ⁽²⁴⁾:

«Di seguito sono indicate le altre basi giuridiche di cui ci serviamo in determinati casi di trattamento dei dati dell'utente:

...

Ci basiamo sui nostri interessi legittimi o quelli di terzi, laddove tali nostri interessi legittimi non prevalgano sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'utente ("interessi legittimi"):

solamente in relazione alle persone che non hanno raggiunto la maggiore età (di età inferiore a 18 anni, nella maggior parte dei paesi dell'UE) che dispongono di una capacità limitata di stipulare un contratto esecutivo, potremmo non essere in grado di trattare dati personali per motivi di esigenze contrattuali. Tuttavia, qualora una persona minorenni utilizzi i nostri Servizi, è nostro legittimo interesse:

-) fornire, migliorare, personalizzare e supportare i nostri Servizi, come descritto nella sezione relativa ai nostri Servizi;
-) promuovere la protezione e la sicurezza; e
-) comunicare con l'utente, ad esempio su questioni relative ai Servizi.

Il trattamento in questione si basa sui seguenti interessi legittimi:

-) creare, fornire, supportare e mantenere funzioni e Servizi innovativi che consentano alle persone che non hanno raggiunto la maggiore età di esprimersi, comunicare, scoprire e interagire con informazioni e attività pertinenti ai loro interessi, creare community e usare strumenti e funzioni che ne promuovano il benessere;
-) proteggere la nostra piattaforma e la nostra rete, verificare account e attività, combattere le condotte dannose, rilevare e prevenire spam e altre esperienze negative, mantenere i nostri Servizi e tutti i prodotti offerti da Facebook privi di pericoli o contenuti non appropriati, indagare su attività sospette o violazioni delle nostre condizioni o politiche e proteggere la sicurezza delle persone che non hanno raggiunto la maggiore età, compresa la prevenzione dello sfruttamento o di altri rischi a cui tali soggetti sono particolarmente vulnerabili.

Per tutte le persone, inclusi i soggetti minorenni

-) **Per l'offerta di misurazioni, dati statistici e altri servizi per le aziende quando trattiamo i dati in qualità di titolare del trattamento. Interessi legittimi sui quali ci basiamo:**
 - o fornire report aggregati precisi e affidabili alle aziende e agli altri partner, garantire prezzi e dati statistici accurati sulle prestazioni e dimostrare il valore che i nostri partner ottengono usando i nostri Servizi; e
 - o nell'interesse delle aziende e degli altri partner, aiutarli a comprendere i loro clienti e migliorare le proprie attività e convalidare i nostri modelli di prezzo, valutare l'efficienza e la distribuzione dei loro servizi e messaggi, e capire come le persone interagiscono con loro sui nostri Servizi.
-) **Per la fornitura di comunicazioni di marketing all'utente. Il trattamento in questione si basa sui seguenti interessi legittimi:**
 - o promuovere i prodotti delle Aziende di Facebook e inviare materiali di marketing diretto.
-) **Condividere informazioni con altri, comprese le forze dell'ordine, e rispondere a richieste giuridiche. Si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy alla sezione Legislazione, diritti e protezione per maggiori informazioni. Interessi legittimi sui quali ci basiamo:**
 - o prevenire e contrastare frodi, usi non autorizzati dei prodotti Facebook, violazioni delle nostre condizioni o politiche, o altre attività dannose o illegali; proteggere noi stessi (inclusi i nostri diritti, proprietà o prodotti), i nostri utenti o altri, anche quando sono parte di indagini o richieste di enti regolatori, o per prevenire la morte o lesioni fisiche imminenti.
-) **Condividere informazioni con le aziende di Facebook per promuovere protezione, sicurezza e integrità. Consultare la nostra Informativa sulla privacy alla sezione "Collaborazione con le altre aziende di Facebook" per maggiori informazioni. Interessi legittimi sui quali ci basiamo:**
 - o proteggere i sistemi e combattere spam, minacce, abuso o violazioni e promuovere la protezione e la sicurezza nei prodotti Facebook».

⁽²³⁾ Progetto di decisione, paragrafi 397-399.

⁽²⁴⁾ Il testo contiene diversi link incorporati (ad esempio alla sezione «Prodotti Facebook» o «I nostri Servizi») che portano a ulteriori informazioni.

24. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione di tali informazioni, il progetto di decisione ha sottolineato che esse erano fornite mediante una serie di punti in neretto, nel contesto di obiettivi individuati, e che in tal modo l'utente può determinare chiaramente quali legittimi interessi siano perseguiti nell'ambito di ciascun obiettivo individuato ⁽²⁵⁾.
25. L'accertatore ha affermato che, a suo avviso, il requisito di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, era: «*un requisito cumulativo in base al quale l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d) vigono congiuntamente per imporre al titolare del trattamento l'obbligo di stabilire le finalità del trattamento stesso rispetto alla base giuridica del legittimo interesse, nonché i legittimi interessi perseguiti nell'esecuzione delle attività di trattamento*» ⁽²⁶⁾.
26. L'accertatore ha proposto di constatare una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD ⁽²⁷⁾. Nella fase decisionale, l'AC IE ha adottato un approccio più formulistico rispetto alla fase di indagine ⁽²⁸⁾ per valutare in che misura WhatsApp IE abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 13, RGPD, valutando singolarmente le informazioni fornite rispetto ai requisiti di ciascun paragrafo dello stesso articolo 13, RGPD. Facendo riferimento a tale approccio, il decisore ha accertato la non conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD, ma ha respinto la constatazione di una violazione dello stesso articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD. Il progetto di decisione ha riconosciuto che gli obiettivi devono essere dettagliati con maggiore specificità nell'ambito della valutazione della conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD ⁽²⁹⁾.
27. Nel progetto di decisione, l'AC IE ha osservato che le informazioni stesse sono state fornite in modo pertinente, consentendo all'utente di comprendere i legittimi interessi perseguiti. L'AC IE ha ritenuto che vi fosse sufficiente chiarezza per stabilire se i legittimi interessi perseguiti fossero quelli di WhatsApp IE o di un terzo, in quanto le informazioni fornite comprendevano indicazioni relative al «*titolare*» dei legittimi interessi (ad esempio «*... è nostro legittimo interesse...*») ⁽³⁰⁾.
28. Nel progetto di decisione, l'AC IE ha spiegato che WhatsApp IE ha rispettato appieno gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, ritenendo che le informazioni fornite fossero chiare e trasparenti e delineassero all'interessato un quadro d'insieme dei legittimi interessi su cui si basa il trattamento dei suoi dati personali ⁽³¹⁾.

5.1.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

29. L'AC DE ha sollevato un'obiezione affermando che il progetto di decisione non tratta adeguatamente la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD. Nell'obiezione si sostiene che il progetto di decisione non esamina se il contenuto della descrizione di ciascun legittimo interesse fornita da

⁽²⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 398.

⁽²⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafo 392.

⁽²⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafi 393-394.

⁽²⁸⁾ L'accertatore ha proposto inizialmente di constatare una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, unitamente a una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD, affermando che l'avviso sulla base giuridica «*[confondeva] le finalità del trattamento dei dati personali con i legittimi interessi invocati per trattare dati personali, senza riportare alcuna informazione specifica in relazione all'operazione o all'insieme di operazioni interessate*». Progetto di decisione, paragrafi 392-394.

⁽²⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 398 e paragrafi 345-354.

⁽³⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 398. Il decisore ha preso atto delle preoccupazioni espresse dall'accertatore sulla mancanza di chiarezza circa il fatto se i legittimi interessi perseguiti fossero quelli del titolare del trattamento o di un terzo, ma non le ha condivise.

⁽³¹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 399.

WhatsApp IE sia sufficientemente chiaro e comprensibile per gli adulti interessati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, in quanto l'AC IE si è concentrata principalmente sulla questione se le informazioni siano sufficientemente chiare per i minori. Secondo l'AC DE non è sufficiente basarsi su una molteplicità di legittimi interessi diversi e presentarli in modo astratto. Piuttosto, il titolare del trattamento deve anche assicurarsi che la descrizione dei legittimi interessi sia sufficientemente chiara e trasparente da consentire all'interessato di comprenderli. L'AC DE BW ha sollevato un'obiezione che si limitava a sostenere quelle sollevate dall'AC DE.

30. Nella sua obiezione l'AC PL sostiene che «un riferimento non specifico al “legittimo interesse” del titolare del trattamento o agli “interesse delle aziende e degli altri partner” non soddisfa [il] requisito» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD. Secondo l'AC PL le linee guida sulla trasparenza⁽³²⁾ stabiliscono esplicitamente che, al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, il titolare del trattamento deve descrivere «l'interesse specifico». Inoltre, non è chiaro quale legittimo interesse di quale terzo sia descritto⁽³³⁾.
31. L'obiezione sollevata dall'AC IT si riferisce a una mancanza di chiarezza nelle informazioni fornite, che confondono le finalità del trattamento dei dati personali con i legittimi interessi invocati in relazione al trattamento di tali dati personali, senza che siano fornite informazioni specifiche sul trattamento in questione. L'AC IT ha sostenuto inoltre che il linguaggio utilizzato in relazione ai legittimi interessi rilevanti per le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non è appropriato in quanto il lessico, il tono e lo stile delle informazioni utilizzate nella sezione pertinente non sono diversi da quelli delle altre sezioni.

5.1.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

32. Come si è detto, la posizione finale dell'AC IE è stata quella di non dare seguito a tali obiezioni⁽³⁴⁾. Nella sua risposta composita, relativa a tutte e tre le obiezioni, l'AC IE ha osservato che l'oggetto delle stesse rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD. L'AC IE ha tuttavia ritenuto che le obiezioni non fossero sufficientemente motivate, almeno non abbastanza per ribaltare la sua posizione rispetto al progetto di decisione, poiché è necessario suffragare le proprie conclusioni con una spiegazione adeguata della motivazione⁽³⁵⁾. L'AC IE ha inoltre sostenuto che spettava alle autorità interessate che avevano sollevato le obiezioni supportare adeguatamente le loro diverse conclusioni per consentire all'autorità capofila di prendere in considerazione la possibilità di far subentrare alle proprie opinioni e motivazioni quelle delle autorità interessate.
33. Per quanto riguarda l'obiezione dell'AC DE, l'AC IE ha ritenuto che, non essendo sufficientemente motivata, introdurrebbe un elemento di rischio inutile e inaccettabile per la difendibilità di tale conclusione modificata in caso di impugnazione dinanzi ai giudici irlandesi⁽³⁶⁾.
34. Per quanto riguarda l'obiezione dell'AC PL, l'AC IE ha sostenuto che le conclusioni dell'accertatore non possono essere reintegrate in quanto ciò creerebbe una posizione in base alla quale WhatsApp IE

⁽³²⁾ Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679, WP260 rev.01, versione emendata da ultimo e adottata l'11 aprile 2018 (in appresso: «Linee guida sulla trasparenza»). Nel corso della sua prima riunione plenaria, l'EDPB ha approvato le linee guida del WP29 relative al RGPD.

⁽³³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 264.

⁽³⁴⁾ Cfr. il paragrafo 13 sopra.

⁽³⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 31.

⁽³⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 33.

avrebbe violato l'articolo 13, RGPD, due volte, ma in relazione alla stessa condotta è già stata constatata una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD ⁽³⁷⁾.

35. Per quanto riguarda l'obiezione dell'AC IT, l'AC IE ha sottolineato di aver esposto chiaramente le ragioni della conclusione da essa proposta in merito alla conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, e che l'obiezione non ha una motivazione sufficiente a sostegno di una conclusione contraria ⁽³⁸⁾.

5.1.4 Analisi dell'EDPB

5.1.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

36. L'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC DE riguardi «*la sussistenza o meno di una violazione del RGPD*» in quanto sostiene che l'AC IE avrebbe dovuto constatare una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD. Poiché dimostra che, ove accolta, l'obiezione condurrebbe a una conclusione diversa riguardo alla sussistenza o meno di una violazione del RGPD, essa deve essere considerata «*pertinente*» ⁽³⁹⁾. L'obiezione è inoltre considerata «*motivata*» in quanto presenta diversi argomenti di fatto e di diritto a sostegno della modifica della valutazione giuridica proposta. In particolare, sostiene che vi sia una mancanza di intelligibilità perché WhatsApp IE si basa su una varietà di legittimi interessi diversi senza tuttavia garantire che tutti i legittimi interessi elencati siano descritti in modo sufficientemente chiaro e trasparente da consentire all'interessato di comprenderli. L'obiezione contiene diversi esempi di casi in cui i legittimi interessi non sono descritti in modo trasparente e comprensibile, il che non garantisce che sia soddisfatta la finalità del diritto all'informazione. L'obiezione sottolinea inoltre che il progetto di decisione si è erroneamente concentrato sulla questione se le informazioni fossero sufficientemente chiare per i minori.
37. Per quanto riguarda il requisito secondo cui l'obiezione deve essere «*motivata*», WhatsApp IE ha sostenuto che l'obiezione dell'AC DE non lo soddisfaceva in quanto le sue affermazioni «*non sono esatte*» e «*non possono essere sufficienti per soddisfare il [...] criterio*», l'obiezione «*si basa su descrizioni non suffragate delle informazioni fornite da*» WhatsApp IE e su «*due fraintendimenti fuori luogo dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d)*» ⁽⁴⁰⁾. L'EDPB ritiene che l'obiezione sia adeguatamente motivata e ricorda che la valutazione del merito dell'obiezione è effettuata separatamente, una volta accertato che quest'ultima soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD ⁽⁴¹⁾. Per quanto riguarda il criterio della dimostrazione della rilevanza dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, WhatsApp IE ha sostenuto che l'obiezione non lo soddisfaceva, affermando che non sono state fornite prove in tal senso ⁽⁴²⁾. L'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC DE dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in quanto sottolinea le conseguenze per gli interessati, quali l'impossibilità di esercitare pienamente i loro altri diritti a causa della mancanza di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD.
38. L'EDPB ha preso atto dell'obiezione sollevata dall'AC DE BW, ma decide che essa, limitandosi a sostenere l'obiezione sollevata dall'AC DE, non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

⁽³⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 34.

⁽³⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 36.

⁽³⁹⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 13.

⁽⁴⁰⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 20.5.

⁽⁴¹⁾ Cfr. nota 21 sopra.

⁽⁴²⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 20.9.

39. Poiché l'obiezione dell'AC PL non concorda con la constatazione dell'AC IE secondo cui non vi è stata violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, l'EDPB ritiene che sia pertinente in quanto riguarda *«il fatto che vi sia o meno una violazione del RGPD»* ⁽⁴³⁾. L'obiezione è inoltre sufficientemente motivata in quanto sostiene che un riferimento non specifico al «legittimo interesse» del titolare del trattamento o agli «interessi delle aziende e di altri partner» non soddisfa il requisito di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, come stabilito nelle linee guida sulla trasparenza, e fa inoltre riferimento alle conclusioni iniziali dell'accertatore rispetto a quelle del decisore. WhatsApp IE ha affermato che l'obiezione *«non entra nel merito del progetto composito e della valutazione effettuata dal decisore»* ⁽⁴⁴⁾ e *«non spiega perché non è d'accordo»* ⁽⁴⁵⁾. L'EDPB ritiene che l'obiezione evidenzi chiaramente un disaccordo in merito alle conclusioni raggiunte dall'AC IE nel progetto di decisione e che lo faccia adducendo una motivazione sufficiente. Per quanto riguarda l'obbligo di dimostrare la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione per i diritti e le libertà degli interessati, WhatsApp IE ha sostenuto che l'obiezione dell'AC PL non fornisce alcuna prova a sostegno dell'affermazione secondo cui una conseguenza del progetto di decisione sarebbe che *«gli interessati non possono esercitare altri diritti previsti dal RGPD e non sono in grado di controllare il flusso dei loro dati personali»* ⁽⁴⁶⁾. L'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC PL dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione per i diritti e le libertà degli interessati i quali, a causa dell'inadeguatezza delle informazioni, sono messi nella posizione di non poter esercitare altri diritti previsti dal RGPD e di non avere il controllo sui propri dati personali.
40. Secondo l'obiezione dell'AC IT il progetto di decisione non affronta adeguatamente la situazione della violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, ed è pertanto considerata pertinente analogamente alle obiezioni di cui sopra. WhatsApp IE ha sostenuto nelle sue osservazioni che l'obiezione non è pertinente in quanto *«si basa in parte su una dichiarazione che non è stata fatta»* dall'AC IE nel suo progetto di decisione ⁽⁴⁷⁾ e non è motivata ⁽⁴⁸⁾. Il fatto di fare erroneamente riferimento a una frase che non è presente nel progetto di decisione ⁽⁴⁹⁾ in ogni caso non può essere considerato sufficiente per rendere l'obiezione non pertinente, e ciò vale a maggior ragione quando l'obiezione si basa solo *«in parte»* ed esprime chiaramente un disaccordo in merito alla conclusione raggiunta dal progetto di decisione sulla violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD. L'EDPB ritiene inoltre che l'obiezione sia motivata, in quanto sostiene che vi sia una mancanza di chiarezza nelle informazioni fornite in quanto non ve ne sono di specifiche sulle attività di trattamento in questione. L'obiezione afferma che l'AC IT non concorda con le argomentazioni addotte dall'AC IE. Per quanto riguarda l'obbligo di dimostrare la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione per i diritti e le libertà degli interessati, WhatsApp IE ha sostenuto che l'AC IT non avesse presentato alcuna prova a sostegno della sua tesi secondo cui il progetto di decisione avrebbe come conseguenza una grave violazione del diritto fondamentale degli utenti di essere informati ⁽⁵⁰⁾. L'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC IT dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi per i diritti e le libertà delle

⁽⁴³⁾ Articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

⁽⁴⁴⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 20.2.

⁽⁴⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 20.6.

⁽⁴⁶⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 20.10.

⁽⁴⁷⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 20.3(A). L'affermazione era la seguente: *«La terminologia utilizzata per quanto riguarda i legittimi interessi rilevanti per le persone che non hanno raggiunto la maggiore età si riferisce a persone di età superiore a 16 anni ed è pertanto appropriata»*.

⁽⁴⁸⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 20.7.

⁽⁴⁹⁾ A tale riguardo va osservato che l'obiezione dell'AC IT ha comunque riconosciuto che questa affermazione specifica era *«l'affermazione di WA»* e che *«non sembra che il coordinatore per la protezione dei dati abbia fornito una motivazione sufficiente della sua posizione al riguardo»*.

⁽⁵⁰⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 20.11.

persone fisiche, in quanto sottolinea che se il progetto di decisione non fosse modificato nel caso di specie comporterebbe una violazione del diritto fondamentale degli utenti di essere informati.

41. Su tale base, l'EDPB ritiene che le obiezioni sollevate dalle AC DE, AC PL e AC IT sulla sussistenza di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD possano essere considerate obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

5.1.4.2 Valutazione nel merito

42. Conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, nell'ambito di una procedura di risoluzione delle controversie l'EDPB adotta una decisione vincolante riguardo a tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, in particolare in merito a una eventuale violazione del RGPD.
43. Secondo l'EDPB, le obiezioni ritenute pertinenti e motivate in questa sottosezione ⁽⁵¹⁾ richiedono una valutazione dell'eventuale necessità di modificare il progetto di decisione per quanto riguarda la conclusione sulla conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD. Nel valutare il merito delle obiezioni sollevate, l'EDPB tiene conto anche della posizione dell'AC IE sulle obiezioni e sulle osservazioni di WhatsApp IE.
44. Nelle sue osservazioni, WhatsApp IE ha sostenuto di fornire descrizioni chiare e trasparenti dei legittimi interessi invocati ⁽⁵²⁾, che specifica dettagliatamente ⁽⁵³⁾, di non avere alcun obbligo di specificare ulteriormente chi siano i terzi nei suoi documenti relativi alla trasparenza destinati al pubblico né di spiegare agli interessati le proprie pratiche commerciali o i motivi per cui i legittimi interessi invocati prevalgano su quelli degli interessati ⁽⁵⁴⁾. WhatsApp IE ha inoltre affermato di avere avuto cura di fornire tutte le informazioni rivolte agli utenti nel modo più semplice possibile, utilizzando un elevato livello di chiarezza che può essere compreso a partire dai 16 anni di età e un linguaggio accessibile, semplice e chiaro ⁽⁵⁵⁾.
45. L'EDPB ricorda che l'accertatore ha riscontrato inizialmente una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, unitamente a una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD, a causa della confusione delle finalità del trattamento con i legittimi interessi invocati per trattare i dati personali, nonché della mancanza di informazioni specifiche in relazione all'operazione o all'insieme di operazioni in questione ⁽⁵⁶⁾.
46. Come detto sopra nella sezione 5.1.1, l'AC IE non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, e ha osservato, nel suo progetto di decisione, che le informazioni fornite da WhatsApp IE consentivano all'utente di comprendere quali interessi legittimi fossero perseguiti e di chi ⁽⁵⁷⁾.
47. Nel suo progetto di decisione l'AC IE si è basata principalmente sulle conclusioni dell'accertatore per quanto riguarda le informazioni relative al «titolare» del legittimo interesse e sul modo in cui tali descrizioni erano presentate ⁽⁵⁸⁾, piuttosto che sulla misura in cui le informazioni fornite riguardassero

⁽⁵¹⁾ Tali obiezioni sono quelle delle AC DE, AC PL e AC IT sulla violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD.

⁽⁵²⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 21.2(A).

⁽⁵³⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 21.3(A).

⁽⁵⁴⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 21.2(B).

⁽⁵⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 21.4(A).

⁽⁵⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafo 393.

⁽⁵⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafi 398-399.

⁽⁵⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 398.

specifiche operazioni di trattamento. L'AC IE ha fatto riferimento a elementi nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), ma non ha ulteriormente approfondito le dichiarazioni dell'accertatore riguardo all'eventuale confusione delle finalità del trattamento con i legittimi interessi invocati per trattare i dati personali, nonché alla mancanza di informazioni specifiche in relazione all'operazione o all'insieme di operazioni in questione.

48. Secondo l'AC PL⁽⁵⁹⁾ e l'AC IT⁽⁶⁰⁾, la conclusione iniziale dell'accertatore, secondo cui la suddetta mancanza di relazione tra i legittimi interessi e le specifiche attività di trattamento comporta una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, deve essere accolta.
49. L'AC DE ha affermato che l'AC IE non ha esaminato adeguatamente se la descrizione di ciascun legittimo interesse sia chiara per gli adulti interessati e ha presentato esempi di parti dell'avviso sulla base giuridica considerate non conformi ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD⁽⁶¹⁾. Secondo l'AC DE, i legittimi interessi esplicitati nella sezione relativa a «*misurazioni, dati statistici e altri servizi per le aziende*» non sono descritti in modo trasparente e intelligibile. Il primo punto bianco in questa sezione indica l'interesse a «*fornire report precisi e affidabili alle aziende e agli altri partner*», mentre non è chiaro chi siano questi «*altri partner*». Inoltre, secondo l'AC DE, la descrizione dell'interesse «*per dimostrare il valore che i nostri partner ottengono usando i nostri servizi*» è troppo astratta⁽⁶²⁾.
50. L'EDPB ricorda che, quando il legittimo interesse (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD) costituisce la base giuridica del trattamento, le informazioni sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da un terzo devono essere fornite all'interessato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD.
51. Come ricordato nelle linee guida sulla trasparenza, il concetto di trasparenza nel RGPD non è legalistico, ma piuttosto incentrato sull'utente e si concreta in vari articoli contenenti gli specifici obblighi imposti ai titolari e ai responsabili del trattamento⁽⁶³⁾. Le linee guida sulla trasparenza spiegano poi che gli obblighi concreti (di informazione) sono indicati negli articoli da 12 a 14, RGPD, e osservano che la qualità, l'accessibilità e la comprensibilità delle informazioni sono tanto importanti quanto il contenuto effettivo delle informazioni finalizzate alla trasparenza che devono essere fornite agli interessati⁽⁶⁴⁾.
52. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, le linee guida sulla trasparenza stabiliscono che l'interesse specifico⁽⁶⁵⁾ in questione deve essere individuato a beneficio dell'interessato.
53. Alla luce di quanto precede, l'EDPB ricorda la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, secondo cui «*qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f),*» RGPD, devono essere fornite all'interessato informazioni sui «*legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi*».

⁽⁵⁹⁾ Cfr. il paragrafo 30 sopra.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. il paragrafo 31 sopra.

⁽⁶¹⁾ Cfr. il paragrafo 29 sopra.

⁽⁶²⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 6.

⁽⁶³⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 4 (pag. 5). Questo passaggio è stato richiamato anche dal progetto di decisione al paragrafo 291.

⁽⁶⁴⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 4 (pag. 5).

⁽⁶⁵⁾ Linee guida sulla trasparenza, Allegato, pag. 37.

54. L'EDPB osserva che la natura dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD (al pari dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD) *expressis verbis* si riferisce al trattamento specifico ⁽⁶⁶⁾. In tale contesto, l'EDPB ricorda inoltre l'ampia formulazione con cui il considerando 39, RGPD, descrive gli obblighi di trasparenza.
55. Inoltre, l'EDPB ritiene che la finalità di tali obblighi del titolare del trattamento sia quella di consentire agli interessati di esercitare i propri diritti ai sensi del RGPD ⁽⁶⁷⁾, come il diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21, RGPD, che impone all'interessato di indicare i motivi dell'obiezione relativa alla sua situazione particolare. Questo aspetto è illustrato nel progetto di decisione dell'AC IE per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD. In tale sede l'AC IE rileva correttamente che:
- «a) il titolare del trattamento raccoglie di norma diverse categorie di dati personali da un singolo interessato in momenti diversi, in modi diversi e per finalità diverse [...];*
- b) il titolare del trattamento dovrà sempre effettuare più di un'operazione di trattamento per conseguire la finalità dichiarata di un trattamento; e*
- c) il titolare del trattamento può raccogliere una particolare categoria di dati per una serie di finalità diverse, ciascuna con una base giuridica diversa»* ⁽⁶⁸⁾.
56. L'EDPB è del parere, come indicato nel progetto di decisione ⁽⁶⁹⁾, che fornire informazioni complete su ciascuna operazione di trattamento sia l'unico approccio in grado di garantire che gli interessati possano:
- (a) scegliere se desiderano o meno esercitare uno qualsiasi dei loro diritti e, in caso affermativo, quale/i;
- (b) valutare se soddisfino o meno eventuali condizioni associate alla facoltà di esercitare un determinato diritto;
- (c) valutare se siano o meno legittimati a chiedere al titolare del trattamento interessato l'applicazione di un determinato diritto;
- (d) accertarsi se abbiano o meno un motivo di reclamo tale da poter valutare opportunamente se intendono esercitare o meno il loro diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
57. L'EDPB osserva, tuttavia, che queste stesse argomentazioni devono essere prese in considerazione anche nella valutazione delle informazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD. Per quanto riguarda le informazioni fornite a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, l'EDPB concorda pertanto con le obiezioni nella misura in cui, affinché l'interessato possa esercitare correttamente i propri diritti ai sensi del RGPD, sono necessarie informazioni specifiche su quali legittimi interessi si riferiscono a ciascuna operazione di trattamento e su quale entità persegue ciascun interesse legittimo ⁽⁷⁰⁾. In assenza di tali informazioni, l'interessato non è in grado di esercitare adeguatamente i propri diritti ai sensi del RGPD.
58. Le informazioni fornite devono pertanto soddisfare tali requisiti per essere conformi all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. anche i considerando 60 e 61, RGPD.

⁽⁶⁷⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 4 (pag. 5).

⁽⁶⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 299.

⁽⁶⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 300 (cfr. anche il paragrafo 299.f).

⁽⁷⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafi 392-393.

59. L'EDPB osserva che, nel complesso, l'avviso sulla base giuridica consiste in un elenco di vari obiettivi in base ai quali WhatsApp IE ha indicato diversi legittimi interessi, solitamente sotto forma di punti in neretto, come precisato dall'AC IE. L'EDPB ritiene che nell'avviso sulla base giuridica WhatsApp IE non abbia specificato le informazioni fornite in merito alla corrispondente operazione di trattamento, quali quelle sulle categorie di dati personali trattate per le quali il trattamento è effettuato sulla base di ciascun legittimo interesse. L'avviso sulla base giuridica non contiene tali informazioni specifiche in relazione all'operazione o all'insieme di operazioni di trattamento in questione ⁽⁷¹⁾.
60. Quanto sopra è in linea con le argomentazioni avanzate dalle pertinenti obiezioni delle autorità di controllo interessate e l'EDPB osserva che tale mancanza di informazioni incide negativamente sulla capacità degli interessati di esercitare i loro diritti ai sensi del RGPD, come il diritto di opposizione di cui all'articolo 21, RGPD ⁽⁷²⁾.
61. L'EDPB osserva inoltre che diversi passaggi dell'avviso sulla base giuridica, compresi quelli relativi alle persone che non hanno raggiunto la maggiore età, alcuni dei quali sono stati menzionati nell'obiezione dell'AC DE (come «*per l'offerta di misurazioni, dati statistici e altri servizi per le aziende*»), non soddisfano il criterio necessario di chiarezza e intelligibilità previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, nel caso di specie ⁽⁷³⁾.
62. L'EDPB rileva le analogie tra gli esempi di informazioni non trasparenti («*cattive prassi*») proposti nelle linee guida sulla trasparenza ⁽⁷⁴⁾ e l'avviso sulla base giuridica di WhatsApp IE, che comprende, ad esempio: «*[p]er l'offerta di misurazioni, dati statistici e altri servizi per le aziende quando trattiamo i dati in qualità di titolare del trattamento [...]*» ⁽⁷⁵⁾; «*[i]nteressi legittimi sui quali ci basiamo: [...] nell'interesse delle aziende e degli altri partner, per aiutarli a comprendere i loro clienti e migliorare le proprie attività, convalidare i nostri modelli di prezzo, valutare l'efficienza e la distribuzione dei loro servizi e messaggi, e capire come le persone interagiscono con essi sui nostri servizi*» ⁽⁷⁶⁾.
63. In tali circostanze, gli interessati non sono in grado di esercitare i propri diritti, in quanto non è chiaro cosa si intenda per «*altri servizi per le aziende*», dato che WhatsApp IE non divulga tali informazioni né fornisce un rapporto con lo specifico legittimo interesse. L'EDPB osserva inoltre che non è chiaro a quali aziende o partner si riferisca WhatsApp IE.
64. L'EDPB prende inoltre atto del fatto che le descrizioni del legittimo interesse quale base di un trattamento come «*creare, fornire, supportare e mantenere funzioni e servizi innovativi [...]*» ⁽⁷⁷⁾ non soddisfano il criterio di chiarezza previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, perché non informano gli interessati su quali dati sono utilizzati per quali «*servizi*» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, in particolare per quanto riguarda gli interessati che non hanno raggiunto la maggiore età.

⁽⁷¹⁾ Ciò è stato altresì inizialmente rilevato dall'AC IE nella fase dell'indagine. Progetto di decisione, paragrafo 393.

⁽⁷²⁾ Ciò corrisponde anche alle conclusioni relative alla violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), RGPD, riportate nel progetto di decisione.

⁽⁷³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 341.

⁽⁷⁴⁾ Linee guida sulla trasparenza, pag. 9. Esempi di «*cattive prassi*» menzionati nelle linee guida sono: «*i tuoi dati personali potrebbero essere usati per sviluppare nuovi servizi*» (non essendo chiaro quali siano i «*servizi*» o come i dati contribuiranno al loro sviluppo); «*i tuoi dati personali potrebbero essere usati per finalità di ricerca*» (non essendo chiaro a quale tipo di «*ricerca*» si faccia riferimento); «*i tuoi dati personali potrebbero essere usati per offrire servizi personalizzati*» (non essendo chiaro che cosa implichi la «*personalizzazione*»).

⁽⁷⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 341.

⁽⁷⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafo 341.

⁽⁷⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafo 341.

65. WhatsApp IE si basa inoltre sul legittimo interesse a *proteggere i sistemi e combattere spam, minacce, abuso o violazioni e promuovere la protezione e la sicurezza nei prodotti Facebook*». Condivide pertanto «*informazioni con le aziende di Facebook per promuovere protezione, sicurezza e integrità*»⁽⁷⁸⁾. Come nel caso dell'esempio di cui sopra, l'interessato non dispone di informazioni sulla specifica operazione di trattamento che gli consentirebbero di esercitare correttamente i propri diritti⁽⁷⁹⁾.
66. In conclusione, l'EDPB ritiene che la constatazione dell'AC IE nel progetto di decisione secondo cui WhatsApp IE avrebbe rispettato appieno i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, non corrisponda alle informazioni fornite da WhatsApp IE agli interessati, come indicato nelle pertinenti obiezioni sollevate dalle autorità di controllo pertinenti. L'EDPB incarica l'AC IE di modificare la sua conclusione relativa all'assenza di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, includendo tale violazione nella sua decisione finale sulla base delle carenze individuate dall'EDPB.

6 SULLA PROCEDURA DI «LOSSY HASHING» (STRINGATURA CON PERDITA DI INFORMAZIONI)

6.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

67. Nella parte 1 del progetto di decisione l'autorità capofila si concentra sulla trasparenza nel contesto dei non utenti, formula osservazioni sulla funzione Contatti e relativa funzionalità e presenta il quadro fattuale su cui si basa la propria valutazione⁽⁸⁰⁾. In tale contesto, l'AC IE osserva che WhatsApp IE è il titolare del trattamento⁽⁸¹⁾. Stabilisce inoltre che, ai fini della procedura di «lossy hashing», WhatsApp IE tratta i numeri di telefono dei non utenti e che il numero di telefono di un non utente costituisce un dato personale⁽⁸²⁾⁽⁸³⁾.
68. L'autorità capofila ha accertato nel progetto di decisione (a differenza delle precedenti conclusioni)⁽⁸⁴⁾ che, a causa delle informazioni aggiornate e degli elementi aggiuntivi forniti⁽⁸⁵⁾, e in particolare il chiarimento dell'esistenza e dell'uso di un «*hash di notifica*», il risultato della procedura di «lossy hashing» non costituisce un dato personale. La constatazione secondo cui WhatsApp IE non ha rispettato l'obbligo di cui all'articolo 14, RGPD, non è stata inficiata da questa nuova conclusione, ma la portata di tale violazione è stata ridotta, il che ha indotto l'autorità capofila a ridurre la sanzione pertinente da un importo compreso tra 75 milioni di EUR e 100 milioni di EUR a un importo compreso tra 30 milioni di EUR e 50 milioni di EUR.

6.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

69. Nella sua obiezione, l'AC DE non concorda con la conclusione dell'autorità capofila nel progetto di decisione di cui al paragrafo 68. Contrariamente a quanto concluso dall'autorità capofila, l'AC DE

⁽⁷⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 341.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. «Esempi di buone prassi», Linee guida sulla trasparenza, pag. 8.

⁽⁸⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 40.

⁽⁸¹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 147.

⁽⁸²⁾ Progetto di decisione, paragrafo 101.

⁽⁸³⁾ Poiché non fanno parte della controversia in esame, l'EDPB non analizzerà tali conclusioni e quindi la posizione espressa da WhatsApp IE.

⁽⁸⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafo 103.

⁽⁸⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 40.

federale sostiene che il numero di telefono dei non utenti costituisce un dato personale anche dopo il «lossy hashing».

70. L'AC DA sostiene che non è comprensibile in che modo i nuovi fatti presentati da WhatsApp IE sull'«hash» di notifica abbiano indotto l'AC IE, nella fase decisionale, a ribaltare la precedente conclusione formulata nella fase dell'indagine, in cui ha concluso che terzi possono identificare indirettamente il non utente.
71. L'AC DE sostiene che l'autorità capofila si è erroneamente concentrata sugli elementi soggettivi presentati da WhatsApp IE, in quanto *«la valutazione giuridica dell'esistenza di dati personali in questo caso non dipende soltanto dal modo in cui il titolare del trattamento determina l'uso dei dati esistenti per se stesso in quel momento»* ⁽⁸⁶⁾.
72. L'obiezione sostiene che non tutti i numeri possibili dal punto di vista computazionale sono effettivamente assegnati. Pertanto, il «lossy hash» si riferisce non a un minimo ma a un massimo di 16 numeri. Inoltre, se sono conservati dati aggiuntivi insieme al «lossy hash», il numero di persone rappresentate dai numeri di telefono associati può essere ridotto in quanto gli interessati che non corrispondono a tali dati aggiuntivi possono essere esclusi. Se, ad esempio, come osserva l'AC DE, è conservato anche il genere, è possibile dividere questi 16 almeno per metà.
73. L'obiezione fa valere che il numero di un non utente potrebbe essere ricostruito associandolo a valori comparativi, recuperandolo mediante tabelle arcobaleno o combinando un gran numero di particolari con il medesimo valore «hash».
74. L'AC DE afferma che gli «hash» sono intrinsecamente con perdita e che l'esistenza di «hashing» *senza perdita* non può essere applicata al concetto di «hash». Inoltre, il ruolo del «salt» descritto nella procedura di «lossy hashing» non è chiaro. Un «salt» fisso, una volta reso noto, non aumenterebbe la difficoltà della forza bruta, non dovrebbe essere denominato *salt* e non svolge alcun ruolo evidente nell'aumentare la sicurezza del processo.
75. L'AC DE sostiene che l'esame del decisore si basa unicamente sul «lossy hash», mentre altri parametri pertinenti sono memorizzati nell'elenco. Ne consegue pertanto l'incompletezza della valutazione e quindi un risultato falso. Secondo l'AC DE, invece, la procedura non porta a dati non personali, in quanto i «lossy hash» sono memorizzati nell'elenco dei non utenti.
76. Inoltre, rileva che l'«hash» di notifica non è stato ancora esaminato dall'autorità capofila. Allo stesso tempo, secondo l'AC DE, l'«hash» di notifica è sufficiente per individuare i contatti senza dover disporre di un elenco di «lossy hash». I dati personali sono invece inviati a 15 utenti non coinvolti.
77. La corretta valutazione, secondo l'AC DE, porrebbe la questione della liceità del trattamento dei dati. Essa sostiene che non sarebbe applicabile alcuna base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, che prevede la necessità. Pertanto, la corretta valutazione condurrebbe molto probabilmente a un livello di sanzione pecuniaria più elevato. Per quanto riguarda la necessità, l'AC DE sostiene che la procedura non è necessaria per la funzione «sync» né è *«congeniale per la protezione dei dati»*, in quanto i dati sono conservati per un periodo di tempo indefinito senza alcun beneficio tangibile per gli utenti e i non utenti. Inoltre, non è chiaro quando gli elenchi di «lossy hash» sono cancellati.
78. Infine, nella sua obiezione l'AC DE sostiene che la decisione pone un rischio elevato di lacune significative nella protezione degli interessati, in quanto l'ingerenza nei diritti dei non utenti dovuta alla funzione Contatti è già forte (considerando anche che i non utenti sono di fatto difficilmente in

⁽⁸⁶⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 11.

grado di esercitare i propri diritti) e, se il trattamento rimanesse senza conseguenze, incoraggerebbe altre parti a introdurre procedure analoghe.

79. L'AC FR sostiene nella sua obiezione che, nonostante i dettagli forniti nel progetto di decisione in merito alle osservazioni di WhatsApp IE in risposta al progetto di relazione, e le informazioni sintetizzate sopra al paragrafo 68, il «lossy hash» del numero di telefono costituisce ancora un dato personale ed è pertanto soggetto al regolamento generale sulla protezione dei dati.
80. Secondo l'AC FR, il processo descritto è un trattamento di pseudonimizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, RGPD, e non equivale all'anonimizzazione nella misura in cui WhatsApp IE, utilizzando informazioni aggiuntive, potrebbe identificare l'interessato al quale si riferisce il «lossy «hash»». La conservazione del «lossy «hash»» in relazione ai dati dell'utente presso il quale è stato raccolto l'elenco dei contatti potrebbe portare a dedurre il grafico sociale dell'utente stesso e a recuperare il numero di telefono del non utente o a stabilire un collegamento tra gli utenti quando il non utente crea un account.
81. Inoltre, l'AC FR ritiene che la quantità di numeri collegati (minimo 16) sia teorica. In realtà, questa cifra sarà notevolmente inferiore, tenendo conto del fatto che WhatsApp IE dispone di informazioni aggiuntive per recuperare l'interessato associato al «lossy «hash»». Sottolinea inoltre che l'algoritmo ██████ è stato considerato obsoleto.
82. Per di più, l'obiezione fa valere che la considerazione dell'autorità capofila secondo cui i dati sono anonimi l'ha indotta a ridurre l'importo della sanzione pecuniaria prevista⁽⁸⁷⁾ e incide quindi sull'effetto dissuasivo della decisione.
83. Infine, l'AC FR afferma che il progetto di decisione rappresenta un rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. La decisione non può garantire l'effettivo rispetto della protezione dei dati personali dei residenti europei, in quanto comporta una riduzione della sanzione pecuniaria. Inoltre, escluderebbe il «lossy «hash»» dall'ambito di applicazione materiale del RGPD e impedirebbe qualsiasi controllo sul suo utilizzo nel trattamento successivo, in particolare nel caso in cui i dati siano trasmessi a terzi.

84. Nella sua obiezione, l'AC PT non concorda con la conclusione dell'autorità capofila di cui al paragrafo 68, secondo cui il numero di telefono del non utente dopo la procedura di «lossy hashing» non costituisce più un dato personale e la sua interpretazione dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, RGPD, all'elenco dei non utenti dopo la procedura di «lossy hashing» differisce da quella dell'AC IE.
85. In risposta alle osservazioni di WhatsApp IE, l'AC PT afferma che la finalità del trattamento non determina se i dati possano essere considerati personali. Analogamente, non importa se WhatsApp IE persegua un interesse a identificare i non utenti. Occorre piuttosto verificare se l'informazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, RGPD. In questo caso, secondo l'AC PT, si tratta di dati personali in quanto è possibile individuare i non utenti ricostruendo il loro numero di telefono con un grado di incertezza relativamente basso.
86. L'AC PT sostiene in primo luogo che il «lossy «hash»» mantiene un livello di identificabilità non affatto trascurabile. Il «lossy «hash»» ha una potenziale associazione con un massimo di 16 numeri e non con un minimo di 16 numeri. Inoltre, il processo è ripetitivo e il «salt» è costante, pertanto il processo

⁽⁸⁷⁾ Cfr. il progetto di decisione, paragrafo 747.c.

applicato ripetutamente allo stesso numero di telefono produrrà sempre lo stesso «lossy «hash»» senza casualità.

87. Secondo l'AC PT, se WhatsApp IE arrivasse a conoscere i 15 numeri di telefono che condividono lo stesso «lossy «hash»», il numero di telefono rimanente sarebbe completamente rivelato, in particolare perché la quantità di informazioni già in possesso della società lo consente senza dover ricorrere a terzi per reinserire molti dei numeri di telefono inizialmente cancellati. È pertanto possibile individuare alcuni non utenti ricostruendone il numero di telefono.
88. L'AC PT sostiene che per questo motivo il «lossy hashing» non garantisce effettivamente l'anonimizzazione dei dati, considerando anche che i mezzi summenzionati siano ragionevoli, ai sensi del considerando 26, RGPD, in quanto sono immediatamente a disposizione di WhatsApp IE senza richiedere tempi e comportare costi eccessivi.
89. Inoltre, l'AC PT sottolinea che la vasta rete di contatti tra gli utenti e tra utenti e non utenti a disposizione di WhatsApp IE rappresenta un'importante fonte supplementare di informazioni che aumenta le possibilità di identificabilità. Sottolinea inoltre che, come indicato dall'autorità capofila, la possibilità per le autorità di contrasto di accedere a questa fonte di informazioni relative alle relazioni interpersonali, una volta applicata la procedura di «lossy hashing» ai numeri di telefono, conferma l'identificabilità.
90. Infine, l'AC PT deduce che i «lossy «hash»» sono dati personali *«(...) perché contengono un'elevata componente di identificabilità, considerando l'enorme quantità di informazioni detenute da [WhatsApp IE], nella misura in cui consentono un uso ragionevole di mezzi per riprodurre numeri di telefono cancellati»* ⁽⁸⁸⁾.
91. Facendo propria questa teoria, l'AC PT sostiene che i dati in questione sono soggetti al RGPD anche per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 12 e 14 del medesimo regolamento. Non concorda pertanto con le conclusioni dell'autorità capofila in merito all'assenza di violazione dell'articolo 14, RGPD, per quanto riguarda i numeri di telefono convertiti in «lossy «hash»» e la riduzione della sanzione pecuniaria nel paragrafo 747, lettera c), del progetto di decisione. In base all'obiezione, la violazione dell'articolo 14, RGPD, sarebbe estesa anche al trattamento effettuato *dopo* la procedura di «lossy hashing», con particolare attenzione al periodo di conservazione dell'elenco dei non utenti.
92. Infine, l'AC PT afferma che la conclusione contenuta nel progetto di decisione pone un grave rischio per i diritti e le libertà degli interessati in quanto esclude i dati dall'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare quando il trattamento comporta problemi di legittimità che dovevano essere affrontati in un prossimo futuro. Inoltre, la decisione creerebbe un precedente molto grave relativo al nucleo essenziale del quadro giuridico in materia di protezione dei dati.

93. Nella sua obiezione l'AC HU afferma che il progetto di decisione specifica che i numeri di telefono dei non utenti sono considerati dati personali prima e dopo la procedura di «lossy hashing», contrariamente alle conclusioni dell'autorità capofila riportate nel paragrafo 68.

⁽⁸⁸⁾ Obiezione dell'AC PT, paragrafo 46.

94. Pertanto, l'AC HU sostiene che lo scenario delineato nel progetto di decisione secondo cui WhatsApp IE potrebbe, su richiesta, ottenere l'identificazione indiretta del non utente ⁽⁸⁹⁾ rimane valido in quanto il numero di telefono memorizzato in forma «hash» (con WhatsApp IE che conosce la relativa chiave e quindi può decrittarlo) è un dato personale pseudonimo. In tal modo, il contatto con una persona specifica può essere ripristinato. Mentre, secondo l'AC HU, il numero di telefono è solo un dato tecnico, il contatto con altri lo rende un dato personale per WhatsApp IE.
95. Inoltre, l'AC HU ricorda che, affinché i dati non siano anonimi, non è necessario che il titolare del trattamento disponga di tutti i dati necessari per una reidentificazione, purché possa avere accesso ai dati che la consentono. Essa sostiene che con i dati anonimi non è possibile prendere decisioni mirate ai singoli utenti. Se ciò è possibile nel caso in esame, non è corretto concludere che i dati sono anonimi. Pertanto, sarebbe un grave errore concludere che il regolamento generale sulla protezione dei dati non si applica ai dati utilizzati per un'operazione che consente, in ultima analisi, l'identificazione univoca degli utenti. Alla luce di quanto precede, l'AC HU afferma che, a seguito della procedura di «lossy hashing», i numeri di telefono dei non utenti costituiscono dati personali.
96. Inoltre, l'AC HU sostiene che fornire informazioni a norma dell'articolo 14, RGPD, ai non utenti sul sito web di WhatsApp IE non è appropriato, in quanto essi potrebbero non essere a conoscenza dell'esistenza del servizio e non è possibile dimostrare che i non utenti siano pienamente informati del fatto che sono interessati dal trattamento di WhatsApp IE, in quanto non si può presumere che abbiano interesse a consultare il sito web di WhatsApp.
97. L'AC HU ritiene inoltre che il trattamento dei dati dei non utenti sia eccessivo e violi pertanto il principio della minimizzazione dei dati. Solo quando un non utente diventa utente il trattamento ha una finalità, vale a dire solo a quel punto WhatsApp IE ha la finalità reale di conservare il numero di telefono dei non utenti. Nel contempo, secondo l'obiezione, si potrebbe ottenere lo stesso risultato se WhatsApp IE confrontasse periodicamente la banca dati «hash» dei numeri di telefono degli utenti con l'elenco dei contatti per verificare se l'utente conosce una persona che si è registrata dopo il controllo precedente. Pertanto, WhatsApp IE non avrebbe bisogno di conservare costantemente tutti i dati dei non utenti. L'AC HU propone quindi di constatare un'ulteriore violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD.
98. Infine, l'AC HU sostiene che la mancata constatazione comprometterebbe i diritti alla protezione dei dati degli interessati, in quanto la creazione di un falso precedente pregiudicherebbe la possibilità di far valere ed esercitare i diritti individuali.

99. Nella sua obiezione, l'AC NL non concorda con la conclusione secondo cui i dati dei non utenti dopo il metodo della procedura di «hashing» non sono più dati personali, contestando la conclusione del progetto di decisione riportata al paragrafo 68. A suo avviso, il processo comporta la pseudonimizzazione dei dati, piuttosto che la loro anonimizzazione.
100. Secondo l'AC NL, la parte tecnica del progetto di decisione contiene errori e si basa eccessivamente sulle dichiarazioni di WhatsApp IE in merito alla presunta difficoltà tecnica di riottenere un numero di telefono da un «lossy hash». L'AC NL osserva che il progetto di decisione fa erroneamente riferimento a un unico valore «hash» condiviso da almeno 16 numeri, mentre dovrebbe essere «al massimo» 16 numeri, e sottolinea, ad esempio, che in molti casi solo un numero di telefono sui 16

⁽⁸⁹⁾ Questo scenario è illustrato al paragrafo 66 del progetto di decisione e fa riferimento alla possibilità, da parte di WhatsApp IE, su richiesta di un'autorità competente, di ottenere l'identificazione indiretta del non utente interessato sottoponendo qualsiasi numero di cellulare fornito dall'autorità al processo di nuovo utente al fine di identificare gli utenti esistenti che hanno il numero nelle loro rubriche.

possibili sarà trattato da WhatsApp IE. Nel caso in cui più numeri rientrino effettivamente nello stesso intervallo, una gran parte può già essere nota nella funzione Contatti.

101. Inoltre, l'AC NL sostiene che il sistema di «hashing» applicato da WhatsApp IE è vulnerabile a un attacco per forza bruta. Ad esempio, nei Paesi Bassi sono stati rilasciati 54 milioni di numeri di cellulare. La redazione di una tabella di consultazione dura circa tre minuti con un hardware uscito nel 2017, cosa che, secondo l'AC NL, è ben alla portata delle capacità di WhatsApp IE. L'AC NL teme inoltre che in tutte le operazioni venga utilizzato un unico valore di «salt» costante, il che rende l'attacco per forza bruta «un'operazione economica». Pertanto, secondo l'AC NL, WhatsApp IE è in grado di passare dal valore ««hash»» a uno o più numeri di cellulare, senza sforzi irragionevoli.
102. L'AC NL sostiene inoltre che WhatsApp IE, molto probabilmente, è consapevole del fatto che il «lossy hash» è un identificatore pseudonimo, in quanto viene descritta una pratica in base alla quale essa associa i dati dei clienti che hanno l'app con i dati della rubrica del dispositivo dei clienti per trovare altri numeri di telefono che coincidono con gli utenti.
103. Inoltre, secondo l'obiezione, un'autorità di contrasto potrebbe, nell'ambito di un'indagine penale, richiedere a WhatsApp IE di applicare la procedura di «lossy hashing» a un numero di telefono e di fornire tutti gli utenti associati collegati a tale «hash» (potenziali associati conosciuti). Questi potenziali associati potrebbero quindi essere oggetto di ulteriori indagini.
104. Inoltre, l'AC NL sostiene che, considerati i recenti progressi nell'analisi dei grafici dei social network, può risultare possibile un aumento o una reidentificazione. Se più numeri di telefono appartengono a un unico «hash», questo grafico può essere utilizzato per separare gli «hash» identici in persone diverse.
105. In base alla conclusione dell'AC NL, la valutazione errata porta alla conclusione che l'impatto delle attività di trattamento sui non utenti è piuttosto limitato e che, anche se è accertata una mancanza di conformità per quanto riguarda la trasparenza nei confronti dei non utenti, sarebbe sufficiente solo una lieve modifica delle informative per porre rimedio alla violazione. Al contrario, secondo l'AC NL, il trattamento dei dati dei non utenti non si ferma dopo l'applicazione dei suddetti metodi di «lossy hashing» e il regolamento generale sulla protezione dei dati deve continuare ad applicarsi (anche alla luce della pertinente giurisprudenza della CGUE), il che potrebbe comportare maggiori modifiche all'informativa sulla privacy rispetto a quanto previsto nell'appendice C del progetto di decisione. L'AC NL esprime pertanto preoccupazioni per il fatto che l'autorità capofila potrebbe non prendere in considerazione misure adeguate nei confronti di WhatsApp IE per garantire la trasparenza nei confronti dei non utenti.
106. Secondo l'AC NL, di conseguenza, modificare la conclusione del progetto di decisione di cui al paragrafo 68 significherebbe che il trattamento successivo è disciplinato dal regolamento generale sulla protezione dei dati e che WhatsApp IE deve garantire la conformità al RGPD e la riduzione dei rischi per i diritti e gli interessi dei non utenti. In particolare, ciò inciderebbe sulla portata degli obblighi di WhatsApp IE nell'ambito dell'ordine proposto dell'autorità capofila in quanto, alla luce dell'articolo 14, RGPD, anche i non utenti dovrebbero ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati da parte di WhatsApp IE anche se non sono clienti del servizio.
107. Inoltre, l'AC NL sostiene che WhatsApp IE dovrebbe informare anche i non utenti del successivo trattamento dei loro dati, in conformità all'articolo 12, RGPD. Ad esempio, se i dati oggetto di «hashing» del non utente dovessero essere utilizzati da terzi, l'articolo 14, paragrafo 1, RGPD, prescriverebbe che ciò deve rispecchiarsi nelle informazioni da fornire agli interessati.

108. Inoltre, secondo l'obiezione dell'AC NL, la potenziale cerchia di persone interessate è notevolmente più ampia di quanto previsto dall'autorità capofila. Essa ritiene che la conclusione di cui sopra incida anche sulla portata delle misure correttive proposte dall'autorità capofila, sostenendo inoltre che può aumentare l'impatto e la gravità delle violazioni e quindi giustificare sanzioni più elevate.
109. L'AC NL sottolinea che il progetto di decisione crea il rischio che i dati personali dei non utenti dopo il «lossy hashing» non siano più protetti dall'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. I non utenti avrebbero una finestra molto limitata di possibilità di esercitare i loro diritti e le eventuali restrizioni giuridiche, previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati, per archiviare, trasferire o utilizzare dopo il «lossy hashing» non troverebbero applicazione.
110. L'AC NL sostiene che creerebbe inoltre un precedente giuridico per altre organizzazioni e circostanze su ciò che sarebbe di fatto sufficiente per rendere anonimi i dati personali. Altri titolari del trattamento potrebbero trattare dati personali senza rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati, in quanto supporrebbero di essere in possesso di dati anonimi a seguito della procedura di cui sopra, mentre trattano effettivamente dati personali.

111. Nella sua obiezione, l'AC IT esprime disaccordo con la conclusione raggiunta dall'AC IE nella fase decisionale (discostandosi da quelle raggiunte nella fase dell'indagine), secondo cui non vi è alcuna violazione dell'articolo 14, RGPD, per quanto riguarda il trattamento dei dati dei non utenti a seguito dell'applicazione della cosiddetta procedura di «lossy hashing».
112. Secondo l'AC IT, i dati dei non utenti raccolti da WhatsApp IE attraverso l'accesso alle rubriche degli utenti con il loro consenso devono essere considerati dati personali sia al momento della conservazione in chiaro sia dopo l'applicazione del cosiddetto «lossy hashing». Essa sostiene che i dati criptati devono essere considerati pseudonimizzati e non anonimizzati, pertanto si tratta incontestabilmente di dati personali.
113. Tale conclusione, secondo l'AC IT, non è inficiata dall'osservazione di WhatsApp IE secondo cui *«la decriptazione di ingegneria inversa utilizzata da [WhatsApp IE] per presentare agli utenti il numero di non utenti che hanno aderito al servizio non consente di identificare un numero individuale perché rivela una serie di sedici numeri di telefono»* ⁽⁹⁰⁾, né dall'affermazione secondo cui gli utenti sono informati mediante «hashing» di notifica piuttosto che attraverso il «lossy hashing». Piuttosto, secondo l'AC IT, ciò costituisce un ulteriore motivo per sostenere che sono effettivamente trattati dati personali.
114. L'AC IT sostiene che tali considerazioni sono pertinenti per la sussistenza di una violazione dell'articolo 14, RGPD, e per il calcolo dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria (poiché è stata ridotta dall'AC IE alla luce delle conclusioni raggiunte al riguardo).
115. Infine, l'AC IT afferma che la decisione presenta un rischio significativo per i diritti e le libertà degli interessati in quanto pregiudica il loro diritto di essere informati e anche a causa della misura correttiva sproporzionata.

6.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

116. La posizione finale adottata dall'AC IE era di non dare seguito a nessuna delle obiezioni ⁽⁹¹⁾. Tuttavia, nella risposta composita, l'AC IE ha dichiarato di ritenere le obiezioni pertinenti e motivate. Riconosce

⁽⁹⁰⁾ Obiezione dell'AC IT, pag. 3.

⁽⁹¹⁾ Lettera al segretariato dell'EDPB del 2 giugno 2021, paragrafo 2.

la questione comune, vale a dire che i dati devono essere considerati pseudonimizzati piuttosto che resi anonimi, e tiene conto delle modalità proposte per ottenere l'identificazione. L'autorità capofila fa inoltre il punto delle preoccupazioni espresse dalle autorità di controllo interessate in merito al «salt», secondo cui la quantità di 16 numeri rappresentata dal «lossy hash» non è in pratica un minimo, ma piuttosto un massimo e WhatsApp IE dispone di una vasta rete di contatti tra utenti e non utenti ⁽⁹²⁾.

117. Alla luce di quanto precede, l'autorità capofila sostiene che, sebbene sia teoricamente possibile considerare anonimo il valore «hash» a 39 bit, il fatto di considerare isolatamente il valore «hash» non tiene conto dei rischi presenti nell'ambiente di trattamento che potrebbero consentire la reidentificazione degli interessati ⁽⁹³⁾. Inoltre, in risposta alle osservazioni di WhatsApp IE che respingono le obiezioni come teoriche affermando che non individuano i motivi per cui WhatsApp IE potrebbe voler reidentificare i non utenti, l'autorità capofila afferma che non è insolito basarsi su scenari ipotetici per individuare i rischi di reidentificazione e che la motivazione non incide sulla capacità tecnica di reidentificare un insieme di dati. Tuttavia, essa afferma che la motivazione sarà pertinente per valutare se i mezzi individuati possano ragionevolmente essere utilizzati.
118. Inoltre, l'autorità capofila fa riferimento al parere 05/2014 del WP29 ⁽⁹⁴⁾ e sottolinea che, poiché l'insieme di dati conservati contiene collegamenti dal valore «hash» agli utenti del servizio, esso presenta un «*rischio maggiore di zero che alcuni non utenti possano essere reidentificati per deduzione, correlazione o individuazione*» ⁽⁹⁵⁾. Tuttavia, sottolinea altresì che in molti degli scenari presentati dalle autorità di controllo interessate i dati ausiliari sono il numero di telefono del non utente stesso, creando in tal modo un'argomentazione alquanto circolare. Essa sostiene inoltre che un approccio a rischio zero potrebbe portare a un numero molto limitato, se non addirittura inesistente, di processi di anonimizzazione. L'autorità capofila si chiede se tale risultato fosse stato previsto dal legislatore.
119. Infine, alla luce di quanto precede, l'autorità capofila conclude che le autorità di controllo interessate non hanno fornito argomentazioni valide per concludere che il processo sia insufficiente per rendere anonimi i dati, e le risposte di WhatsApp IE non sono sufficientemente sviluppate per sostenere che il processo è sufficiente a rendere anonimi i dati in ogni caso ⁽⁹⁶⁾. Pertanto, concorda con le preoccupazioni espresse dalle autorità di controllo interessate in relazione alla potenziale conclusione, che ha un impatto molto significativo a titolo di precedente, ma rimane preoccupata che la conclusione inversa in base alle diverse ipotesi proposte dalle autorità di controllo interessate potrebbe non essere suffragata in caso di impugnazione in tribunale.
120. Inoltre, occorre rilevare che, prima di deferire la controversia al comitato, l'autorità capofila ha proposto, a titolo di compromesso, di modificare il progetto di decisione per mantenere soltanto la conclusione secondo cui WhatsApp IE tratta i dati personali di non utenti, soggetti quindi all'articolo 14, RGPD, e di eliminare tutti i riferimenti alla procedura di «lossy hashing», comprese le conclusioni associate.

⁽⁹²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 38 e segg.

⁽⁹³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 56.

⁽⁹⁴⁾ Parere 05/2014 del Gruppo di lavoro articolo 29 sulle tecniche di anonimizzazione (10 aprile 2014), WP216 («parere 05/2014 del WP29»).

⁽⁹⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 56.e.

⁽⁹⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 57.

6.4 Analisi dell'EDPB

6.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

121. L'obiezione dell'AC DE non concorda con la conclusione del decisore secondo cui la procedura di «lossy hashing» applicata al numero di telefono di un non utente non costituisce un dato personale, a causa della presenza di diversi fattori che consentono l'identificazione degli interessati. L'AC DE afferma che, ove accolta, tale obiezione condurrebbe a una conclusione diversa per quanto riguarda la natura dei dati summenzionati e solleverebbe anche dubbi in merito alla liceità del trattamento, il che potrebbe portare alla constatazione di un'ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, nonché molto probabilmente all'adozione di misure amministrative diverse. Pertanto, poiché esiste un nesso diretto tra l'obiezione e la sostanza del progetto di decisione in questione, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
122. L'AC DE evidenzia inoltre la presenza di errori di fatto e di diritto relativi all'analisi della procedura di «lossy hashing» nel progetto di decisione. Inoltre, l'obiezione dell'AC DE fa riferimento al modo in cui il progetto di decisione dovrebbe essere modificato, sostenendo che, poiché ritiene che *«[n]essuna delle basi giuridiche dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, che richiede la necessità sarebbe applicabile»* al trattamento dei dati pseudonimizzati, ciò porterebbe *«a un risultato diverso e quindi molto probabilmente a misure amministrative diverse e a un livello di sanzione pecuniaria più elevato»* ⁽⁹⁷⁾.
123. L'obiezione sostiene che il progetto di decisione, se non fosse modificato in questo caso, comporterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in quanto il fatto di non considerare a torto i dati come dati personali creerebbe *«una notevole lacuna nella protezione degli interessati in tutta Europa»*. Inoltre, *«incoraggerebbe altri fornitori/parti responsabili a introdurre una procedura analoga»*, impedendo così agli interessati di esercitare i loro diritti ⁽⁹⁸⁾. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia motivata.
124. Su tale base, l'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC DE sia pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.
125. WhatsApp IE ritiene che nessuna delle obiezioni riguardanti la procedura di «lossy hashing» sia pertinente né sufficientemente motivata per soddisfare il criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD. Per quanto riguarda la motivazione delle obiezioni di cui sopra, WhatsApp IE ribadisce quanto già spiegato nelle sue osservazioni in merito al motivo per cui i numeri di telefono dei non utenti non possono essere reidentificati ⁽⁹⁹⁾. Per quanto riguarda la dimostrazione della rilevanza del rischio in tali obiezioni, WhatsApp IE sostiene che dette obiezioni sollevano solo *«preoccupazioni vaghe e infondate»*, dal momento che i dati oggetto di «lossy hashing» non sono considerati dati personali. L'EDPB ritiene tuttavia che tali obiezioni siano invece adeguatamente motivate e ricorda che la valutazione del merito dell'obiezione è effettuata separatamente, una volta accertato che quest'ultima soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD ⁽¹⁰⁰⁾. Pertanto, poiché le argomentazioni presentate riguardano il merito dell'obiezione, l'EDPB non recede per quanto riguarda la valutazione

⁽⁹⁷⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 11.

⁽⁹⁸⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 12.

⁽⁹⁹⁾ Più specificamente, WhatsApp IE sostiene che le obiezioni delle autorità di controllo interessate non siano sufficientemente motivate in quanto si basano *«a) su errori di caratterizzazione del processo, b) scenari ipotetici e non suffragati che non consentono l'identificazione del non utente, anche in un modo che soddisfi il test esposto nel caso Breyer, e c) dichiarazioni inesatte secondo cui sarebbero a disposizione di WhatsApp Ireland determinate informazioni e mezzi per consentire l'identificazione del non utente»* (osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi da 24.2 a 24.8).

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. nota 21 sopra.

del rispetto del criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24. Ciò vale per tutte le obiezioni analizzate nella presente sottosezione.

126. Nella sua obiezione, l'**AC FR** afferma di non essere d'accordo con la conclusione dell'autorità capofila riportata nel paragrafo 68. Essa fa valere che la constatazione secondo cui il «lossy hash» non era un dato personale ha indotto l'autorità capofila a ridurre l'importo della sanzione pecuniaria inizialmente prevista e, pertanto, esprime preoccupazione in merito alla conformità con il RGPD della misura proposta dall'autorità capofila. Poiché esiste un nesso diretto tra l'obiezione e la sostanza del progetto di decisione in questione, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
127. L'EDPB, inoltre, considera l'obiezione «*motivata*», in quanto segnala errori di fatto nel progetto di decisione. A tale riguardo, l'obiezione dell'AC FR sottolinea che, secondo il progetto di decisione, il regolamento generale sulla protezione dei dati non si applica nella misura in cui la procedura di «lossy hash» ha comportato l'anonimizzazione dei dati, mentre dovrebbero essere qualificati come dati pseudonimizzati. Inoltre, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC FR dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati posti dal progetto di decisione, in quanto l'AC FR sostiene che, se non accolta, tale decisione comprometterebbe «*l'effettivo rispetto dei diritti degli interessati*». Inoltre, l'obiezione fa riferimento all'assenza dell'effetto dissuasivo della sanzione. Infine, l'AC FR ritiene che l'adozione di tale decisione escluderebbe i dati in questione dall'ambito di applicazione materiale del regolamento generale sulla protezione dei dati e, di conseguenza, impedirebbe qualsiasi controllo futuro su questo tipo di dati ⁽¹⁰¹⁾.
128. Su tale base, l'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC FR sia un'obiezione pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.
129. Secondo l'obiezione dell'**AC PT**, il fatto che i dati oggetto della procedura di «lossy hash» non sono anonimizzati comporterebbe un'ulteriore violazione dell'articolo 14, RGPD, a causa della mancanza di informazioni relative al trattamento dei dati dei non utenti dopo la procedura di «lossy hashing». L'AC PT dichiara di non essere d'accordo con le conclusioni raggiunte dall'autorità capofila nel progetto di decisione. Tale obiezione riguarda pertanto la questione «*se sussista una violazione del RGPD*». Inoltre, poiché esiste un nesso diretto tra l'obiezione e la sostanza del progetto di decisione in questione, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
130. Inoltre, l'EDPB rileva che l'obiezione dell'AC PT fa riferimento a errori giuridici nel progetto di decisione, vale a dire l'opinione dell'autorità capofila secondo la quale il risultato della procedura di «lossy hashing» non costituisca un dato personale e che pertanto non vi sia alcuna violazione dell'articolo 14, RGPD, dopo l'applicazione della procedura di «lossy hashing». Inoltre, l'AC PT spiega come la constatazione che il «lossy hashing» non garantisce l'anonimizzazione dei dati porterebbe a una conclusione diversa (vale a dire un'ulteriore violazione dell'articolo 14, RGPD). Inoltre, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC PT dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi che il progetto di decisione pone per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati poiché, a tale riguardo, l'AC PT spiega che ciò equivarrebbe a «*eliminare la protezione giuridica e le garanzie degli interessati che potrebbero essere identificati*» e creerebbe «*un precedente molto grave relativo al nucleo essenziale del quadro giuridico in materia di protezione dei dati*» ⁽¹⁰²⁾.
131. Su tale base, l'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC PT sia pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

⁽¹⁰¹⁾ Obiezione dell'AC FR, pagg. 1-2.

⁽¹⁰²⁾ Obiezione dell'AC PT, paragrafo 55.

132. L'obiezione dell'**AC HU** riguarda sia «*la sussistenza o meno di una violazione del RGPD*» sia «*la conformità o meno al RGPD della misura proposta dall'autorità di controllo capofila*». L'obiezione dell'AC HU si riferisce alla mancanza di conclusioni sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e si oppone alle conclusioni contenute nel progetto di decisione sul metodo appropriato che WhatsApp IE deve utilizzare per fornire informazioni ai non utenti. Poiché esiste un nesso diretto tra l'obiezione e la sostanza del progetto di decisione in questione, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
133. Inoltre, l'EDPB rileva che l'AC HU ha adeguatamente giustificato la necessità di modificare il progetto di decisione. A tale riguardo, l'AC HU ha sottolineato che i dati sono valutati erroneamente come anonimi, che non vi sono prove che i non utenti siano informati del trattamento del loro numero di telefono e che il trattamento di tali dati è eccessivo rispetto alla finalità per la quale sono trattati. Pertanto, l'AC HU spiega come la constatazione che la procedura di «lossy hashing» non garantisce l'anonimizzazione dei dati porterebbe a una conclusione diversa (vale a dire un'ulteriore violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD, e alla necessità di informare adeguatamente i non utenti in merito a tale trattamento). Inoltre, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC HU dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione, in quanto l'AC HU spiega che ciò pregiudicherebbe l'applicabilità dei diritti degli interessati a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, renderebbe impossibile per gli interessati non utenti esercitare i loro diritti di cui al RGPD e «*potrebbe creare un falso precedente (...) per un numero imprevedibile di interessati*» ⁽¹⁰³⁾.
134. Su tale base, l'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC HU sia pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.
135. L'obiezione dell'**AC NL** sostiene che WhatsApp IE non ha informato i non utenti in merito alle operazioni di trattamento effettuate dopo la procedura di «lossy hashing» e sottolinea la mancanza di misure correttive nel progetto di decisione. Pertanto questa obiezione riguarda sia «*la sussistenza o meno di una violazione del RGPD*» sia «*la conformità o meno al RGPD dell'azione prevista*». Poiché esiste un nesso diretto tra l'obiezione e la sostanza del progetto di decisione in questione, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
136. Inoltre, l'EDPB rileva che l'AC NL ha adeguatamente giustificato la necessità di modificare il progetto di decisione. A tale riguardo, l'obiezione dell'AC NL afferma che il progetto di decisione non ha sufficientemente valutato la dichiarazione di WhatsApp IE relativa alla presunta difficoltà tecnica di recuperare un numero di telefono da un «lossy hash». Pertanto, l'AC NL spiega come la constatazione che la procedura di «lossy hashing» non garantisce l'anonimizzazione dei dati porterebbe a una conclusione diversa per quanto riguarda sia la portata degli obblighi di cui agli articoli 12 e 14, RGPD, sia le misure correttive (ingiunzione a conformare il trattamento e sanzione amministrativa pecuniaria). Infine, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC NL dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione, in quanto spiega in che modo una siffatta decisione impedirebbe agli interessati non utenti di far valere i loro diritti di cui al RGPD e creerebbe un precedente giuridico ⁽¹⁰⁴⁾.
137. Su tale base, l'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC NL sia pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.
138. L'obiezione dell'**AC IT** riguarda sia «*la sussistenza o meno di una violazione del RGPD*» sia «*la conformità o meno al RGPD della misura prevista*». In tale obiezione, l'AC IT ritiene infatti che il progetto di decisione dovrebbe essere modificato per includere un'ulteriore violazione dell'articolo 14, RGPD, per quanto riguarda il trattamento dei dati oggetto di «lossy hashing», e suggerisce di riesaminare le misure correttive previste che sono state inizialmente ridotte a causa della

⁽¹⁰³⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 5.

⁽¹⁰⁴⁾ Obiezione dell'AC NL, pagg.1-8.

143. WhatsApp IE spiega che questa tabella è utilizzata per selezionare gli utenti esistenti ai quali viene inviato un cosiddetto «hash di notifica» quando un nuovo utente accede al servizio. Questa selezione viene effettuata eseguendo la procedura di «lossy hashing» con il numero di telefono del nuovo utente e quindi inviando l'«hash di notifica» a tutti gli utenti che hanno caricato uno qualsiasi dei numeri che sono rappresentati dal «lossy hash», a esso collegati nella tabella di cui sopra. Quando l'applicazione di WhatsApp IE sul dispositivo di un utente riceve un «hash» di notifica, creerà un «hash» di notifica equivalente degli utenti nella sua rubrica per confrontare se il nuovo utente fa parte dei contatti presenti nella sua rubrica, nel qual caso avvia una richiesta «sync» ⁽¹⁰⁹⁾.
144. Al fine di valutare se quelli sopra descritti costituiscano dati personali, e anche in considerazione delle osservazioni di WhatsApp IE in relazione al progetto di decisione e alle obiezioni, l'EDPB ricorda la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, RGPD ⁽¹¹⁰⁾ e i chiarimenti forniti dal considerando 26, RGPD ⁽¹¹¹⁾.
145. In altre parole, WhatsApp IE deve analizzare se i dati siano stati trattati in modo tale da non poter più essere utilizzati per identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica mediante «*tutti i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati*» dal titolare del trattamento o da un terzo ⁽¹¹²⁾. Tale analisi deve tenere conto di fattori oggettivi, come richiesto dal considerando 26, RGPD, ma può e dovrebbe basarsi su ipotesi che consentano di comprendere la probabilità di una reidentificazione.
146. Nel caso in esame, sulla base delle informazioni disponibili, il rischio che i non utenti siano identificabili per deduzione, correlazione o individuazione non è solo «*maggiore di zero*», come riconosciuto dall'AC IE ⁽¹¹³⁾, ma è tale da poter concludere che i non utenti sono identificabili ai fini della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, RGPD. L'EDPB prende atto della dichiarazione di WhatsApp IE secondo cui «*non vi è alcun rischio di reidentificazione dei numeri di telefono originali da cui sono stati generati*» e «*[a]nche se vi fosse rischio di reidentificazione, i fattori applicabili al processo di anonimizzazione e alla creazione del «lossy hash» dimostrano chiaramente che tale rischio è stato ridotto a un livello inferiore a quello fissato dalla legge come livello di rischio accettabile*» ⁽¹¹⁴⁾. Tuttavia, l'EDPB ritiene, come illustrato di seguito, che, considerati i mezzi e i dati a disposizione di WhatsApp IE e che potrebbero ragionevolmente essere utilizzati, la sua capacità di individuare gli interessati sia troppo elevata per considerare l'insieme di dati come anonimi.
147. L'EDPB rileva che WhatsApp IE, nelle sue osservazioni, ha sostenuto che le obiezioni non espongono il motivo per cui potrebbe voler individuare i non utenti i cui numeri di telefono sono stati

⁽¹⁰⁹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 3.3; osservazioni di WhatsApp in relazione al «lossy hashing», paragrafo 9.

⁽¹¹⁰⁾ Articolo 4, paragrafo 1, RGPD: «*“dato personale”*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

⁽¹¹¹⁾ Considerando 26, RGPD: «*I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici*».

⁽¹¹²⁾ Parere 05/2014 del WP29, pag. 5.

⁽¹¹³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 56.e.

⁽¹¹⁴⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 25.9.

deliberatamente sottoposti a un processo finalizzato all'anonimizzazione ⁽¹¹⁵⁾. L'EDPB sottolinea come né la definizione né il considerando 26, RGPD, in quanto tali forniscano alcuna indicazione del fatto che né l'intenzione né la motivazione del titolare del trattamento o del terzo sono fattori pertinenti da prendere in considerazione nel valutare se l'insieme di dati in questione debba essere considerato o meno un dato personale ⁽¹¹⁶⁾. L'EDPB concorda con l'AC IE sul fatto che ciò che è rilevante ai fini dell'applicazione del RGPD, vale a dire la considerazione dei dati come «*personali*», è piuttosto se i dati si riferiscono a una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, e se il titolare del trattamento o un terzo abbiano la capacità tecnica di identificare un interessato in un insieme di dati ⁽¹¹⁷⁾. Questa possibilità può concretizzarsi indipendentemente dal fatto che tale capacità tecnica sia abbinata alla motivazione a reidentificare o a individuare un interessato.

148. Inoltre, l'EDPB sottolinea che deve essere considerato l'intero contesto del trattamento, in quanto «*l'insieme dei fattori obiettivi*» è rilevante per «*accertare la ragionevole probabilità di utilizzo di mezzi per identificare la persona fisica*» ⁽¹¹⁸⁾. Nella situazione specifica in esame, la creazione di una procedura di «*lossy hashing*» è solo una fase del processo e non può essere considerata isolatamente. Al contrario, il numero di telefono di qualsiasi utente che ha attivato la funzione Contatti e che aveva almeno un contatto non utente in quel momento sarà collegato al «*lossy hash*» creato dal numero di tale non utente ⁽¹¹⁹⁾. Il risultato è un «*elenco di non utenti*» conservato da WhatsApp IE ⁽¹²⁰⁾.
149. Come osservato dall'AC IE, il fatto di considerare isolatamente il valore «*hash*» non tiene conto dei «*rischi presenti nell'ambiente di trattamento che potrebbero consentire la reidentificazione degli interessati*» ⁽¹²¹⁾. È importante, quindi, valutare se il risultato dell'intero processo consenta di individuare, piuttosto che valutare una singola fase dello stesso. Per la possibilità di reidentificazione, occorre prendere in considerazione tutti i dati e le risorse a disposizione del titolare del trattamento o del terzo. In tale contesto, l'EDPB non ritiene che WhatsApp IE abbia dimostrato in modo conclusivo che l'ambiente di trattamento è soggetto a misure organizzative e tecniche tali che i rischi di reidentificazione sono puramente teorici ⁽¹²²⁾.
150. Nelle sue osservazioni, WhatsApp IE indica che ogni «*lossy hash*» rappresenta un insieme di almeno 16 numeri di telefono ⁽¹²³⁾. Tuttavia, secondo l'EDPB e come confermato da varie obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate, ciò non è corretto. Sebbene non si possa escludere che vi saranno casi in cui 16 numeri di telefono sono collegati a un «*lossy hash*», in molti casi un «*lossy hash*» sarà collegato a un quantitativo inferiore di numeri di telefono, possibilmente a uno soltanto ⁽¹²⁴⁾.
151. Ad esempio, non vi è certezza né è probabile che tutti i numeri di telefono teoricamente disponibili in un intervallo siano effettivamente assegnati a un interessato. Inoltre, WhatsApp IE sottolinea

⁽¹¹⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp in relazione al «*lossy hashing*», paragrafi 20 e 29.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. anche il parere 05/2014 del WP29, pag. 10 («*l'applicabilità della normativa in materia di protezione dei dati non dipende dalle intenzioni del responsabile del trattamento o del destinatario. Nella misura in cui i dati sono identificabili, si applicano le norme in materia di protezione dei dati*»).

⁽¹¹⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 56.d.

⁽¹¹⁸⁾ Considerando 26, RGPD.

⁽¹¹⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 40.

⁽¹²⁰⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 3.3, fase 3.

⁽¹²¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 56.

⁽¹²²⁾ Cfr. le osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 25.12; osservazioni di WhatsApp in relazione al «*lossy hashing*», paragrafi 12ff e 17ff.

⁽¹²³⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 3.16.

⁽¹²⁴⁾ A fini di completezza, i 39 bit mantenuti consentono la rappresentazione di oltre 500 miliardi di valori distinti, il che, a tutti i fini pratici, dovrebbe fornire sufficienti garanzie che la comparsa di collisioni nella pratica non è significativa.

correttamente, in linea con l'obiezione dell'AC NL, che la quantità di numeri di cellulare nei Paesi Bassi supera la popolazione effettiva. Ne consegue una situazione in cui, anche se un «lossy hash» può riferirsi a una quantità determinata di numeri di cellulare, il numero di interessati associati può essere inferiore.

152. Inoltre, considerando che WhatsApp IE tratta tutti i numeri di telefono che corrispondono a contatti dell'utente che abilita la funzione Contatti, l'EDPB osserva che è altamente probabile che un utente abbia come contatto almeno un numero di telefono di un non utente ⁽¹²⁵⁾. Pertanto, il numero di telefono di ciascun utente sarà reperibile dagli «elenchi di non utenti» e tali numeri possono essere utilizzati per escludere quelli che potrebbero essere eventualmente rappresentati in un «lossy hash» ⁽¹²⁶⁾. Ad esempio, se tutti i numeri di telefono tranne uno che darebbero luogo a un «lossy hash» specifico sono considerati utenti del servizio, in quanto fanno parte di almeno un elenco di non utenti, viene identificato il numero di telefono rimanente. Pertanto, il k-anonimato proposto non si basa su un «k» di 16 come indicato da WhatsApp IE, in quanto ciò richiederebbe che tale valore sia accurato per l'intero insieme di dati.
153. A fini di completezza, l'EDPB fa riferimento al parere del gruppo di lavoro articolo 29 sulle tecniche di anonimizzazione ⁽¹²⁷⁾, che chiarisce come il k-anonimato di per sé si limita a evitare l'individuazione, ma non affronta necessariamente i rischi di correlabilità o deduzione. Inoltre, va osservato che WhatsApp IE è anche in grado di utilizzare le informazioni sui dispositivi degli utenti dei suoi servizi, compresa la rubrica ⁽¹²⁸⁾.
154. Inoltre, l'EDPB rileva anche che, evidentemente, il risultato della procedura di «lossy hashing» consente di dedurre informazioni su un non utente o un gruppo di non utenti in relazione al numero o ai numeri di telefono ai quali è correlato lo specifico «lossy hash». Per ciascuno dei numeri di telefono degli utenti che figurano nell'elenco dei non utenti, è previsto che tale utente abbia almeno uno dei numeri di telefono dei non utenti, che fa parte della serie di numeri di telefono dei non utenti rappresentati dal «lossy hash», nella sua rubrica quando l'utente attiva la funzione Contatti.
155. Infine, considerando il numero di utenti del servizio, l'«elenco dei non utenti», che collega ciascun «lossy hash» e gli utenti del servizio che hanno almeno un contatto nella loro rubrica che creerebbe tale «lossy hash», forma un'ampia rete di collegamenti di utenti a vari «lossy hash» ⁽¹²⁹⁾. Questa rete di collegamenti tra utenti e non utenti, e quindi indirettamente tra gli utenti, costituisce una sorta di firma topologica di «lossy hash» che diventa piuttosto unica con l'aumento delle dimensioni della rete e del numero di connessioni ⁽¹³⁰⁾. Questa è la circostanza del caso in questione e la disponibilità del grafico social tra utenti e non utenti può aumentare notevolmente il rischio di reidentificazione degli interessati ⁽¹³¹⁾.

⁽¹²⁵⁾ Ciò è particolarmente evidente in quanto la funzione Contatti, secondo le informazioni fornite da WhatsApp IE, trasferisce qualsiasi numero di telefono, non solo i numeri di cellulare, e quindi applica la procedura di «lossy hashing» ai numeri dei non utenti.

⁽¹²⁶⁾ Cfr. anche l'obiezione dell'AC PT, paragrafo 39.

¹²⁷ Parere 05/2014 del WP29, pag. 24.

¹²⁸ Cfr. anche l'obiezione dell'AC HU, pag. 4, secondo cui è possibile ottenere una reidentificazione a causa dei dati contenuti in un'altra banca dati cui può accedere il titolare del trattamento o altra persona.

⁽¹²⁹⁾ Cfr. anche l'obiezione dell'AC PT, paragrafo 42.

⁽¹³⁰⁾ Cfr., ad esempio, L. Backstrom, C Dwork, J Kleinberg, *Wherefore art thou R3579X? Anonymized social networks, hidden patterns, and structural steganography*, Atti della 16ª conferenza internazionale sul World Wide Web, 181-190.

⁽¹³¹⁾ Cfr. l'obiezione dell'AC NL, paragrafi 17 e 18, e l'obiezione dell'AC FR, pag. 2.

156. Pertanto, sulla base dell'analisi effettuata e delle informazioni a sua disposizione, l'EDPB conclude che la tabella dei «lossy hash» insieme ai numeri di telefono degli utenti associati come elenco dei non utenti costituisce un dato personale⁽¹³²⁾ e incarica l'AC IE di modificare di conseguenza la sua decisione.
157. Poiché le conseguenze della suddetta conclusione proposta dalle autorità di controllo interessate nelle loro obiezioni sono diverse, esse sono trattate di seguito nelle sezioni 7.4.4.1 (Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD), 7.4.4.2 (Violazione dell'articolo 14, RGPD), 7.4.4.3 (Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD) e 9.4 (Impatto sulla sanzione amministrativa pecuniaria).

7 POTENZIALI VIOLAZIONI ULTERIORI (O ALTERNATIVE) DEL RGPD INDIVIDUATE DALLE AUTORITÀ INTERESSATE

7.1 Obiezioni relative alla portata dell'indagine

7.1.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

158. Nella parte introduttiva del suo progetto di decisione, l'autorità capofila afferma che l'indagine riguarda gli obblighi di trasparenza di WhatsApp IE ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, RGPD⁽¹³³⁾. L'autorità capofila ha inoltre chiarito che, poiché il progetto di decisione in questione riguarda un'indagine di propria iniziativa, non si basa su denunce, problematiche o richieste specifiche o individuali, comprese quelle presentate mediante assistenza reciproca, che saranno trattate mediante procedure separate ai sensi della legge del 2018 (se necessario)⁽¹³⁴⁾.

7.1.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

159. L'obiezione sollevata dall'AC DE si riferisce alla portata limitata dell'indagine e al fatto che l'AC IE non ha preso in considerazione, prima di analizzare la conformità agli articoli 13 e 14, RGPD, quale trattamento dei dati ha avuto luogo. L'AC DE ritiene che «*le autorità di controllo competenti dovrebbero raggiungere un consenso sulla portata dell'indagine in una fase precedente rispetto alla fase attuale del progetto di decisione. Pertanto, prima di presentare il progetto di decisione della procedura d'ufficio, il coordinatore per la protezione dei dati avrebbe dovuto cercare un consenso sulla portata della procedura prima di avviarla formalmente*»⁽¹³⁵⁾. In particolare, l'AC DE sostiene che il progetto di decisione omette la prima fase del riesame degli articoli 13 e 14, RGPD, che dovrebbe avvenire al livello fattuale. Secondo l'AC DE, la valutazione del modo in cui le informazioni sono fornite può essere effettuata solo dopo aver accertato gli elementi fattuali del trattamento in questione. L'AC DE fa riferimento, in particolare, ai requisiti di fatto delle basi giuridiche e alla sussistenza di trasferimenti di dati verso paesi terzi, sostenendo che le informazioni errate non hanno alcun valore

Nelle sue osservazioni (osservazioni di WhatsApp sul «lossy hashing»), WhatsApp IE sostiene di non disporre di una «rete di grafici social» del tipo che sembra essere previsto dall'obiezione e che il servizio potrebbe essere descritto come «rete di grafici social» solo in relazione ai collegamenti tra gli utenti esistenti del servizio (e non i non utenti). Tuttavia, l'EDPB ritiene che i dati forniti nell'elenco dei non utenti siano sufficienti per consentire attacchi basati su grafici, considerando i mezzi a disposizione di WhatsApp IE.

⁽¹³²⁾ Con tale constatazione l'EDPB non concorda nemmeno con la posizione esposta da WhatsApp IE nelle sue osservazioni (osservazioni di WhatsApp in relazione al «lossy hashing», paragrafo 14 e segg.), secondo cui i dati non sono pseudonimizzati, bensì resi anonimi.

⁽¹³³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 4.

⁽¹³⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafo 5.

⁽¹³⁵⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 2.

per gli interessati e li ingannano. Inoltre, l'AC DE ritiene che l'imposizione di una sanzione pecuniaria per la mancanza di informazioni derivante dalla violazione degli articoli da 12 a 14, RGPD, possa comportare l'impossibilità di applicare sanzioni per la fornitura di informazioni inesatte per lo stesso periodo. Ciò metterebbe a rischio il diritto degli interessati a una tutela giurisdizionale effettiva perché non potranno presentare reclami contro la decisione dell'AC IE, in quanto non è loro comunicata. L'AC DE ritiene che «una (ulteriore) sanzione pecuniaria nei confronti di WhatsApp non sarebbe più possibile a causa dell'interruzione del procedimento penale»⁽¹³⁶⁾. L'AC DE sostiene inoltre che la portata limitata dell'indagine e il fatto che la valutazione delle basi fattuali era insufficiente o mancante aumenta il rischio di un'applicazione non uniforme del diritto dell'UE.

160. Inoltre, l'AC DE solleva un'altra obiezione in base alla quale ritiene che «la questione se e quali dati degli utenti di WhatsApp e dei non utenti siano divulgati a Facebook non è stata sufficientemente esaminata né in termini di fatto né a livello normativo»⁽¹³⁷⁾. L'AC DE ritiene che vi siano «evidenti contraddizioni» nelle dichiarazioni di WhatsApp IE in merito all'esistenza o meno di trasferimenti di dati a Facebook e, pertanto, «sarebbe necessario esaminare in dettaglio quale trattamento dei dati è effettuato»⁽¹³⁸⁾. L'AC DE ritiene che, in assenza di un'indagine approfondita su tali aspetti, «non ha senso verificare le questioni di trasparenza e il diritto di essere informati»⁽¹³⁹⁾ e che, pertanto, avrebbero dovuto essere oggetto di indagine.

161. L'AC HU ha sollevato un'obiezione sostenendo che, poiché il consenso deve essere informato e l'autorità capofila ha constatato che WhatsApp IE non aveva informato correttamente gli interessati, il progetto di decisione dovrebbe includere che, in caso di trattamento basato sul consenso, il consenso non era valido e WhatsApp IE trattava dati personali senza una base giuridica da anni.

7.1.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

162. L'autorità capofila ha ritenuto che le obiezioni sollevate dall'AC DE in merito alla portata dell'indagine non fossero pertinenti e motivate in quanto non rientranti nell'ambito dell'indagine⁽¹⁴⁰⁾. L'AC IE sottolinea che l'indagine alla base del progetto di decisione si era concentrata in modo mirato sugli obblighi di trasparenza di WhatsApp IE⁽¹⁴¹⁾.
163. L'AC IE afferma inoltre che, come indicato nel progetto di decisione, «i risultati e l'esito dell'indagine lasciano impregiudicata qualsiasi valutazione delle basi giuridiche su cui si basa il trattamento dei dati personali»⁽¹⁴²⁾ e che è in corso un'indagine separata al riguardo⁽¹⁴³⁾. L'AC IE sottolinea pertanto che il progetto di decisione non impedisce ulteriori indagini sulla legittimità del trattamento⁽¹⁴⁴⁾. Analogamente, sottolinea che l'indagine non ha valutato gli obblighi di WhatsApp IE in relazione ai trasferimenti internazionali di dati e di avere avviato un'indagine concernente la legittimità dei trasferimenti di dati di Facebook verso gli Stati Uniti d'America⁽¹⁴⁵⁾.

⁽¹³⁶⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 4.

⁽¹³⁷⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 7.

⁽¹³⁸⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 7.

⁽¹³⁹⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 8.

⁽¹⁴⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 12.

⁽¹⁴¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 14.

⁽¹⁴²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.a.

⁽¹⁴³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.a.

⁽¹⁴⁴⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.e.

⁽¹⁴⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.d.

164. Per quanto riguarda il coinvolgimento delle autorità di controllo interessate nella determinazione dell'indagine di propria iniziativa, l'AC IE osserva che, mentre l'AC DE si basa sulle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata per far valere tale diritto, l'indagine è iniziata molto prima della preparazione e dell'adozione di tali linee guida ⁽¹⁴⁶⁾. Inoltre, l'AC IE considera che «*il diritto dell'autorità capofila di determinare la portata delle proprie indagini rispecchia il diritto di ciascuna autorità di controllo di gestire le proprie risorse e di regolamentare le proprie procedure*» e «*il fatto che l'autorità capofila è la principale responsabile della difesa della decisione adottata [...] in caso di ricorso*» ⁽¹⁴⁷⁾. L'AC IE osserva inoltre che l'approccio seguito per quanto riguarda la portata dell'indagine non comporta alcun rischio di applicazione non uniforme del diritto dell'UE, in quanto il regolamento generale sulla protezione dei dati non stabilisce alcun requisito specifico per la portata delle indagini realizzate dalle autorità di controllo ⁽¹⁴⁸⁾.
165. Per quanto riguarda la mancanza di un'indagine al livello fattuale, l'AC IE sostiene che, date le conclusioni sulla carenza delle informazioni fornite, l'esito della valutazione della trasparenza non cambierebbe a prescindere da quale trattamento avesse luogo ⁽¹⁴⁹⁾. Osserva inoltre che il progetto di decisione rappresenta una valutazione dei materiali su cui si basa WhatsApp IE in un dato momento e non intende essere determinante per tutti i problemi di trasparenza di WhatsApp IE in futuro ⁽¹⁵⁰⁾. Inoltre, per quanto riguarda le contraddizioni relative alle informazioni sulla condivisione dei dati con Facebook, l'AC IE osserva che il progetto di decisione contiene l'ordine a WhatsApp IE di porre rimedio alla mancanza di informazioni individuata ⁽¹⁵¹⁾.
166. Per quanto riguarda l'impatto del progetto di decisione sull'effettiva tutela giurisdizionale degli interessati, l'AC IE sottolinea che l'esistenza dell'indagine non ha dato luogo ad alcun reclamo e che le valutazioni e le conclusioni riportate nel progetto di decisione non incideranno sulle circostanze particolari di un singolo denunciante ⁽¹⁵²⁾.

167. L'autorità capofila ha ritenuto che l'obiezione sollevata dall'**AC HU** in merito alla constatazione di un'ulteriore violazione a causa dell'invalidità del consenso ottenuto da WhatsApp IE non sia «*pertinente e motivata*», poiché esula dalla portata dell'indagine, che si concentrava unicamente sugli obblighi di trasparenza di WhatsApp IE. L'AC IE ha inoltre chiarito che era in corso un'indagine separata sulla questione delle basi giuridiche invocate da WhatsApp IE ⁽¹⁵³⁾.

7.1.4 Analisi dell'EDPB

7.1.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

168. L'EDPB è del parere che le obiezioni sollevate dall'**AC DE**, relative rispettivamente all'incompletezza dell'indagine per quanto riguarda il livello fattuale del trattamento e la mancanza di indagini sui trasferimenti di dati a Facebook, non siano «*pertinenti e motivate*», come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

⁽¹⁴⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.b.

⁽¹⁴⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.b.

⁽¹⁴⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.c.

⁽¹⁴⁹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 16.d. e 17.a.

⁽¹⁵⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.d.

⁽¹⁵¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 17.a.

⁽¹⁵²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.f.

⁽¹⁵³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 19.

169. A tale riguardo, l'EDPB osserva innanzitutto che le linee guida sull'obiezione pertinente e motivata trattano la situazione in cui un'obiezione evidenzia lacune nel progetto di decisione che giustificano lo svolgimento di ulteriori indagini ⁽¹⁵⁴⁾. Quando viene sollevata un'obiezione del genere, sarebbe sufficiente che l'autorità di controllo interessata presentasse gli argomenti in maniera conclusiva e circostanziata ⁽¹⁵⁵⁾.
170. Come indicato nelle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, un'obiezione è pertinente quando comporta, ove accolta, una modifica che conduca a una conclusione diversa riguardo alla sussistenza o meno di una violazione del RGPD oppure alla conformità o meno al RGPD dell'azione prevista. Pertanto, deve esserci un nesso tra il contenuto dell'obiezione e tale conclusione potenzialmente diversa ⁽¹⁵⁶⁾. Analogamente, un'obiezione è motivata quando, *inter alia*, dimostra in che modo la modifica condurrebbe a una diversa conclusione ⁽¹⁵⁷⁾.
171. In questo caso, l'EDPB ritiene che le obiezioni sollevate dall'AC DE non indichino chiaramente in che modo l'obiezione, ove accolta, comporterebbe una modifica che conduca a una conclusione diversa riguardo alla sussistenza o meno di una violazione del RGPD. Per quanto riguarda la prima obiezione relativa all'incompletezza della portata, l'AC DE da una parte afferma che «*sono state omesse e non esaminate questioni fondamentali di fatto e di diritto*» e che «*in sede di analisi degli articoli 13 e 14, RGPD, è necessario stabilire in una prima fase quale trattamento dei dati abbia effettivamente luogo (livello di fatto)*» ⁽¹⁵⁸⁾, ma dall'altra non specifica quali questioni e problemi avrebbero dovuto essere esaminati. Analogamente, per quanto riguarda l'obiezione relativa all'assenza di indagini sui trasferimenti di dati a Facebook, l'AC DE sostiene che avrebbe dovuto aver luogo un'indagine più approfondita ⁽¹⁵⁹⁾, sebbene non esponga chiaramente quali elementi avrebbero dovuto essere presi in considerazione. L'EDPB ricorda che le preoccupazioni astratte o generiche non possono essere considerate pertinenti ⁽¹⁶⁰⁾. Pertanto, sebbene l'AC DE abbia spiegato in modo soddisfacente per l'EDPB i motivi per cui ritiene necessaria una modifica del progetto di decisione, nonché la rilevanza del rischio rappresentato dal progetto di decisione in caso di emanazione senza modifiche, l'EDPB ritiene che non abbia individuato con sufficiente precisione in che modo l'obiezione, ove accolta, comporterebbe una modifica che condurrebbe a una conclusione diversa riguardo alla sussistenza o meno di una violazione del RGPD. Poiché si tratta di uno degli elementi che devono essere soddisfatti per considerare un'obiezione pertinente e motivata, l'EDPB ritiene che tali obiezioni non siano pertinenti né motivate.

Sebbene l'obiezione dell'AC HU relativa all'invalidità del consenso ottenuto da WhatsApp IE sia pertinente, includa le motivazioni delle modifiche proposte nell'obiezione e spieghi in che modo la modifica proposta condurrebbe a una conclusione diversa nel progetto di decisione, essa non soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD. In particolare, l'obiezione sollevata non motiva esplicitamente perché il progetto di decisione stesso, se non modificato, comporterebbe rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Inoltre, l'EDPB osserva che l'obiezione dell'AC HU non dimostra chiaramente perché tale rischio sia significativo e plausibile ⁽¹⁶¹⁾. Pertanto, l'EDPB conclude che l'obiezione dell'AC HU non fornisce una chiara dimostrazione dei rischi, come specificamente richiesto dall'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

⁽¹⁵⁴⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 27.

⁽¹⁵⁵⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 19.

⁽¹⁵⁶⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 13.

⁽¹⁵⁷⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 16.

⁽¹⁵⁸⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 3.

⁽¹⁵⁹⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 7-8.

⁽¹⁶⁰⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 14.

⁽¹⁶¹⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 37.

7.2 Obiezioni relative all'ulteriore violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RGPD

7.2.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

172. Alla luce della portata dell'indagine di cui sopra, il progetto di decisione trae conclusioni in merito al rispetto, da parte di WhatsApp IE, dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD, nel contesto del trattamento dei dati personali dei non utenti e dell'articolo 13 e dell'articolo 12, paragrafo 1, RGPD, nel contesto del trattamento dei dati personali degli utenti. Il progetto di decisione fa numerosi riferimenti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, e al principio di trasparenza⁽¹⁶²⁾. Analogamente, anche il principio di responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, RGPD, è menzionato in diversi passaggi⁽¹⁶³⁾. Tuttavia, il progetto di decisione non esamina se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RGPD, sia stato violato.

7.2.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

173. L'AC HU ha sollevato un'obiezione affermando che il progetto di decisione dovrebbe essere modificato per includere la constatazione della violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RGPD. L'AC HU ritiene che, data la «*natura intenzionale*» e la gravità delle violazioni per gli interessati, la constatazione di una violazione degli articoli 12, 13 e 14, RGPD, comporti anche una violazione del principio di trasparenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Inoltre, l'AC HU ritiene che un'inosservanza dimostrabile del principio di trasparenza comporti una violazione per dimostrare il rispetto del principio di responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, RGPD, in quanto tali principi sono strettamente interconnessi. Secondo l'AC HU, la violazione del principio di responsabilità è corroborata inoltre dal carattere intenzionale della violazione commessa da WhatsApp IE. Pertanto, l'AC HU sostiene che il progetto di decisione dovrebbe constatare anche una violazione del principio di responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, RGPD.

174. L'AC IT ha sollevato un'obiezione affermando che il progetto di decisione dovrebbe contenere anche la constatazione della violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD. L'obiezione sostiene che, sebbene il progetto di decisione faccia più volte riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, esso non trae la conclusione di una violazione di tale disposizione. L'AC IT osserva che, dato che la trasparenza è al centro dell'indagine e di conseguenza del progetto di decisione, e che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, ha carattere generale e trasversale, il progetto di decisione dovrebbe includere una constatazione della violazione di tale disposizione.

7.2.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

175. L'autorità capofila ha ritenuto che l'obiezione sollevata dall'AC HU in merito alla possibile violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RGPD, non fosse pertinente e motivata in quanto non rientrante nell'ambito dell'indagine⁽¹⁶⁴⁾. Nondimeno, l'autorità capofila ha riconosciuto che l'obiezione relativa alla possibile violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, potrebbe essere accolta considerando che è coerente con la portata e le conclusioni del progetto di decisione, fatta salva la possibilità per WhatsApp IE di essere ascoltata prima dell'adozione di una decisione definitiva sulla questione⁽¹⁶⁵⁾. Inoltre, l'AC IE ha anche espresso l'intenzione di dare seguito

⁽¹⁶²⁾ Cfr., ad esempio, i paragrafi 294, 301, 691, 699 e 769 del progetto di decisione.

⁽¹⁶³⁾ Cfr., ad esempio, i paragrafi 294, 301 e 609 del progetto di decisione.

⁽¹⁶⁴⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 12.

⁽¹⁶⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 14 e 18(a).

all'obiezione sollevata dall'AC HU in merito alla possibile violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, RGPD, qualora si accerti una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, considerando che il principio di responsabilità è strettamente interconnesso con l'obbligo del titolare del trattamento di rispettare il principio di trasparenza⁽¹⁶⁶⁾. Come in precedenza, ciò sarebbe subordinato al diritto di WhatsApp IE di essere ascoltata prima dell'adozione di una decisione definitiva sulla questione.

176. Ciononostante, le risposte ricevute dalle autorità di controllo interessate hanno dimostrato che non vi era un'unica proposta di posizione di compromesso che potesse essere accettata da ognuna di esse. L'AC IE ha chiarito che il deferimento ai sensi dell'articolo 65, RGPD, è stato effettuato in circostanze in cui alle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate non è stato «*dato seguito*»⁽¹⁶⁷⁾.
177. L'autorità capofila ha ritenuto che l'obiezione sollevata dall'AC IT in merito alla violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, non fosse pertinente e motivata in quanto non rientrante nell'ambito dell'indagine⁽¹⁶⁸⁾. Nondimeno, l'autorità capofila ha riconosciuto che sarebbe coerente con la portata e le conclusioni del progetto di decisione dar seguito all'obiezione, fatta salva, come indicato in precedenza, la possibilità di consentire a WhatsApp IE di esercitare il suo diritto di essere ascoltata prima dell'adozione di una decisione definitiva sulla questione⁽¹⁶⁹⁾.
178. Ciononostante, come spiegato sopra, le risposte delle autorità di controllo interessate hanno mostrato che non vi era un'unica proposta di posizione di compromesso accettabile da ognuna di esse. A fini di completezza, l'EDPB prende atto che l'AC IT ha accolto con favore la proposta dell'AC IE nella sua risposta. L'AC IE ha chiarito che il deferimento ai sensi dell'articolo 65, RGPD, è stato effettuato in circostanze in cui non propone di «*dare seguito*» alle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate⁽¹⁷⁰⁾.

7.2.4 Analisi dell'EDPB

7.2.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

179. Sebbene l'obiezione dell'AC HU relativa all'ulteriore violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RGPD, sia pertinente e comprenda giustificazioni relative al motivo e al modo di emanazione di una decisione contenente le modifiche proposte nell'obiezione e al modo in cui la modifica condurrebbe a una conclusione diversa nel progetto di decisione, essa non soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD. In particolare, l'obiezione sollevata non motiva esplicitamente perché il progetto di decisione stesso, se non modificato, comporterebbe rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Inoltre, l'EDPB osserva che l'obiezione dell'AC HU non dimostra chiaramente perché tale rischio sia significativo e plausibile⁽¹⁷¹⁾. Pertanto, l'EDPB conclude che l'obiezione dell'AC HU non fornisce una chiara dimostrazione dei rischi, come specificamente richiesto dall'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

180. L'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC IT riguardi «*la sussistenza o meno di una violazione del RGPD*» in quanto dichiara che il progetto di decisione dovrebbe rilevare un'ulteriore violazione dell'articolo 5,

⁽¹⁶⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 18(b)(i).

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. il precedente paragrafo 13.

⁽¹⁶⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 12.

⁽¹⁶⁹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 14 e 20(b).

⁽¹⁷⁰⁾ Cfr. il precedente paragrafo 13.

⁽¹⁷¹⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 37.

paragrafo 1, lettera a), RGPD ⁽¹⁷²⁾. L'EDPB ritiene che l'obiezione sia da considerarsi «*pertinente*» in quanto, ove accolta, condurrebbe a una conclusione diversa riguardo alla sussistenza o meno di una violazione del RGPD ⁽¹⁷³⁾. Più nello specifico, essa rileva una «*divergenza di vedute in merito alle conclusioni da trarre dai risultati dell'indagine*», poiché afferma che «*dai risultati dell'indagine si evince la violazione di una disposizione del RGPD [...] ulteriore [...] rispetto a quelle già esaminate nel progetto di decisione*» ⁽¹⁷⁴⁾. L'EDPB non è quindi convinto dagli argomenti addotti da WhatsApp IE, secondo cui tale obiezione non è pertinente perché non fa riferimento allo «*specifico contenuto di fatto e di diritto del progetto di decisione*» e riguarda «*una questione che non è stata oggetto dell'indagine*», in quanto l'obiezione esprime chiaramente una divergenza di vedute in merito alle conclusioni raggiunte dall'AC IE ⁽¹⁷⁵⁾.

181. L'EDPB ritiene inoltre che l'obiezione sia «*motivata*» in quanto i motivi della stessa vi sono spiegati chiaramente e presenta diversi argomenti giuridici a sostegno dell'ulteriore violazione proposta ⁽¹⁷⁶⁾: l'ulteriore violazione deriva dalla portata e dalle conclusioni del progetto di decisione, che cita anche l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD ⁽¹⁷⁷⁾, e dal carattere generale dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Inoltre, l'EDPB ritiene che l'obiezione dell'AC IT dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in quanto creerebbe un pericoloso precedente che metterebbe a repentaglio l'effettiva tutela degli interessati e comporterebbe pertanto azioni correttive viziate. WhatsApp IE sostiene che l'obiezione «*non è suffragata da una chiara motivazione*», in quanto si basa sulla «*presunzione che una violazione degli articoli da 12 a 14, RGPD, debba automaticamente qualificarsi come violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD*» ⁽¹⁷⁸⁾ e ritiene che non dimostri adeguatamente il rischio, poiché l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, non rientrava nell'ambito dell'indagine e le constatazioni delle violazioni nel progetto di decisione rispondono alle problematiche evidenziate dall'AC IT ⁽¹⁷⁹⁾. Nondimeno, l'EDPB ritiene invece che l'obiezione sia adeguatamente motivata e ricorda che la valutazione del merito della stessa è effettuata separatamente, una volta accertato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD ⁽¹⁸⁰⁾.
182. Su tale base, l'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC IT sulla violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), RGPD, sia da considerare pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

7.2.4.2 Valutazione nel merito

183. L'EDPB analizza ora l'obiezione pertinente e motivata dell'AC IT relativa all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, nonché la risposta composita dell'autorità capofila a tali obiezioni e alle osservazioni di WhatsApp IE.
184. L'AC IT sostiene che, dato che la trasparenza è stata individuata dall'AC IE come nocciolo dell'indagine e che il progetto di decisione contiene constatazioni di violazioni degli articoli da 12 a 14, RGPD, il progetto di decisione dovrebbe contenere anche una constatazione di inosservanza dell'articolo 5,

⁽¹⁷²⁾ A tale riguardo, l'obiezione dell'AC IT fa riferimento a passaggi specifici del progetto di decisione che riguardano l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD.

⁽¹⁷³⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 13.

⁽¹⁷⁴⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 26.

⁽¹⁷⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 11.2 e 11.3.

⁽¹⁷⁶⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafi 17 e 19.

⁽¹⁷⁷⁾ L'obiezione riguarda, in particolare, i paragrafi 691, 699 e 769 del progetto di decisione.

⁽¹⁷⁸⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 11.6.

⁽¹⁷⁹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 11.11 e 11.12.

⁽¹⁸⁰⁾ Cfr. nota 21 sopra.

paragrafo 1, lettera a), RGPD. L'AC IT sostiene che «l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è una disposizione di carattere generale che stabilisce uno dei sette principi fondamentali alla base dell'intero quadro del regolamento»⁽¹⁸¹⁾. L'AC IT osserva inoltre che il progetto di decisione fa riferimento «in modo superficiale all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), in vari passaggi [...], ma non trae in definitiva la conclusione che vi sia stata una violazione anche di tale disposizione»⁽¹⁸²⁾. Infine, l'AC IT ritiene che la constatazione di una violazione di tale disposizione non pregiudicherebbe il diritto di WhatsApp IE di essere ascoltata, dato che «si tratta di una disposizione di carattere generale e trasversale rispetto agli articoli da 12 a 14, RGPD, cosicché la difesa di WhatsApp relativa a tali articoli può essere automaticamente ricollegata anche al principio generale»⁽¹⁸³⁾.

185. Nella risposta composita, l'AC IE riconosce che «[a]vendo considerato tale obiezione nel contesto dell'attuale portata, dei fatti individuati e delle conclusioni provvisorie precedentemente notificate a WhatsApp in merito a varie violazioni degli articoli 12, 13 e 14, l'AC IE ritiene, in via preliminare, che la constatazione di una violazione da parte di WhatsApp dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la trasparenza potenzialmente possa derivare dalle varie constatazioni di violazione degli obblighi di trasparenza più specifici illustrati nel progetto composito» (184).
186. Nelle sue osservazioni, WhatsApp IE ha delineato due diversi approcci possibili. In primo luogo, se le obiezioni si basano sul presupposto che una constatazione di inosservanza degli articoli da 12 a 14, RGPD, debba automaticamente equivalere all'inosservanza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, esse non sono sufficientemente pertinenti e motivate e, da un punto di vista procedurale, il titolare del trattamento non può essere sanzionato due volte per lo stesso fatto⁽¹⁸⁵⁾. A tale riguardo, WhatsApp IE concorda con l'affermazione dell'AC FR (che «non comprende su quali fatti, non coperti già dalla violazione dell'articolo 12, si baserebbe la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)» e «si chiede se [l'aggiunta di sanzioni pecuniarie per tali ulteriori violazioni] sarebbe compatibile con il principio secondo cui gli stessi fatti dovrebbero essere puniti una sola volta»⁽¹⁸⁶⁾).
187. In secondo luogo, WhatsApp IE sostiene che, in base al secondo approccio, l'osservanza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, riguarda qualcosa di diverso dall'adeguata fornitura delle informazioni prescritte e costituirebbe un «principio più ampio, che racchiude in modo olistico la trasparenza, la correttezza e la liceità» e si riferisce presumibilmente alla giustificabilità di un trattamento piuttosto che al fatto che siano state fornite le informazioni previste⁽¹⁸⁷⁾. Pertanto, un trattamento potrebbe essere conforme agli articoli da 12 a 14, RGPD, e non rispettare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD o viceversa⁽¹⁸⁸⁾. Più specificamente, «una violazione tecnica degli articoli da 12 a 14, RGPD, non comporterebbe necessariamente una mancanza di "trasparenza" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, se il titolare del trattamento ha comunque messo gli interessati al corrente del trattamento in questione»⁽¹⁸⁹⁾. WhatsApp IE sostiene di avere rispettato appieno gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, in quanto è un titolare del trattamento che ha impegnato

⁽¹⁸¹⁾ Obiezione dell'AC IT, pag. 5.

⁽¹⁸²⁾ Obiezione dell'AC IT, pag. 5.

⁽¹⁸³⁾ Obiezione dell'AC IT, pag. 5.

⁽¹⁸⁴⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 18(a)(i), richiamato nel paragrafo 20 della risposta composita (sottolineatura aggiunta).

⁽¹⁸⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 12.1 e 13.2(A). Cfr. anche i paragrafi 35.22-35.24 (sull'interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, ma facendo riferimento al principio del *ne bis in idem* sancito dall'articolo 50 della Carta).

⁽¹⁸⁶⁾ Risposta dell'AC FR, pag. 2.

⁽¹⁸⁷⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 12.2.

⁽¹⁸⁸⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 12.3.

⁽¹⁸⁹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 12.3.

notevoli risorse per dialogare con i suoi utenti «*e che pubblica informazioni esaustive sul proprio trattamento: pertanto, anche qualora si accertasse che le informazioni fornite agli interessati non erano sufficientemente granulari o avrebbero potuto essere fornite in modo diverso (per cui vi è stata una violazione tecnica degli articoli da 12 a 14, RGPD), non ne conseguirebbe necessariamente che si possa ritenere che tale titolare del trattamento agisca in modo non corretto o non trasparente in violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD*»⁽¹⁹⁰⁾. Inoltre, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, impone un obbligo separato e distinto, WhatsApp IE dichiara di soddisfare tali obblighi e ciò non rientrava nella portata dell'indagine; di conseguenza, WhatsApp IE deve sopporre di che cosa potrebbe essere accusata e non è nella posizione di esercitare pienamente il suo diritto di essere ascoltata⁽¹⁹¹⁾. Secondo WhatsApp IE, sarebbe ingiusto dal punto di vista procedurale inserire una conclusione sulla questione in questa fase, anche perché dovrebbe avere un'adeguata possibilità di rispondere ad argomenti pienamente motivati sul perché si è avuta una presunta violazione distinta dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD⁽¹⁹²⁾.

188. L'EDPB osserva che il concetto di trasparenza non è definito come tale nel regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, il considerando 39, RGPD, fornisce alcuni elementi relativi al suo significato e alla sua efficacia nel contesto del trattamento dei dati personali. Come ricordato nelle linee guida sulla trasparenza, nel regolamento generale sulla protezione dei dati il concetto di trasparenza «*non è legalistico, ma piuttosto incentrato sull'utente e si concreta in vari articoli contenenti gli specifici obblighi imposti ai titolari e ai responsabili del trattamento*»⁽¹⁹³⁾. Le disposizioni fondamentali che concretizzano i particolari obblighi specifici di trasparenza sono contenute nel capo III del RGPD. Tuttavia, vi sono anche altre disposizioni che attuano il principio di trasparenza, ad esempio l'articolo 35 (valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) e l'articolo 25, RGPD (protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita), intese a garantire che gli interessati siano consapevoli dei rischi, delle norme e delle garanzie in relazione al trattamento, come indicato al considerando 39, RGPD⁽¹⁹⁴⁾.
189. L'EDPB osserva inoltre che la trasparenza è espressione del principio di correttezza in relazione al trattamento dei dati personali ed è altresì intrinsecamente legata al principio di responsabilizzazione ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati⁽¹⁹⁵⁾. Infatti, come osservato nelle linee guida sulla trasparenza, una considerazione centrale ai principi di trasparenza e correttezza è che «*l'interessato dovrebbe essere in grado di determinare in anticipo quali siano la portata del trattamento e le relative conseguenze*» e non dovrebbe successivamente essere colto di sorpresa dalle modalità di utilizzo dei dati personali che lo riguardano⁽¹⁹⁶⁾.
190. Pertanto, risulta evidente che, ai sensi del RGPD, la trasparenza è considerata un concetto trasversale che disciplina diverse disposizioni e obblighi specifici. Come dichiarato nelle linee guida in materia, «*[l]a trasparenza è un obbligo trasversale a norma del regolamento, che si esplica in tre elementi centrali: 1) la fornitura agli interessati d'informazioni relative al trattamento corretto; 2) le modalità*

⁽¹⁹⁰⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 12.3.

⁽¹⁹¹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 12.1.

⁽¹⁹²⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 13.2(B). WhatsApp sostiene inoltre che non è opportuno che la questione della violazione non sia messa in linea con le altre questioni che rientrano nella portata dell'indagine e di dover essere tenuta a presentare osservazioni in astratto in risposta a una motivazione non sufficientemente dettagliata in merito al significato e all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, qualora non le sia adeguatamente comunicata la natura dell'accusa a suo carico.

⁽¹⁹³⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 4.

⁽¹⁹⁴⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 42.

⁽¹⁹⁵⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 2.

⁽¹⁹⁶⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 10.

con le quali il titolare del trattamento comunica con gli interessati riguardo ai diritti di cui godono ai sensi del regolamento; 3) le modalità con le quali il titolare del trattamento agevola agli interessati l'esercizio dei diritti di cui godono» ⁽¹⁹⁷⁾.

191. Ciò detto, è importante distinguere tra gli obblighi derivanti dal principio di trasparenza e il principio stesso. Il testo del regolamento generale sulla protezione dei dati opera tale distinzione, facendo della trasparenza uno dei principi fondamentali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, da un lato, e attribuendo obblighi specifici e concreti connessi a tale principio, dall'altro. La concretizzazione di un principio generale in diritti e obblighi specifici non costituisce una novità nel diritto dell'UE. Ad esempio, per quanto riguarda il principio della tutela giurisdizionale effettiva, la CGUE ha dichiarato che è stato riaffermato nel diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta ⁽¹⁹⁸⁾. Tuttavia, ciò non implica che i principi in quanto tali non possano essere violati. Infatti, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, la violazione dei principi di base del trattamento è soggetta alle sanzioni pecuniarie più elevate, fino a 20 milioni di EUR o al 4 % del fatturato annuo, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 5, lettera a), RGPD.
192. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, l'EDPB sottolinea che il principio di trasparenza non è limitato dagli obblighi di cui agli articoli da 12 a 14, RGPD, sebbene i secondi siano una concretizzazione del primo. Infatti, quello della trasparenza è un principio trasversale che non solo rafforza altri principi (ossia la correttezza e la responsabilità), ma è all'origine di molte altre disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati. Inoltre, come indicato in precedenza, l'articolo 83, paragrafo 5, RGPD, prevede la possibilità di constatare una violazione degli obblighi di trasparenza indipendentemente dalla violazione del relativo principio. Pertanto, il RGPD distingue la dimensione più ampia del principio dagli obblighi più specifici. In altre parole, gli obblighi di trasparenza non definiscono l'intera portata del principio di trasparenza.
193. Ciò detto, l'EDPB è del parere che una violazione degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli da 12 a 14, RGPD, possa costituire, a seconda delle circostanze del caso, una violazione del relativo principio.
194. Nel caso di specie, la questione che l'EDPB si trova ad affrontare è se le violazioni degli obblighi specifici di trasparenza da parte di WhatsApp IE costituiscano una violazione del principio trasversale di trasparenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD.
195. Nel progetto di decisione, l'AC IE ritiene che WhatsApp IE non abbia rispettato gli obblighi del regolamento generale sulla protezione dei dati per quanto riguarda le informazioni fornite agli utenti del servizio di cui ai seguenti articoli: articolo 13, paragrafo 1), lettera c), e articolo 12, paragrafo 1) ⁽¹⁹⁹⁾; articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e articolo 12, paragrafo 1) ⁽²⁰⁰⁾; articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e articolo 12, paragrafo 1) ⁽²⁰¹⁾; articolo 13, paragrafo 2, lettera a) ⁽²⁰²⁾, articolo 13, paragrafo 2), lettera c), e articolo 12, paragrafo 1, RGPD ⁽²⁰³⁾. Per quanto riguarda i non utenti, l'AC IE ritiene che WhatsApp IE non abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 14, RGPD, pur rilevando che i dati personali oggetto di trattamento sono molto limitati ⁽²⁰⁴⁾. Infine, per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza nel contesto della condivisione dei dati degli utenti tra

⁽¹⁹⁷⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 1.

⁽¹⁹⁸⁾ *Peter Puškár contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky e Kriminálny úrad finančnej správy* (causa C-73/16, sentenza del 27 settembre 2017), ECLI:EU:C:2017:725, punto 59.

⁽¹⁹⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 385.

⁽²⁰⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 417.

⁽²⁰¹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 440.

⁽²⁰²⁾ Progetto di decisione, paragrafo 458.

⁽²⁰³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 479.

⁽²⁰⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafi 167-168.

WhatsApp IE e le aziende di Facebook, l'AC IE ritiene che siano stati violati l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), e l'articolo 12, paragrafo 1⁽²⁰⁵⁾.

196. L'AC IE non ha invece riscontrato alcuna violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e paragrafo 2, lettera d), RGPD. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, l'EDPB è giunto alla conclusione di cui al paragrafo 66 che precede.
197. L'EDPB rileva inoltre che, nella sua risposta composita, l'AC IE ricorda che il progetto di decisione contiene una constatazione secondo cui «*le informazioni fornite da WhatsApp, in relazione alle sue operazioni di trattamento dei dati e alla base/alle basi giuridiche su cui si basano tali trattamenti, sono talmente inadeguate da rendere impossibile individuare: a) le specifiche operazioni di trattamento che hanno luogo; b) la finalità di tali operazioni di trattamento; o c) la base giuridica invocata a fondamento di tali operazioni di trattamento*»⁽²⁰⁶⁾. In effetti, il progetto di decisione ricorda che «è impossibile [per l'AC IE] comprendere quale base giuridica possa essere invocata per una particolare operazione di trattamento»⁽²⁰⁷⁾ e che «è evidente [...] che vi è una significativa mancanza di informazioni» aggravata dall'inaccessibilità delle informazioni⁽²⁰⁸⁾. Tale inaccessibilità è richiamata anche nel progetto di decisione, in cui l'AC IE ha affermato che la valutazione del materiale «è stata un'attività inutilmente frustrante che ha richiesto un'ampia e ripetuta ricerca dell'informativa sulla privacy e del relativo materiale per cercare di riunire in un corpo coerente tutte le informazioni fornite»⁽²⁰⁹⁾. L'AC IE ritiene che le carenze individuate siano tali che gli utenti «non possono prendere decisioni oggettive in merito all'intenzione o meno di continuare a utilizzare il servizio»⁽²¹⁰⁾ e che possono anche essere «privati delle informazioni di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti di persone interessate»⁽²¹¹⁾. Di fatto, l'AC IE ritiene che WhatsApp IE non abbia fornito il 41 % delle informazioni richieste dall'articolo 13, RGPD⁽²¹²⁾. Per quanto riguarda i non utenti, l'AC IE ritiene che vi sia stata una «totale omissione» di fornire loro le informazioni richieste. Queste informazioni sono «di vitale importanza per consentire al non utente di compiere una scelta consapevole nel caso in cui possa prendere in considerazione la possibilità di aderire al servizio»⁽²¹³⁾.
198. In sintesi, l'AC IE ritiene che le violazioni constatate nel progetto di decisione «rispecchino un livello significativo di non conformità» che si ripercuote su tutto il trattamento effettuato da WhatsApp IE⁽²¹⁴⁾.
199. In considerazione di quanto precede, l'EDPB è del parere che, nel presente caso specifico, vi sia stata una violazione del principio di trasparenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, alla luce della gravità, del carattere trasversale e delle conseguenze delle violazioni, che hanno un notevole impatto negativo su tutto il trattamento effettuato da WhatsApp IE.

⁽²⁰⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 572.

⁽²⁰⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 16.

⁽²⁰⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafo 598.

⁽²⁰⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 599.

⁽²⁰⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 598.

⁽²¹⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 626.

⁽²¹¹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 630.

⁽²¹²⁾ Cfr., ad esempio, il progetto di decisione, paragrafo 746.e.

⁽²¹³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 155.

⁽²¹⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafo 769 (sottolineatura aggiunta).

200. Inoltre, l'EDPB ritiene che a WhatsApp IE sia stato riconosciuto il diritto di essere ascoltata sulla questione, contrariamente a quanto afferma, in quanto ha avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sulle obiezioni sollevate dall'autorità di controllo interessata sulla questione ⁽²¹⁵⁾.
201. Pertanto, l'EDPB decide che l'AC IE è tenuta a modificare il suo progetto di decisione al fine di includere la constatazione di una violazione del principio di trasparenza sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD.

7.3 Obiezioni relative all'ulteriore violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD

7.3.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

202. Il progetto di decisione rileva che l'accertatore non ha proposto né confermato alcuna constatazione o conclusione in merito alla potenziale violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD ⁽²¹⁶⁾. Nella sua valutazione, il decisore ritiene che il linguaggio utilizzato per fornire le informazioni «*non individui chiaramente i dati che devono essere forniti o le conseguenze della mancata comunicazione di tali dati*» ⁽²¹⁷⁾. Tuttavia, nella misura in cui il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, non sembra essere stato perseguito dall'accertatore, il progetto di decisione non propone alcuna conclusione al riguardo ⁽²¹⁸⁾, pur raccomandando a WhatsApp IE di considerare la propria posizione circa la misura in cui ha integrato le informazioni richieste dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), nella sua informativa sulla privacy (e nell'avviso sulla base giuridica) ⁽²¹⁹⁾. Il progetto di decisione specifica che la raccomandazione è «*basata sul principio obiter dicta e ha il solo scopo di aiutare WhatsApp a conformarsi ai propri obblighi di trasparenza*» ⁽²²⁰⁾.

7.3.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

203. L'AC DE ha sollevato un'obiezione affermando che non è stata formulata alcuna constatazione in merito a una violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, sebbene tale aspetto rientrasse nella portata dell'indagine. L'AC DE non ritiene appropriata la giustificazione contenuta nel progetto di decisione secondo cui, tenuto conto del fatto che l'accertatore non ha affrontato la questione nell'ambito dell'indagine, l'AC IE raccomanda a WhatsApp IE di prendere in considerazione la propria posizione circa la misura in cui ha integrato le informazioni prescritte dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, nella sua informativa sulla privacy.
204. Inoltre, l'AC DE sottolinea che il progetto di decisione rivela «*evidenti ambiguità e confusione*» per quanto riguarda la fornitura di informazioni sulla quantità minima di dati personali necessari per fornire il servizio e sulle conseguenze della mancata comunicazione dei dati. L'AC DE ritiene pertanto che nel progetto di decisione avrebbe dovuto essere inserita una constatazione relativa a tale disposizione al fine di evitare la creazione di un precedente pericoloso [poiché «*altri titolari del trattamento potrebbero considerarlo un segnale della possibilità di eludere un provvedimento amministrativo riguardante uno specifico aspetto della protezione dei dati, a condizione che la (prima) ispezione non includa indagini in merito*» ⁽²²¹⁾] e di garantire la tutela dei diritti degli interessati in materia di informazione e trasparenza. Infine, l'AC DE sottolinea che un'indagine sufficiente su tale

⁽²¹⁵⁾ Cfr., in particolare, le sezioni da 10 a 14 delle osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65.

⁽²¹⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafo 489.

⁽²¹⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafo 496.

⁽²¹⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 501.

⁽²¹⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 500.

⁽²²⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 501.

⁽²²¹⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 5.

questione si sarebbe riflessa anche nell'importo della sanzione pecuniaria come violazione indipendente.

7.3.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

205. Per quanto riguarda la necessaria constatazione di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, l'AC IE spiega che il decisore non è stato in grado di giungere a una conclusione su questo aspetto in circostanze in cui non è stato specificamente esaminato dall'accertatore. Un eventuale accertamento delle circostanze avrebbe violato i diritti procedurali di WhatsApp IE ai sensi del diritto dell'UE e irlandese ⁽²²²⁾. Inoltre, non è chiaro per l'AC IE in che modo il progetto di decisione comporti rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in quanto l'AC IE aveva specificamente esaminato il modo in cui WhatsApp IE dovrebbe porre rimedio alle carenze in tale contesto ⁽²²³⁾. Infine, l'AC IE afferma che non è chiaro quale impatto avrebbe avuto una constatazione di violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), RGPD, sulla sanzione pecuniaria da irrogare, dato che avrebbe comportato solo una lieve estensione della portata dell'inosservanza complessiva dell'articolo 13, RGPD, e la sanzione pecuniaria proposta riflette la constatazione di violazione dell'articolo 14, RGPD (trattandosi della «*violazione più grave*» ai fini dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD) ⁽²²⁴⁾.

7.3.4 Analisi dell'EDPB

7.3.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

206. L'obiezione dell'AC DE relativa alla violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, è pertinente in quanto riguarda la questione «*se sussista o meno una violazione del RGPD*», non concordando specificamente con la mancata inclusione, nel progetto di decisione, della constatazione di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, che avrebbe trovato riscontro anche nell'importo della sanzione pecuniaria. L'EDPB considera inoltre l'obiezione «*motivata*» in quanto individua gli elementi che, secondo l'autorità di controllo interessata, avrebbero richiesto una conclusione diversa. L'obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, esprimendo l'opinione che il progetto di decisione crea un pericoloso precedente in quanto altri titolari del trattamento potrebbero considerarlo un segnale della possibilità di chiedere che talune violazioni siano ignorate dalle autorità di controllo. L'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC DE soddisfi il criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.
207. Per quanto riguarda il requisito secondo cui l'obiezione deve essere «*motivata*», WhatsApp IE ha sostenuto che quella dell'AC DE è, *inter alia*, «*speculativa e basata su una presunzione errata di violazione*», «*non individua argomenti di diritto o elementi di fatto relativi alla violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD*», e si basa su «*rischi non comprovati e teorici*» ⁽²²⁵⁾, L'EDPB tuttavia, come indicato sopra, ritiene che l'obiezione sia adeguatamente motivata e ricorda che la valutazione del merito della stessa è effettuata separatamente, una volta accertato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD ⁽²²⁶⁾.

⁽²²²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 25.

⁽²²³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 28.

⁽²²⁴⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 29.

⁽²²⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 16.2-5.

⁽²²⁶⁾ Cfr. nota 21 sopra.

7.3.4.2 Valutazione nel merito

208. L'EDPB analizza ora le obiezioni dell'AC DE in merito all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, ritenute pertinenti e motivate, nonché la risposta dell'autorità capofila a tali obiezioni e le osservazioni di WhatsApp IE.
209. Per quanto riguarda l'obiezione relativa all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, l'EDPB osserva che l'AC IE valuta effettivamente la sezione «*Informazioni raccolte*», la sezione sulle «*esigenze contrattuali*» e la sezione «*I nostri Servizi*» dell'informativa sulla privacy di WhatsApp. Tra l'altro, l'AC IE (giustamente, a parere dell'EDPB) conclude che «*[...] il linguaggio utilizzato non individua chiaramente i dati che devono essere forniti o le conseguenze della mancata comunicazione di tali dati*» e che alcune parti delle sezioni dell'informativa sulla privacy citate erano fonte di confusione ⁽²²⁷⁾.
210. Tuttavia, l'AC IE non si avvale dei suoi poteri correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, RGPD, ma raccomanda (semplicemente) che «*[...] WhatsApp consideri la propria posizione circa la misura in cui ha integrato le informazioni prescritte dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), nella sua informativa sulla privacy (e nell'avviso sulla base giuridica)*» ⁽²²⁸⁾. Secondo l'AC IE, il motivo di tale approccio era che «*[...] i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, non sembrano essere stati applicati dall'accertatore (sebbene ciò rientri nella portata dell'indagine, come indicato nella comunicazione di avvio della stessa)*» ⁽²²⁹⁾.
211. L'EDPB accoglie con favore l'iniziativa dell'AC IE di raccomandare a WhatsApp IE di fornire agli interessati informazioni più chiare e trasparenti sul trattamento dei dati personali in questione. Tuttavia, va osservato che, secondo l'AC IE, l'indagine riguardava «*[...] la questione del rispetto o meno da parte di WhatsApp Ireland Limited ("WhatsApp") dei suoi obblighi di cui agli articoli 12, 13 e 14, RGPD*» ⁽²³⁰⁾, senza escludere dall'indagine l'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD.
212. Inoltre, l'EDPB sottolinea l'importanza degli obblighi di informazione in quanto solo il pieno rispetto di tutti gli elementi dell'articolo 13, RGPD, consente agli interessati di conoscere e verificare la liceità del trattamento e di esercitare effettivamente i loro diritti garantiti dal RGPD.
213. Inoltre, in base alle osservazioni dell'EDPB, l'AC IE nel progetto di decisione ha dichiarato che, sebbene «*[s]ia logico che WhatsApp debba trattare una certa quantità minima di dati personali per fornire il servizio*», «*[l]’entità del minimo necessario [...] non risulta in modo chiaro*» dall'informativa sulla privacy, né sono definite chiaramente le possibili conseguenze della mancata comunicazione di dati, fatta eccezione per un riferimento contenuto nella sezione dell'avviso sulla base giuridica dedicato alle esigenze contrattuali: «*[s]e scegli di non fornire determinati dati, questo potrebbe influire sulla qualità della tua esperienza nell'uso di WhatsApp*» ⁽²³¹⁾. L'AC IE ha ritenuto che ciò sia «*un'ulteriore fonte di confusione in circostanze in cui il trattamento è necessario per la gestione di un contratto o non lo è*» ⁽²³²⁾
214. Infatti, i titolari del trattamento dovrebbero assicurarsi di evitare qualsiasi confusione riguardo alla base giuridica applicabile. Quanto sopra è particolarmente importante quando la base giuridica appropriata è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, e gli interessati stipulano un contratto relativo a servizi online. A seconda delle circostanze, gli interessati possono erroneamente avere l'impressione

⁽²²⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafi 496 e 499.

⁽²²⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 500.

⁽²²⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 501.

⁽²³⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 1.

⁽²³¹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 498.

⁽²³²⁾ Progetto di decisione, paragrafo 499.

di esprimere il loro consenso in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD, firmando un contratto o accettando condizioni di servizio ⁽²³³⁾.

215. L'EDPB prende atto delle argomentazioni presentate da WhatsApp IE nelle sue osservazioni in merito alla violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD. WhatsApp IE non è d'accordo sul fatto che si sia verificata una violazione di tale disposizione, innanzitutto perché la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2, RGPD, chiarisce che i requisiti elencati in tale disposizione dipendono intrinsecamente dal contesto e sono obbligatori solo nella misura «*necessaria a garantire un trattamento corretto e trasparente*» ⁽²³⁴⁾. L'EDPB ricorda invece che «*non vi è differenza tra lo stato delle informazioni che devono essere fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 o, rispettivamente, dell'articolo 14, RGPD, in quanto tutte le informazioni previste in detti paragrafi sono di uguale importanza e devono essere fornite all'interessato*» ⁽²³⁵⁾. WhatsApp IE ha inoltre sostenuto che le informazioni da fornire a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, sono state adeguatamente fornite nell'informativa sulla privacy e nelle informazioni rivolte agli utenti, nonché nel flusso di registrazione ⁽²³⁶⁾. Tuttavia, dalle osservazioni formulate dall'AC IE e dalla frase citata dall'avviso sulla base giuridica risulta che tali informazioni non erano fornite in modo da consentire chiaramente all'utente di comprendere ciò che è necessario e quali conseguenze derivano dalla mancata comunicazione di determinate informazioni, né la natura delle «*funzioni facoltative*».
216. L'EDPB non ritiene giustificato escludere l'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, dalla decisione formale in quanto la portata dell'indagine riguardava, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 13, RGPD, in quanto tale. L'EDPB ritiene infatti che una posizione di un'autorità di controllo che dimostri che non eserciterà poteri correttivi comprometta la possibilità degli interessati di essere pienamente consapevoli del trattamento in questione, in quanto una semplice raccomandazione non può essere imposta e WhatsApp IE non è obbligata a seguire il parere dell'AC IE al riguardo.
217. Inoltre, l'EDPB ritiene che la constatazione di una violazione anziché una raccomandazione relativa all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, non pregiudichi il diritto di WhatsApp IE di essere ascoltata e che, in ogni caso, non vi sia alcun diritto all'esclusione di taluni aspetti da un'indagine. Come indicato in precedenza, l'indagine ha riguardato, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 13, RGPD, in quanto tale, il che significa che la constatazione riguarda lo stesso oggetto e non una disposizione o un capo del RGPD completamente diversi. Oltre a ciò e come detto in precedenza, a WhatsApp IE è stata data la possibilità di riflettere su un'eventuale constatazione di una violazione, illustrando chiaramente le proprie argomentazioni, e ha dichiarato di non aver violato l'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD ⁽²³⁷⁾.
218. Pertanto, secondo l'EDPB, si tratta di una mera valutazione giuridica se le sezioni pertinenti dell'informativa sulla privacy di WhatsApp siano conformi o meno al RGPD, in quanto gli elementi fattuali (l'uso dell'informativa sulla privacy di WhatsApp) sono fuori discussione in tale contesto e sono sufficienti per giungere a una conclusione giuridica. Pertanto, l'EDPB incarica l'autorità capofila di includere nella sua decisione finale una constatazione di violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, che esso considera necessaria in quanto ritiene che una semplice raccomandazione non sia sufficiente a garantire un'efficace applicazione del RGPD nei confronti di WhatsApp IE e a

⁽²³³⁾ Linee guida 2/2019 dell'EDPB *sul trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati*, versione 2, adottata l'8 ottobre 2019, paragrafo 20.

⁽²³⁴⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 17.6(A).

⁽²³⁵⁾ Linee guida sulla trasparenza, paragrafo 23.

⁽²³⁶⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 17.6(B)-(E).

⁽²³⁷⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 17.6.

tutelare pienamente i diritti delle persone fisiche sanciti dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

7.4 Obiezioni relative alla procedura di «lossy hashing»

7.4.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

219. L'EDPB rinvia alla sintesi del progetto di decisione nella sezione 6.1 precedente.

7.4.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

220. L'EDPB rinvia alla sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate nella sezione 6.2 precedente.

7.4.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

221. L'EDPB rinvia alla sintesi della posizione dell'autorità capofila sulle obiezioni nella sezione 6.3 precedente.

7.4.4 Analisi dell'EDPB

222. L'EDPB rinvia alla valutazione sulla pertinenza e la motivazione delle obiezioni nella sezione 6.4.1 precedente.

7.4.4.1 Valutazione nel merito – Obiezione relativa all'ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD

223. Secondo l'AC DE, i dati pseudonimizzati relativi ai non utenti non sono trattati lecitamente da WhatsApp IE⁽²³⁸⁾. L'AC DE sostiene che non sarebbe applicabile alcuna base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, che richieda la necessità e, pertanto, la corretta valutazione porterebbe molto probabilmente a un livello più elevato della sanzione pecuniaria⁽²³⁹⁾. L'EDPB comprende le preoccupazioni espresse dall'AC DE. Tuttavia, il fascicolo presentatogli non contiene elementi sufficienti che consentano al comitato di accertare la sussistenza di una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD.

224. L'EDPB ricorda che un'obiezione pertinente e motivata può riferirsi alla constatazione di ulteriori violazioni⁽²⁴⁰⁾. Le informazioni contenute nel fascicolo e la motivazione fornita nell'obiezione dovrebbero essere prese in considerazione dall'EDPB nel determinare se vi sia stata o meno una violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati⁽²⁴¹⁾. A tale riguardo, l'EDPB è consapevole del fatto che, in generale, la portata limitata dell'indagine condotta dall'AC IE, incentrata fin dall'inizio solo sull'eventuale sussistenza di violazioni da parte di WhatsApp IE degli articoli da 12 a 14, RGPD, incide direttamente sul mandato dell'indagine e sull'ulteriore accertamento dei fatti, che può quindi incidere sulla capacità delle autorità di controllo interessate di motivare le loro obiezioni in modo tale da consentire all'EDPB di formulare una decisione definitiva sulla questione.

225. In ogni caso, l'EDPB rileva che l'AC DE ha sollevato preoccupazioni pertinenti nella sua obiezione in merito alla liceità del trattamento dei dati personali dei non utenti e sottolinea l'importanza di tenerne conto nel contesto di eventuali indagini attuali o future dell'AC IE. L'EDPB ricorda l'obbligo per

⁽²³⁸⁾ Sulla valutazione del carattere di tali dati come dati personali, cfr. la sezione 6.4.2 precedente.

⁽²³⁹⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 11.

⁽²⁴⁰⁾ Linee guida sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 73, e linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 26.

⁽²⁴¹⁾ Linee guida sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 74 -76.

l'autorità capofila di cooperare con le autorità di controllo interessate «*nell'adoperarsi per raggiungere un consenso*» e l'obbligo reciproco di scambiarsi tutte le informazioni utili ⁽²⁴²⁾. L'EDPB ricorda inoltre che, anche nel caso di un'indagine di propria iniziativa, l'autorità capofila dovrebbe cercare un consenso in merito all'ambito della procedura ⁽²⁴³⁾ e dovrebbe comunque inquadrare la portata dell'indagine in modo tale da consentire alle autorità di controllo interessate di svolgere efficacemente il loro ruolo, a fianco dell'autorità capofila, nel determinare se vi sia stata una violazione del RGPD ⁽²⁴⁴⁾. Inoltre, l'EDPB sottolinea che ogni autorità di controllo interessata ha la possibilità di presentare all'autorità capofila una richiesta di assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61, RGPD, per chiedere che siano affrontate i propri dubbi in merito alla liceità del trattamento. Pertanto, è opportuno che l'AC IE tenga in debita considerazione le problematiche segnalate dall'AC DE. Alla luce di quanto precede, l'EDPB decide che l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione sulla base dell'obiezione sollevata dall'AC DE in merito alla liceità del trattamento dei dati dei non utenti.

7.4.4.2 Valutazione nel merito – Obiezione relativa all'ulteriore violazione dell'articolo 14, RGPD

226. L'EDPB osserva che le obiezioni sollevate dall'AC IT, dall'AC NL e dall'AC PT, secondo le quali i dati derivanti dalla procedura di «lossy hashing» sono dati personali, sostengono che la violazione dell'articolo 14, RGPD, deve fare riferimento anche a tali dati ⁽²⁴⁵⁾. Dette obiezioni sottolineano inoltre che, a causa della modifica apportata dall'autorità capofila nelle sue conclusioni, anche la sanzione pecuniaria proposta ⁽²⁴⁶⁾ è stata modificata.
227. Come illustrato nella sezione 6.4.2, l'EDPB concorda con la posizione delle autorità di controllo interessate secondo cui i dati risultanti dalla procedura di «lossy hashing», memorizzati come elenchi di non utenti, sono dati personali. Inoltre, come sottolineato in più obiezioni, l'EDPB rileva che nel progetto di decisione l'autorità capofila ha modificato la sua conclusione iniziale in merito al fatto che i dati relativi ai non utenti dopo l'applicazione della procedura di «lossy hashing» costituiscano dati personali (rispetto a quelle raggiunte nella fase dell'indagine) e che anche le seguenti sezioni della versione precedentemente condivisa del progetto di decisione ⁽²⁴⁷⁾ erano state modificate sulla base della constatazione modificata.
228. Di conseguenza, l'EDPB sottolinea che la sussistenza di una violazione dell'articolo 14, RGPD, è accertata nel progetto di decisione ⁽²⁴⁸⁾ e non è stata contestata in nessuna delle obiezioni presentate dalle autorità di controllo interessate. L'unico aspetto da valutare è se, a seguito della conclusione relativa alla natura dei dati dei non utenti dopo l'applicazione della procedura di «lossy hashing», la violazione dell'articolo 14, RGPD, si estenda anche a tali dati e se ciò debba riflettersi nella scelta delle misure correttive e dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria.
229. A tale riguardo l'EDPB concorda con le obiezioni delle autorità di controllo interessate secondo cui la violazione dell'articolo 14, RGPD, si estende anche al trattamento dei dati dei non utenti sotto forma di elenchi di non utenti dopo l'applicazione della procedura di «lossy hashing» e incarica l'autorità capofila di modificare di conseguenza il suo progetto di decisione.

⁽²⁴²⁾ Articolo 60, paragrafo 1, RGPD.

⁽²⁴³⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 27.

⁽²⁴⁴⁾ Decisione vincolante 01/2020 dell'EDPB, paragrafo 136.

⁽²⁴⁵⁾ Obiezione dell'AC IT, sezione 1.a, pagg. 2-3; obiezione dell'AC NL, paragrafo 32 e seguenti; obiezione dell'AC PT, paragrafo 49 e seguenti.

⁽²⁴⁶⁾ Obiezione dell'AC IT, pag. 3; obiezione dell'AC NL, paragrafo 36; obiezione dell'AC PT, paragrafo 49.

⁽²⁴⁷⁾ Cfr., ad esempio, il progetto di decisione, paragrafo 139.

⁽²⁴⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafi 148 (e seguenti) e 168.

230. È importante osservare a questo punto che né l'autorità capofila né WhatsApp IE hanno fornito elementi che fanno riferimento alla posizione delle autorità di controllo interessate secondo cui la portata della violazione dell'articolo 14, RGPD, deve essere riesaminata qualora il risultato della procedura di «lossy hashing» sia costituito da dati personali ⁽²⁴⁹⁾.
231. Infine, l'AC IT, l'AC NL e l'AC PT hanno ritenuto che, se cambia la portata della violazione dell'articolo 14, RGPD, ciò dovrebbe riflettersi nelle considerazioni relative alle sanzioni (AC NL) o nella sanzione amministrativa pecuniaria (AC IT e AC PT). Analogamente, l'AC FR ha osservato nella sua obiezione che l'errata constatazione relativa alla procedura di «lossy hashing» ha portato a una riduzione della sanzione pecuniaria da parte dell'autorità capofila per quanto riguarda l'articolo 14, RGPD.
232. Sulla necessità che la più ampia violazione dell'articolo 14, RGPD, trovi riscontro nelle misure correttive, come evidenziato dalle suddette obiezioni, si rinvia alla sezione 9.4; per le considerazioni sulle sanzioni in generale, cfr. le sezioni 8 e 9.
- 7.4.4.3 Valutazione nel merito – Obiezione relativa all'ulteriore violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD*
233. Nella sua obiezione, l'AC HU ha sostenuto di ritenere che il trattamento dei dati dei non utenti sia eccessivo alla luce della finalità dello stesso. Secondo l'obiezione, si può ottenere lo stesso risultato se WhatsApp IE confronta periodicamente la banca dati «hash» dei numeri di telefono degli utenti con l'elenco dei contatti per verificare se l'utente conosce una persona che si è registrata dopo il controllo precedente. In tal modo, secondo l'AC HU, WhatsApp IE non ha bisogno di conservare costantemente tutti i dati dei non utenti, ma fornisce comunque la funzione Contatti. Pertanto, pur riconoscendo che questo aspetto non è stato oggetto dell'indagine, l'AC HU propone di dichiarare una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD.
234. L'EDPB osserva che, a suo avviso, WhatsApp IE non ha fornito un'osservazione completa dedicata a questo aspetto, in quanto ritiene che a) le questioni non siano state oggetto di indagine e che non abbia avuto l'opportunità di rispondervi nel corso dell'indagine; b) non sia stata in grado di rispondere alle conclusioni provvisorie dell'autorità capofila in merito a tale questione; c) che le obiezioni non siano sufficientemente motivate per consentirle di esercitare adeguatamente il suo diritto di essere ascoltata ⁽²⁵⁰⁾. Secondo WhatsApp IE, l'inserimento di tali accuse in questa fase avanzata violerebbe il diritto a un procedimento equo ai sensi del diritto dell'UE e irlandese e la decisione sarebbe pertanto illegittima.
235. Tuttavia, WhatsApp IE afferma ancora che, nella misura in cui è in grado di comprendere le obiezioni, esse sono sostanzialmente infondate e può confermare che il trattamento dei dati personali da essa effettuato non viola l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD.
236. Inoltre, sia l'autorità capofila, nella sua risposta composita, sia WhatsApp IE, nelle sue osservazioni ai fini dell'articolo 65, sostengono che non è chiaro in che modo l'AC HU sia giunta alla conclusione che lo stesso risultato finale può essere conseguito con un minore trattamento di dati personali.
237. Inoltre, WhatsApp IE sostiene che sta trattando la quantità minima di informazioni necessarie per la finalità perseguita, ossia l'aggiornamento rapido ed efficiente dell'elenco dei contatti WhatsApp. Ciò è dimostrato accedendo semplicemente ai numeri di telefono memorizzati nella rubrica del telefono

⁽²⁴⁹⁾ Tuttavia, WhatsApp ha fornito ampi elementi sulla questione se ritenesse che le obiezioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e sulla posizione delle autorità di controllo interessate secondo cui il risultato della procedura di «lossy hashing» è costituito da dati personali.

⁽²⁵⁰⁾ Osservazioni di WhatsApp IE ai fini dell'articolo 65, paragrafo 5.1(B).

cellulare di un utente, sottoponendoli alla procedura di «lossy hashing» e utilizzando tali dati esclusivamente per tale finalità.

238. Inoltre, l'EDPB osserva che l'obiezione dell'AC HU stabilisce un approccio generale su come l'aggiornamento dell'elenco di contatti WhatsApp potrebbe essere effettuato utilizzando meno dati personali.
239. L'EDPB ritiene che il fascicolo non contenga elementi sufficienti per consentirgli di accertare la sussistenza di una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD, in particolare alla luce della finalità e della natura del trattamento in questione. L'EDPB sottolinea che ogni autorità di controllo interessata ha la possibilità di presentare all'autorità capofila una richiesta di assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61, RGPD, per chiedere che siano affrontate le proprie preoccupazioni.

8 MISURE CORRETTIVE DECISE DALL'AUTORITÀ CAPOFILA, IN PARTICOLARE LA PROPOSTA INGIUNZIONE A CONFORMARE IL TRATTAMENTO

8.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

240. Tra le misure correttive proposte, il progetto di decisione include un'ingiunzione a conformare i trattamenti, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera d), RGPD. L'ingiunzione ha lo scopo di realizzare l'azione correttiva richiesta unitamente all'ammonimento che serve a individuare e riconoscere formalmente la sussistenza di una violazione ⁽²⁵¹⁾.
241. L'ingiunzione è contenuta nell'appendice C del progetto di decisione e comprende sette azioni che richiedono a WhatsApp IE di fornire informazioni in conformità degli articoli da 12 a 14, RGPD, come valutato nel progetto di decisione. Per ciascuna azione, il termine per l'adempimento è fissato a sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell'ingiunzione ⁽²⁵²⁾.

8.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

242. L'AC HU si è opposta al termine di adempimento di sei mesi specificato nell'ingiunzione a conformare i trattamenti (appendice C del progetto di decisione, in appresso: «ordine a conformarsi»), che l'AC HU ha definito un «*periodo di tolleranza*». L'AC HU ha sostenuto che il termine per l'adempimento è troppo lungo perché la misura correttiva sia considerata appropriata, ricordando che «*la sanzione giuridica applicabile deve essere scelta in modo da essere effettiva, proporzionata e dissuasiva*» ⁽²⁵³⁾ e che non è in linea con il considerando 148, RGPD, che impone di tenere conto della natura, della gravità e delle conseguenze della violazione. Nel caso di specie, l'AC HU considera pertinente in particolare il numero di interessati lesi e la natura della violazione. Per questo motivo l'AC HU sostiene che il progetto di decisione non avrebbe dovuto includere un periodo di sei mesi come termine per l'adempimento, o che il termine avrebbe dovuto essere più breve.
243. Inoltre, per quanto riguarda la parte dell'ingiunzione proposta nel progetto di decisione relativa alla fornitura delle informazioni prescritte dall'articolo 14 ai non utenti ⁽²⁵⁴⁾, l'AC HU ha sollevato anche

⁽²⁵¹⁾ Progetto di decisione, paragrafi 639 e 800 e appendice C. Ai paragrafi 641-645 il progetto di decisione fa riferimento alla posizione di WhatsApp sull'ingiunzione contenuta nelle osservazioni in relazione al progetto supplementare, paragrafi 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 e 3.4.

⁽²⁵²⁾ Progetto di decisione, appendice C.

⁽²⁵³⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 6.

⁽²⁵⁴⁾ Progetto di decisione, appendice C, paragrafi 157 e 158.

un'obiezione nella quale ha sostenuto che la comunicazione delle informazioni sul sito web di WhatsApp non è adeguata a informare i non utenti, dal momento che questi ultimi potrebbero non essere a conoscenza dell'esistenza del servizio e, pertanto, non sono tenuti a cercare le informazioni sul sito web. Poiché tale obiezione riguarda anche la procedura di «lossy hashing», è sintetizzata nella sezione 6.2 della presente decisione.

244. L'AC NL ha espresso preoccupazioni nella sua obiezione secondo cui il progetto di decisione sembra ritenere che solo una lieve modifica delle informative sarebbe sufficiente per porre rimedio alla violazione dell'articolo 14, RGPD, mentre, se i dati dei non utenti dopo l'applicazione della procedura di «lossy hashing» risultassero essere dati personali, potrebbero essere necessarie più modifiche all'informativa sulla privacy di WhatsApp rispetto a quanto attualmente previsto nell'appendice C del progetto di decisione (cfr. il paragrafo 105 precedente: poiché tale obiezione riguarda anche la procedura di «lossy hashing», è sintetizzata nella sezione 6.2 della presente decisione).

8.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

245. Nella sua risposta composita, l'AC IE ha ritenuto che, sebbene un'obiezione ai termini di un ordine rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, l'obiezione sollevata dall'AC HU, che chiede di eliminare o ridurre al minimo il termine di sei mesi per l'adempimento, non fosse «pertinente e motivata» ⁽²⁵⁵⁾.
246. Sul merito delle obiezioni, l'AC IE ha spiegato di avere proposto inizialmente un termine di tre mesi per la messa in conformità di tutte le azioni, ad eccezione di quelle relative a non utenti, per le quali era stato proposto un termine di sei mesi. L'AC IE ha aggiunto che «WhatsApp, attraverso le osservazioni sul progetto supplementare, ha spiegato di non poter apportare le modifiche richieste entro i termini proposti» e «[i]n considerazione della posizione di WhatsApp e delle spiegazioni dettagliate fornite da quest'ultima in merito alla tempistica di adempimento, l'AC IE ha adeguato i termini di adempimento proposti nell'ingiunzione al termine più breve possibile, tenendo conto dei vincoli individuati da WhatsApp» ⁽²⁵⁶⁾.
247. La risposta composita riassume le osservazioni di WhatsApp IE sulla proposta iniziale di un termine di tre mesi per tutte le azioni, ad eccezione di quelle relative ai non utenti, come segue:

«(...) l'attuazione delle modifiche all'informativa sulla privacy [di WhatsApp] e ad altre informazioni rivolte agli utenti è un processo di coinvolgimento e ad alta intensità di risorse che richiede tempo sufficiente per preparare i cambiamenti pertinenti, un impegno interno interfunzionale e naturalmente un dialogo con il gruppo di supervisione di [AC IE], la localizzazione e la traduzione delle informazioni per i paesi della regione europea e l'attuazione di modifiche tecniche nell'app WhatsApp in cinque sistemi operativi diversi. Di conseguenza, e fatta salva la posizione di WhatsApp secondo cui essa non ha violato [il] RGPD e non è necessaria alcuna ingiunzione, se [l'AC IE] dovesse imporre a WhatsApp di apportare ulteriori modifiche oltre a quelle che intende volontariamente realizzare quest'anno, WhatsApp avrebbe bisogno di almeno sei mesi per attuare tali cambiamenti, con la possibilità per WhatsApp e [l'AC IE] di avere una potenziale flessibilità in tale periodo al fine, ad esempio, di consentire a

⁽²⁵⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 100.

⁽²⁵⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 102-103, in riferimento alle osservazioni di WhatsApp in relazione al progetto supplementare, paragrafi 19.1 e 19.2.

WhatsApp di dialogare con il gruppo di supervisione di [AC IE], come fa di solito, o di affrontare questioni tecniche impreviste» ⁽²⁵⁷⁾.

248. L'AC IE ha inoltre sottolineato che *«l'inosservanza dell'ordine costituirebbe una violazione separata del RGPD e comporterebbe il rischio di ulteriori azioni nei confronti di WhatsApp. In tali circostanze, sarebbe ingiusto se l'AC IE imponesse un ordine le cui condizioni non possono essere rispettate da WhatsApp»* ⁽²⁵⁸⁾.
249. Sebbene la posizione definitiva adottata dall'AC IE fosse di non dare seguito ad alcuna delle obiezioni ⁽²⁵⁹⁾, nella risposta composita l'autorità aveva presentato una proposta di compromesso per tenere conto delle problematiche espresse dall'AC HU nel follow-up dell'adempimento da parte di WhatsApp IE delle azioni definite nell'ingiunzione. In particolare, l'AC IE ha dichiarato che sarebbe necessario che *«l'arco temporale per l'attuazione dell'ingiunzione imponesse il completo adempimento da parte di WhatsApp entro un termine massimo assoluto di 6 mesi»* e che inserirebbe un testo aggiuntivo al fine di *«sottolineare che gli interessi degli interessati richiedono una rapida attuazione»* e *«che, nel suo controllo dell'attuazione dell'ingiunzione, [avrebbe] sollecitato una rapida attuazione e verificato eventuali affermazioni di WhatsApp sui pertinenti tempi necessari per ciascuna misura di attuazione correttiva»* ⁽²⁶⁰⁾.

8.4 Analisi dell'EDPB

8.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

250. Nella sua obiezione, l'AC HU non concorda con il termine per l'adempimento previsto nell'ordine a conformarsi (appendice C del progetto di decisione) e si chiede pertanto *«se la misura prevista nel progetto di decisione sia conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati»* ⁽²⁶¹⁾. Esiste un nesso diretto tra l'obiezione e la sostanza del progetto di decisione in questione, pertanto l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
251. L'AC HU espone argomenti di fatto e di diritto, in particolare la natura, la gravità e le conseguenze della violazione nonché il numero di interessati colpiti, quali motivi per opporsi al termine per l'adempimento. Inoltre, l'AC HU espone il proprio punto di vista su come modificare il progetto di decisione (non applicazione o riduzione al minimo del periodo di sei mesi come termine per l'adempimento). L'AC HU sostiene che, se il progetto di decisione non fosse modificato in questo caso, *«[minerebbe] la fiducia nell'istituto della protezione dei dati all'interno dell'UE, il che potrebbe causare una grave crisi di fiducia tra gli interessati»* in quanto il progetto di decisione porterebbe a un ulteriore trattamento di sei mesi in circostanze che *«limitano gravemente i diritti e le libertà fondamentali di centinaia di milioni di cittadini dell'UE»* ⁽²⁶²⁾, il che dimostra con sufficiente chiarezza la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione secondo l'AC HU. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia motivata.
252. WhatsApp IE ritiene che l'obiezione non sia pertinente né sufficientemente motivata per soddisfare il criterio di cui articolo 4, paragrafo 24, RGPD. Le argomentazioni presentate riguardano il merito

⁽²⁵⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 102-103, in riferimento alle osservazioni di WhatsApp in relazione al progetto supplementare, paragrafi 19.1 e 19.2.

⁽²⁵⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 103.

⁽²⁵⁹⁾ Cfr. il precedente paragrafo 13.

⁽²⁶⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 103.

⁽²⁶¹⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 32. Cfr. anche il considerando 129, RGPD.

⁽²⁶²⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 7.

dell'obiezione e non la sua pertinenza e motivazione ⁽²⁶³⁾, pertanto l'EDPB non è convinto per quanto riguarda la valutazione del rispetto del suddetto criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

253. L'EDPB conclude che l'obiezione dell'AC HU sul termine per l'adempimento è pertinente e motivata. Inoltre, l'EDPB ricorda di essere giunta alla stessa conclusione per quanto riguarda l'obiezione dell'AC HU (relativa al fatto che non è appropriato fornire informazioni ai non utenti tramite il sito web) e l'obiezione dell'AC NL. Di conseguenza, nella sezione che segue, sarà valutato il merito di tali obiezioni ⁽²⁶⁴⁾.

8.4.2 Valutazione nel merito

8.4.2.1 Termine per l'adempimento

254. L'EDPB ricorda il considerando 129, RGPD, sull'esercizio dei poteri da parte delle autorità di controllo, che richiama la necessità di adottare misure adeguate, necessarie e proporzionate in funzione delle circostanze del caso ⁽²⁶⁵⁾.
255. L'EDPB osserva che l'AC HU ha sostenuto che il termine per l'adempimento proposto nel progetto di decisione non sarebbe in linea con il considerando 148, RGPD, e più specificamente con la necessità che la «*sanzione applicabile*» sia «*scelta in modo da essere effettiva, proporzionata e dissuasiva*», tenendo conto della natura, della gravità e delle conseguenze della violazione. Si può riconoscere, come sottolineato anche da WhatsApp IE ⁽²⁶⁶⁾, che questo considerando si riferisce principalmente all'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie, che dovrebbero essere imposte in aggiunta o in sostituzione delle misure appropriate imposte dall'autorità di controllo.
256. Tuttavia, si può anche osservare che il considerando 148, RGPD, fa riferimento, ad esempio, anche all'imposizione di un ammonimento anziché di una sanzione pecuniaria in caso di violazione minore o nel caso in cui la sanzione che potrebbe essere inflitta costituisca un onere sproporzionato per una persona fisica. Pertanto, le indicazioni fornite da detto considerando possono essere pertinenti per l'imposizione di misure correttive in generale e per la scelta della combinazione di misure correttive

⁽²⁶³⁾ WhatsApp ritiene che l'obiezione «*non si riferisca a specifici contenuti giuridici e fattuali nel progetto composito*», aggiungendo che si basa su affermazioni non comprovate nei suoi confronti. Inoltre, WhatsApp ritiene che l'obiezione dell'AC HU non sia adeguatamente motivata in quanto «*presume (erroneamente) che WhatsApp Ireland stia trattando dati illecitamente*» e anche perché «*dichiarazioni non suffragate (e inesatte) non possono costituire una base adeguata per un'obiezione*». Inoltre, WhatsApp ritiene che l'obiezione non esprima in modo convincente come il progetto di decisione rappresenti un rischio, tanto meno significativo, per gli interessati, aggiungendo che, in una certa misura, l'AC HU «*formula affermazioni di rischio basate su dichiarazioni non comprovate di un "trattamento illecito dei dati" da parte di WhatsApp Ireland*». Cfr. le osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 43.2 e 43.4.

Nelle sue osservazioni WhatsApp esamina il merito dell'obiezione, pur non confutando il fatto che l'obiezione dell'AC HU espone problematiche relative a una parte precisa del progetto di decisione, sostiene l'esistenza di rischi connessi al progetto di decisione che incidono sugli interessati, suggerisce una modifica specifica del progetto di decisione e spiega brevemente perché ciò sia giustificato ad avviso dell'AC HU. La critica di WhatsApp della formulazione dell'obiezione dell'AC HU secondo cui il termine per l'adempimento «*è in grave violazione del considerando 148 del RGPD*» come illogica (osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 43.4.(B)), è irrilevante per valutare se l'obiezione nel suo complesso (in questo caso sulla questione se la misura correttiva sia effettiva, proporzionata e dissuasiva) sia motivata.

⁽²⁶⁴⁾ Cfr. rispettivamente i paragrafi 132 e seguenti e 135 e seguenti.

⁽²⁶⁵⁾ Il considerando 129, RGPD, dispone che: «*[...] ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate*».

⁽²⁶⁶⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 43.4.(B).

adeguate e proporzionate alla violazione commessa. Inoltre, la necessità che le misure correttive e qualsiasi esercizio dei poteri da parte delle autorità di controllo siano adattati al caso specifico è espressa più in generale anche dal considerando 129, RGPD.

257. L'EDPB prende atto della dichiarazione di WhatsApp IE secondo cui *«il rispetto degli obblighi di trasparenza comporta notevoli difficoltà, in particolare per i titolari del trattamento che devono spiegare un trattamento dei dati complesso a un'ampia varietà di utenti non esperti in un modo comunque conciso, intelligibile e facilmente accessibile. Ciò è particolarmente arduo nel caso di WhatsApp Ireland, dato che il Servizio – che comporta una serie di processi altamente tecnici – è utilizzato da un'ampia fascia demografica»* e che il termine per l'adempimento deve essere un lasso di tempo entro il quale WhatsApp possa effettivamente conformarsi ⁽²⁶⁷⁾. WhatsApp IE aggiunge inoltre che *«l'attuazione delle modifiche alla propria informativa sulla privacy e ad altre informazioni rivolte agli utenti è un processo di coinvolgimento e ad alta intensità di risorse che richiede tempo sufficiente per preparare i cambiamenti pertinenti, un impegno interno interfunzionale e naturalmente un dialogo con la Commissione, la localizzazione e la traduzione delle informazioni per i paesi della regione europea e l'attuazione di modifiche tecniche nell'app WhatsApp in cinque sistemi operativi diversi»* ⁽²⁶⁸⁾.
258. L'EDPB osserva che l'obiezione dell'AC HU si riferisce al numero di interessati colpiti e alla natura della violazione, entrambi pertinenti per determinare il termine appropriato, necessario e proporzionato per l'ingiunzione. Nel suo progetto di decisione, l'AC IE considera esplicitamente l'importanza, l'utilità e la funzione dell'obbligo di trasparenza, nonché il numero di interessati colpiti ⁽²⁶⁹⁾. Tuttavia, l'obiezione dell'AC HU sottolinea la necessità di porre rimedio alle violazioni in tempi brevi alla luce della loro natura e gravità e delle conseguenze in termini di limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali di centinaia di milioni di cittadini dell'UE.
259. Alla luce del considerevole numero di persone interessate nell'UE, l'EDPB condivide le preoccupazioni dell'AC HU, come illustrato in precedenza, sottolineando l'importanza per gli interessati colpiti al rispetto degli articoli da 12 a 14, RGPD, in tempi brevi. L'EDPB prende atto delle difficoltà evidenziate da WhatsApp IE per quanto riguarda l'attuazione di modifiche alla sua informativa sulla privacy, ma alla luce delle circostanze del caso, in particolare a causa del tipo di organizzazione, delle sue dimensioni e dei mezzi a sua disposizione (comprese, tra l'altro, le risorse finanziarie, ma anche le competenze giuridiche), ritiene di primaria importanza che il rispetto degli obblighi di trasparenza sia garantito nel più breve tempo possibile. Qualora si ritenesse che WhatsApp IE necessiti di sei mesi per aggiornare la propria informativa sulla privacy per attuare le richieste chiare e specifiche dell'autorità capofila, le autorità di controllo dovrebbero prevedere tempi molto più lunghi per qualsiasi organizzazione più piccola, il che, secondo l'EDPB, non è appropriato e proporzionato al fine di garantire la conformità al RGPD.
260. Inoltre, nelle circostanze del caso di specie, l'EDPB non vede come un periodo di adempimento di tre mesi possa essere considerato sproporzionato ⁽²⁷⁰⁾.

⁽²⁶⁷⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 44.3-44.4; osservazioni in relazione al progetto supplementare, paragrafo 6.4.C.

⁽²⁶⁸⁾ Osservazioni in relazione al progetto supplementare, paragrafo 19.1.

⁽²⁶⁹⁾ L'AC IE fa riferimento *«all'importanza, all'utilità e alla funzione dell'obbligo di trasparenza nel contesto del RGPD nel suo complesso»* in relazione all'ingiunzione proposta, cfr. il progetto di decisione, paragrafo 642. L'AC IE valuta il numero di interessati in relazione all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), RGPD, cfr. il progetto di decisione, paragrafi 663-677.

⁽²⁷⁰⁾ Ciò è in linea con il termine per l'adempimento inizialmente proposto dall'AC IE per le misure relative ai dati degli utenti. Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 102.

261. Per quanto riguarda le argomentazioni di WhatsApp IE sulla necessità di disporre di tempo sufficiente per consentire un «*dialogo con la Commissione*» l'EDPB osserva che il progetto di decisione dell'AC IE contiene una valutazione, orientamenti e commenti esaustivi, sufficientemente chiari e precisi per consentire a WhatsApp IE di adempiere ai propri obblighi conformemente alle disposizioni specifiche in materia di trasparenza (articoli da 12 a 14, RGPD) e in considerazione del principio di responsabilità (articolo 5, paragrafo 2, RGPD), con una necessità minima di interagire con l'AC IE al fine di attuare la richiesta.
262. Per quanto riguarda l'argomentazione dell'AC IE, relativa al fatto che l'inosservanza dell'ordine costituirebbe una violazione distinta del RGPD e comporterebbe il rischio di ulteriori misure nei confronti di WhatsApp IE, sebbene sia vero che l'inosservanza di un ordine costituisce una violazione distinta del RGPD (conformemente all'articolo 83, paragrafo 6, RGPD), in questa fase non è sicuro che tale situazione si verificherà.
263. Alla luce di quanto precede, l'EDPB decide che l'AC IE è tenuta a modificare il suo progetto di decisione in modo che il termine di adempimento di sei mesi sia ridotto a un periodo di tre mesi.

8.4.2.2 Altre questioni relative all'ordine di conformare il trattamento

264. Per quanto riguarda l'obiezione dell'AC HU secondo cui non è appropriato fornire informazioni ai non utenti attraverso il sito web, tale autorità sostiene che l'inclusione delle informazioni sul sito web di WhatsApp non è il «*metodo appropriato per fornire informazioni*» in quanto i non utenti potrebbero non essere a conoscenza dell'esistenza del servizio e, pertanto, non si suppone che cerchino le informazioni sul sito web. Pertanto, WhatsApp IE «*non può dimostrare [...] che i non utenti avranno conoscenza dell'informativa sulla privacy*» ⁽²⁷¹⁾.
265. L'EDPB rileva che l'AC IE ha tenuto conto, nel suo progetto di decisione, del fatto che «*è improbabile che i non utenti abbiano motivo di visitare il sito web di WhatsApp*» ⁽²⁷²⁾. Pertanto, secondo l'AC IE «*WhatsApp dovrebbe considerare attentamente l'ubicazione e la collocazione di tale avviso pubblico in modo da garantire che sia visualizzato e accessibile a un pubblico quanto più ampio possibile di non utenti*» e che «*le informazioni sulla trasparenza per i non utenti devono essere presentate separatamente (mediante un avviso separato, o una sezione separata nell'ambito dell'attuale informativa sulla privacy, o in altro modo) rispetto alle informazioni sulla trasparenza rivolte all'utente, in modo da garantire che i non utenti possano visualizzare e accedere specificamente alle informazioni nel modo più semplice possibile*» ⁽²⁷³⁾.
266. L'EDPB riconosce che molti interessati che non utilizzano attivamente i servizi WhatsApp potrebbero non visitare il relativo sito web per recuperare informazioni relative al trattamento di dati dei non utenti. Tuttavia, alla luce delle argomentazioni sollevate e del fatto che il progetto di decisione incarica già WhatsApp IE di prendere in attenta considerazione il luogo di apposizione dell'avviso pubblico ai non utenti, l'EDPB non ravvisa la necessità di modificare il progetto stesso. Ciò non pregiudica le valutazioni che l'EDPB può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche con le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione pertinente e delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate.
267. Alla luce di quanto precede, l'EDPB decide che l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione sulla base dell'obiezione sollevata dall'AC HU in merito all'ordine di fornire informazioni ai non utenti.

⁽²⁷¹⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 5.

⁽²⁷²⁾ Progetto di decisione, paragrafo 158.

⁽²⁷³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 158 e appendice C.

268. Per quanto riguarda l'obiezione dell'AC NL riguardante la modifica delle informative che sarebbe necessaria affinché WhatsApp IE ponga rimedio alla violazione dell'articolo 14, RGPD, l'EDPB chiede all'AC IE di garantire che l'ordine di rendere conforme il trattamento, nella misura in cui riguarda la violazione dell'articolo 14, RGPD, rispecchi chiaramente l'ampia portata della violazione di tale disposizione descritta nella sezione 7.4.4.2 precedente (ossia il suo collegamento anche ai dati dei non utenti dopo l'applicazione della procedura di «lossy hashing»).

9 MISURE CORRETTIVE, IN PARTICOLARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

9.1 Questioni preliminari: il fatturato dell'esercizio precedente

9.1.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

269. Dopo aver stabilito una fascia proposta per l'importo della sanzione pecuniaria, il progetto di decisione si basa sull'articolo 83, paragrafo 5, RGPD, che fissa l'importo massimo di qualsiasi sanzione che può essere inflitta per determinati tipi di violazione⁽²⁷⁴⁾. Si stabilisce che la nozione di «impresa» comprende WhatsApp IE e Facebook, Inc. Di conseguenza, il pertinente «*limite massimo*» è calcolato facendo riferimento al fatturato mondiale annuo dell'impresa nel suo complesso, piuttosto che a quello del titolare o del responsabile del trattamento interessato. Il progetto di decisione conclude che la sanzione pecuniaria proposta non supera il «*limite massimo*» di sanzione applicabile previsto dall'articolo 83, paragrafo 5, RGPD, calcolato con riferimento al fatturato complessivo di Facebook, Inc. e WhatsApp IE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (stimato a circa ██████████) ⁽²⁷⁵⁾.

9.1.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

270. L'AC DE ha sollevato un'obiezione riguardante diversi aspetti del modo in cui il progetto di decisione considera il fatturato dell'esercizio precedente nel caso di specie.
271. In primo luogo, l'AC DE ha considerato che *«[secondo] la relazione trimestrale IV/2019, le entrate complessive di Facebook Inc. erano pari a 70,7 miliardi di USD. In base al considerando 150 del RGPD, è pertinente il concetto di impresa di cui agli articoli 101 e 102, TFUE. Occorre pertanto applicare la dottrina dell'entità economica unica. Tale impresa può essere costituita da varie persone giuridiche. Il fatturato complessivo dell'entità economica unica è pertanto fondamentale e costituisce un punto di riferimento per valutare e determinare se una sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva»* ⁽²⁷⁶⁾. Tale obiezione ritiene che il progetto di decisione dovrebbe essere modificato in modo che il fatturato di cui alla parte 4 sia quello dell'intero gruppo Facebook.
272. In secondo luogo, l'AC DE ha sostenuto che il fatturato di cui alla parte 4 del progetto di decisione dovrebbe essere modificato con il fatturato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. L'AC DE ha spiegato che *«[l]evento a partire dal quale determinare l'“anno precedente” è la decisione di irrogazione della sanzione dell'autorità di controllo e non l'episodio di violazione. La decisione del coordinatore per la protezione dei dati dovrebbe essere adottata nel 2021. L'esercizio finanziario precedente è pertanto l'anno civile 2020, per cui occorre tener conto del suo valore. I principali dati finanziari comunicati dal gruppo nel corso dell'anno indicano che le entrate annue per il 2020*

⁽²⁷⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafo 776. WhatsApp concorda con il parere dell'AC IE al riguardo. Osservazioni in relazione al progetto supplementare, paragrafo 18.5.

⁽²⁷⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafi 777-799, con particolare riferimento al paragrafo 797.

⁽²⁷⁶⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 13.

potrebbero essere superiori di almeno il 15 % alle entrate annuali del 2019. A causa delle differenze così significative nel corso dell'anno, non possono essere utilizzati neanche i dati più vecchi per motivi pratici» ⁽²⁷⁷⁾.

273. Infine, nella sua obiezione, l'AC DE ha sostenuto che il fatturato avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria, aggiungendo che *«[gli] elevati risultati annuali (utili) e l'elevata redditività della società non sono presi in considerazione in modo evidente nel calcolo delle sanzioni. Tuttavia, la sensibilità alla punizione è influenzata in modo significativo dal livello dei rendimenti e deve essere presa in considerazione al fine di conseguire l'obiettivo deterrente specifico. A nostro avviso, quando si tratta di stabilire una sanzione effettiva ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, la sensibilità alla punizione deve avere un peso piuttosto significativo. Tale requisito non è sufficientemente soddisfatto nel progetto di decisione»* ⁽²⁷⁸⁾.
274. L'AC DE ha osservato che *«le entrate globali attese del gruppo Facebook, pari a circa 81 miliardi di USD nel 2020 (70,7 miliardi di USD + 15 %), sono ben superiori alle stime, pari a ██████████»*, aggiungendo che il riferimento a cifre inferiori sbagliate potrebbe incidere sull'efficacia delle misure ⁽²⁷⁹⁾.

9.1.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

275. Nella sua risposta composita, l'AC IE ha osservato che l'oggetto dell'obiezione relativa al fatturato dell'esercizio precedente rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e l'ha considerata pertinente e motivata ⁽²⁸⁰⁾.
276. Sebbene la posizione definitiva adottata dall'AC IE fosse di non dare seguito ad alcuna delle obiezioni ⁽²⁸¹⁾, nella risposta composita l'AC IE ha concordato con l'AC DE in relazione all'applicazione della dottrina dell'entità economica unica da parte delle autorità di controllo quando sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie a un'impresa, a norma dell'articolo 83 e del considerando 150 del regolamento generale sulla protezione dei dati. La parte 4 del progetto di decisione (paragrafo 797) fa riferimento al fatturato complessivo di Facebook, Inc. e WhatsApp IE. L'AC IE ha proposto di *«modificare questa cifra in modo che rispecchi il fatturato combinato dell'intero gruppo di società Facebook, Inc., come richiesto dall'obiezione dell'AC DE (federale)»* ⁽²⁸²⁾.
277. In merito all'applicazione dell'«esercizio finanziario precedente» l'AC IE ha osservato che, nel caso di specie, il progetto di decisione è stato trasmesso alle autorità di controllo interessate il 24 dicembre 2020, pertanto l'AC IE non poteva rispecchiarvi il fatturato del 2020 ⁽²⁸³⁾. Il progetto di decisione ha registrato le informazioni finanziarie più aggiornate disponibili alla data in cui è stato distribuito alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, RGPD (*«la data di inizio del processo di codecisione»*) ⁽²⁸⁴⁾. L'AC IE ha aggiunto che l'autorità capofila *«non è autorizzata a modificare unilateralmente il suo progetto di decisione una volta che esso è stato distribuito alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3»* ⁽²⁸⁵⁾.

⁽²⁷⁷⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 13.

⁽²⁷⁸⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 13 e 16.

⁽²⁷⁹⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 13 e 14.

⁽²⁸⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 62.

⁽²⁸¹⁾ Cfr. il precedente paragrafo 13.

⁽²⁸²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 63.a.i.

⁽²⁸³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 64.b.ii.

⁽²⁸⁴⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 64.b.iii.

⁽²⁸⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 64.b.i.

278. Nella risposta composita, l'AC IE ha proposto il seguente approccio: *«Nella misura necessaria nel [progetto di decisione], l'AC IE utilizzerà le informazioni finanziarie più aggiornate ai fini del calcolo del limite massimo proposto per la sanzione proposta. Si tratta del fatturato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Tale cifra costituirà una stima provvisoria del fatturato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Prima della decisione definitiva l'AC IE otterrà da WhatsApp il fatturato aggiornato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Tale cifra sarà utilizzata per calcolare il limite massimo nella suddetta decisione. Di conseguenza, al momento dell'adozione della stessa, l'AC IE applicherà il fatturato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai fini dei suoi calcoli di cui alla parte 4»* ⁽²⁸⁶⁾.
279. Per quanto riguarda la presa in considerazione del fatturato ai fini della determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria, la risposta composita afferma inizialmente che *«il fatturato è rilevante solo ai fini del limite massimo della sanzione»*, precisando poi che *«l'articolo 83, paragrafo 2, non richiede che si tenga conto del fatturato dell'impresa interessata»*. Infatti, *il fatturato è rilevante principalmente ai fini del calcolo del limite massimo della sanzione applicabile, ai sensi dell'articolo 83, paragrafi 4-6. L'aumento del fatturato registrato nel progetto composito non avrà alcun effetto sul calcolo della sanzione stessa nel caso di specie»* ⁽²⁸⁷⁾.
280. Per quanto riguarda le entrate complessive annue previste menzionate nell'obiezione, l'AC IE non concorda *«nella misura in cui l'AC DE suggerisce che l'AC IE potrebbe e/o dovrebbe individuare il fatturato pertinente sulla base di ipotesi e cifre stimate [...]». In quanto autorità di regolamentazione istituita dalla legge, l'AC IE è tenuta ad adottare un approccio basato su elementi concreti nel proprio processo decisionale e a rispettare e applicare procedure eque. La formulazione o l'adozione di ipotesi, in particolare in relazione alle caratteristiche di un processo decisionale prescritte dalla legge, non è coerente con il regolamento generale sulla protezione dei dati o con l'obbligo generale per i decisori statutari di condurre le loro indagini in modo equo e trasparente»* ⁽²⁸⁸⁾.

9.1.4 Analisi dell'EDPB

9.1.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

281. L'EDPB ricorda che il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie ⁽²⁸⁹⁾.
282. Nella sua obiezione sul fatturato dell'esercizio precedente applicato nel progetto di decisione, l'AC DE ritiene che detto progetto dovrebbe essere modificato per quanto riguarda il fatturato pertinente dell'impresa, la determinazione dell'esercizio precedente e la presa in considerazione del fatturato nel calcolo della sanzione ⁽²⁹⁰⁾. Tale obiezione riguarda *«la conformità della misura prevista nel progetto di decisione con il regolamento generale sulla protezione dei dati»* ⁽²⁹¹⁾. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
283. L'obiezione può essere considerata anche motivata, dal momento che l'AC DE ha segnalato presunti errori nel progetto di decisione derivanti dall'importo delle entrate utilizzato e dall'anno considerato, che a loro volta fanno sì che la sanzione pecuniaria proposta non soddisfi il suo obiettivo di misura correttiva. La modifica proposta dall'obiezione mira a garantire che la sanzione sia effettiva, dissuasiva

⁽²⁸⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 64.b.iii. La posizione finale dell'AC IE è stata quella di non dare seguito alle obiezioni, come chiarito nel paragrafo 13.

⁽²⁸⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 62 e 64.c.ii.

⁽²⁸⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 64.c.i.

⁽²⁸⁹⁾ Cfr. il considerando 150 del RGPD, le linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 34, e le linee guida sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, paragrafo 91.

⁽²⁹⁰⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 12-14 e 15-17.

⁽²⁹¹⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 32.

e proporzionata, come previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, RGPD. WhatsApp IE ritiene che l'obiezione dell'AC DE non sia sufficientemente motivata per soddisfare il criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, sostenendo che a) non è suffragata da alcun argomento giuridico circostanziato e b) non dimostra un rischio per i diritti e le libertà degli interessati ⁽²⁹²⁾. L'EDPB ritiene che l'obiezione dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione in quanto afferma che l'utilizzo di importi errati per le entrate costituisce un pericoloso precedente, che compromette l'efficacia delle sanzioni anche per casi futuri ⁽²⁹³⁾. L'EDPB ritiene che l'obiezione sollevata dall'AC DE soddisfi il criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

284. Nel sostenere che l'obiezione dell'AC DE non è motivata, WhatsApp IE afferma che «*il fatturato è rilevante solo per determinare la sanzione pecuniaria massima che può essere legittimamente inflitta e non l'importo della sanzione*»; pertanto l'obiezione riguarda solo un importo massimo teorico, che «*non potrebbe comportare una sanzione più elevata, anche se si ritenesse che vi sia un rischio significativo perché la sanzione non è sufficientemente elevata (aspetto questo contestato da WhatsApp Ireland)*» ⁽²⁹⁴⁾. L'EDPB rileva che esiste un disaccordo tra l'autorità capofila e l'autorità di controllo interessata proprio in merito al fatto che il fatturato sia rilevante solo per determinare la sanzione massima che può essere legittimamente inflitta, o se sia potenzialmente rilevante anche nel calcolo dell'importo della sanzione. Inoltre, il disaccordo sul fatturato potrebbe essere accantonato come puramente ipotetico soltanto se:

- non sono state incluse ulteriori violazioni nelle obiezioni accettate in quanto pertinenti e motivate;
e

- il calcolo e l'importo della sanzione pecuniaria non sono stati inclusi in obiezioni accettate in quanto pertinenti e motivate.

285. Le altre argomentazioni presentate da WhatsApp IE riguardano il merito delle obiezioni e non la loro pertinenza e motivazione ⁽²⁹⁵⁾, pertanto l'EDPB non è convinto per quanto riguarda la valutazione del rispetto del criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

9.1.4.2 Valutazione nel merito

Determinazione del fatturato rilevante dell'impresa

286. L'AC DE ha sollevato un'obiezione affermando che, poiché l'autorità capofila ha individuato Facebook Inc. e WhatsApp IE come l'impresa, dovrebbe essere utilizzato nel contesto dell'articolo 83, RGPD, il fatturato complessivo dell'entità economica unica invece del fatturato combinato di Facebook Inc. e WhatsApp IE ⁽²⁹⁶⁾. Sebbene la posizione finale adottata dall'AC IE fosse di non dare seguito ad alcuna

⁽²⁹²⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 29 e 30.

⁽²⁹³⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 12-14 e 15-17.

⁽²⁹⁴⁾ Per questo motivo «*WhatsApp Ireland non comprende come questa obiezione dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto composito, dato che sono stati identificati dall'AC DE solo rischi astratti e non documentati*». Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 30.3, 30.6 e 30.7.

⁽²⁹⁵⁾ WhatsApp ritiene che i motivi esposti nell'obiezione dell'AC DE siano infondati di fatto, errati di diritto o irrilevanti (osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 29 e 30). L'EDPB interpreta tali considerazioni come argomenti nel merito. Nelle sue osservazioni WhatsApp non confuta il fatto che l'obiezione dell'AC DE sostiene l'esistenza di rischi connessi al progetto di decisione che incidono sugli interessati, suggerisce modifiche specifiche del progetto di decisione e spiega perché ciò sia giustificato ad avviso dell'AC DE.

⁽²⁹⁶⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 12-13.

delle obiezioni ⁽²⁹⁷⁾, nella sua risposta composita l'AC IE ha espresso l'intenzione di modificare tale cifra in modo che rispecchi il fatturato complessivo dell'intero gruppo di società Facebook, Inc ⁽²⁹⁸⁾.

287. L'EDPB rileva che l'AC IE aveva comunicato la propria valutazione della nozione di impresa a WhatsApp IE, compresa la domanda presentata nel contesto dell'articolo 83, RGPD. L'AC IE ha chiesto a WhatsApp IE di portare la questione all'attenzione di «*qualsiasi società madre o controllante che possa essere tenuta ad affrontare pienamente le questioni sollevate*» ⁽²⁹⁹⁾. WhatsApp IE ha confermato di aver portato la lettera dell'AC IE e la sua risposta all'attenzione del personale di WhatsApp Inc. e di Facebook, Inc. su base volontaria, osservando che né WhatsApp Inc. né Facebook, Inc. sono parti dell'indagine ⁽³⁰⁰⁾. WhatsApp IE ha espresso il parere che «*l'impresa pertinente ai fini dell'articolo 83, paragrafi da 4 a 6, RGPD, è la sola WhatsApp Ireland*», aggiungendo che «*non concorda con l'approccio della [AC IE] per valutare se un'entità sia in grado di esercitare "un'influenza determinante" sul "comportamento sul mercato" di WhatsApp Ireland nel contesto del RGPD*» ⁽³⁰¹⁾. WhatsApp IE ha sostenuto che l'interpretazione e l'applicazione delle nozioni del diritto della concorrenza di «*impresa*» e di «*influenza determinante*» sul «*comportamento sul mercato*» nel contesto normativo molto diverso del RGPD solleva questioni che potrebbero richiedere un esame giurisdizionale ⁽³⁰²⁾.
288. Sebbene la qualificazione di Facebook Inc. e WhatsApp IE come impresa unica non sia contestata dall'AC DE, l'EDPB rileva che esiste un disaccordo tra l'autorità capofila e l'autorità di controllo interessata sull'importo del fatturato da prendere in considerazione per questa entità economica unica.
289. Su questa specifica questione, e conformemente al considerando 150, RGPD, l'EDPB ritiene che la giurisprudenza della CGUE nel settore del diritto della concorrenza sia pertinente nel valutare il fatturato da prendere in considerazione nel contesto dell'articolo 83, RGPD, in particolare per la verifica del limite massimo dell'importo della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 83, paragrafi 4-6, RGPD.
290. In primo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata della CGUE e come ricordato dall'AC IE nel suo progetto di decisione ⁽³⁰³⁾, quando una società controllante e la sua controllata costituiscono un'unica impresa ai sensi degli articoli 101 e 102 del TFUE, ciò significa che il comportamento della controllata può essere imputato alla società controllante, senza necessità di dimostrare l'implicazione personale di quest'ultima nell'infrazione. In particolare, la società controllante può essere ritenuta debitrice della sanzione pecuniaria ⁽³⁰⁴⁾.
291. In secondo luogo, la CGUE ha statuito che, quando una società controllante e la sua controllata costituiscono l'unica impresa ritenuta responsabile della violazione commessa dalla controllata, il fatturato complessivo delle società che la compongono determina la capacità finanziaria dell'unica impresa in questione ⁽³⁰⁵⁾. Per quanto riguarda la società controllante a capo di un gruppo, la CGUE ha

⁽²⁹⁷⁾ Cfr. il precedente paragrafo 13.

⁽²⁹⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 63.a.i. e 65.

⁽²⁹⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafi 793-794.

⁽³⁰⁰⁾ Lettera del 1^o maggio 2020 di WhatsApp all'AC IE in risposta alla lettera del 24 aprile 2020 inviata da quest'ultima a WhatsApp sul concetto di impresa.

⁽³⁰¹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 31.2.

⁽³⁰²⁾ Osservazioni di WhatsApp sul progetto supplementare, paragrafi da 18.5 a 18.9 (in particolare 18.6.D e 18.7).

⁽³⁰³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 779.

⁽³⁰⁴⁾ *Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee* (causa C-97/08 P, sentenza del 10 settembre 2009), ECLI:EU:C:2009:536, punti 58-61.

⁽³⁰⁵⁾ Cfr., tra l'altro, *Groupe Gascogne SA contro Commissione europea* (causa C-58/12 P, sentenza del 26 novembre 2013), ECLI:EU:C:2013:770, punti 51-56; *Eni SpA contro Commissione europea* (causa C-508/11 P,

precisato che i conti consolidati della società controllante sono rilevanti per determinarne il fatturato⁽³⁰⁶⁾. Nel caso di specie, ciò implica che è rilevante il fatturato consolidato del gruppo guidato da Facebook Inc.

292. Alla luce di quanto precede e tenendo presente che l'AC IE ha qualificato Facebook Inc. e WhatsApp IE come un'unica impresa nel progetto di decisione, l'EDPB decide che l'AC IE debba modificare il suo progetto di decisione al fine di tenere conto del fatturato complessivo di tutte le società che compongono l'impresa unica ai fini dell'articolo 83, RGPD.

Rilevanza del fatturato ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria

293. Per quanto riguarda il disaccordo tra l'AC IE e l'AC DE in merito al ruolo che il fatturato potrebbe svolgere nel calcolo dell'importo della sanzione pecuniaria, l'EDPB osserva che la questione è indissolubilmente legata alle obiezioni riguardanti l'efficacia, la dissuasività e la proporzionalità della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD. La valutazione del merito di questo aspetto dell'obiezione dell'AC DE è pertanto effettuata di seguito nella sezione 9.3.4.2⁽³⁰⁷⁾.

Esercizio precedente

294. L'EDPB rileva che l'AC IE tiene conto, ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria, del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio precedente l'adozione del suo progetto di decisione⁽³⁰⁸⁾. A tale riguardo, l'AC DE sostiene che l'esercizio finanziario da prendere in considerazione è quello che precede la decisione finale dell'autorità capofila⁽³⁰⁹⁾. Poiché non vi sono dubbi sul fatto che l'espressione «*esercizio precedente*» si riferisca alla decisione dell'autorità capofila, l'EDPB concentrerà pertanto la sua valutazione sul fatto se tale decisione debba essere il progetto o la decisione finale.
295. Nell'ambito del diritto della concorrenza, la CGUE ha chiarito il significato di «*esercizio sociale precedente*» per quanto riguarda il potere conferito alla Commissione europea di infliggere ammende alle imprese in applicazione dell'articolo 23 del regolamento 1/2003⁽³¹⁰⁾. Di norma, l'importo massimo della sanzione pecuniaria dovrebbe essere «*calcolato fondandosi sull'esercizio sociale dell'anno precedente alla decisione della Commissione [europea]*»⁽³¹¹⁾.

sentenza dell'8 maggio 2013), ECLI:EU:C:2013:289, punto 109; *Siemens Österreich e VA Tech Transmission & Distribution contro Commissione europea* (cause riunite da T-122/07 a T-124/07, sentenza del 3 marzo 2011), ECLI:EU:T:2011:70, punti 186-187.

⁽³⁰⁶⁾ *Groupe Gascogne SA contro Commissione europea* (causa C-58/12 P, sentenza del 26 novembre 2013), ECLI:EU:C:2013:770, punti 52-57.

⁽³⁰⁷⁾ Cfr. il paragrafo 405 e seguenti.

⁽³⁰⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 797.

⁽³⁰⁹⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 13.

⁽³¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, *concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato*. L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento 1/2003 stabilisce che «[l]a Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente [...]».

⁽³¹¹⁾ *Laufen Austria AG contro Commissione europea* (causa C-637/13 P, sentenza del 26 gennaio 2017) ECLI:EU:C:2017:51, punto 48; *YKK Corporation e a. contro Commissione europea* (causa C-408/12 P, sentenza del 4 settembre 2014) ECLI:EU:C:2014:2153, punto 64. La CGUE ha dichiarato che, in alcune situazioni, il fatturato dell'esercizio sociale precedente all'adozione della decisione della Commissione di infliggere una sanzione non fornisce alcuna utile indicazione relativamente alla reale situazione economica dell'impresa interessata e al livello appropriato dell'ammenda da infliggerle. In una situazione del genere, la Commissione europea è legittimata a riferirsi a un altro esercizio sociale al fine di poter valutare correttamente le risorse finanziarie di tale impresa e garantire che la sanzione abbia un carattere sufficientemente dissuasivo e proporzionato. Cfr. *1. garantovaná a.s. contro Commissione europea* (causa C-90/13, sentenza del 15 maggio 2014)

296. L'AC IE sottolinea che, per quanto riguarda la procedura a sportello unico, «l'autorità capofila non è un decisore unico; piuttosto, è tenuta a dialogare con le autorità di controllo interessate attraverso il processo di cui all'articolo 60 del RGPD. Tale processo prevede periodi di consultazione e un ulteriore meccanismo per la risoluzione dei disaccordi sui quali non è possibile raggiungere un consenso. La conseguenza pratica di ciò è la possibilità che trascorra un notevole lasso di tempo tra la distribuzione originaria del progetto di decisione dell'autorità capofila e l'adozione della decisione finale»⁽³¹²⁾. L'EDPB ammette che la procedura dello sportello unico di cui all'articolo 60, RGPD, è diversa dalla procedura applicabile alla Commissione europea nell'ambito del diritto della concorrenza. Tuttavia, in entrambi i casi, è vero che la sanzione pecuniaria viene irrogata in un solo momento, vale a dire all'adozione della decisione definitiva.
297. Allo stesso tempo, quando avvia la procedura di consultazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, RGPD, l'autorità capofila è tenuta a trasmettere un progetto di decisione completo, che comprenda, se del caso, l'importo di una sanzione pecuniaria. L'AC IE ha proposto di mantenere nel suo progetto di decisione un riferimento al fatturato per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019, che rappresentava l'informazione finanziaria più aggiornata disponibile per determinare il fatturato pertinente, al momento in cui il progetto di decisione è stato distribuito alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, RGPD. L'AC IE ha ulteriormente precisato che «[tale] cifra costituirà una stima provvisoria del fatturato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Prima della decisione finale, WhatsApp trasmetterà all'AC IE il fatturato aggiornato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Tale cifra sarà utilizzata per calcolare il limite massimo nella decisione definitiva. Di conseguenza, al momento dell'adozione di detta decisione, l'AC IE applicherà il fatturato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai fini dei suoi calcoli di cui alla parte 4»⁽³¹³⁾.
298. Alla luce di quanto precede, l'EDPB decide che la data della decisione definitiva adottata dall'autorità capofila a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, è l'evento a partire dal quale dovrebbe essere preso in considerazione l'esercizio precedente. L'EDPB concorda con l'approccio seguito dall'AC IE per il caso in esame di includere nel progetto di decisione un fatturato provvisorio basato sulle informazioni finanziarie più aggiornate disponibili al momento della comunicazione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, RGPD⁽³¹⁴⁾.

9.2 Interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD

9.2.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

299. Nella valutazione della sanzione pecuniaria, l'AC IE ha ritenuto che le violazioni riguardassero contemporaneamente gli articoli 12, 13 e 14, RGPD, nel contesto della stessa serie di operazioni di trattamento. Pertanto, e con riferimento all'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, nel progetto di decisione l'AC IE ha dichiarato che l'importo di qualsiasi sanzione pecuniaria conseguente non può superare l'importo specificato per la violazione più grave. L'AC IE ritiene che la violazione dell'articolo 14, RGPD, nel contesto dei non utenti sia la più grave delle tre violazioni. Per questo motivo l'AC IE ha deciso di

ECLI:EU:C:2014:326, punti 16-17; *Britannia Alloys & Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee* (causa C-76/06 P, sentenza del 7 giugno 2007) ECLI:EU:C:2007:326, punto 30.

⁽³¹²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 64.b.i.

⁽³¹³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 64.b.iii. La posizione finale dell'AC IE è stata quella di non dare seguito alle obiezioni, come chiarito nel paragrafo 13.

⁽³¹⁴⁾ L'articolo 60, paragrafo 6, RGPD, in virtù del quale l'autorità capofila e l'autorità di controllo interessata sono vincolate dal progetto di decisione sul quale (presumibilmente) concordano, in ogni caso non si applica alla presente situazione.

irrogare una sanzione pecuniaria solo per la violazione dell'articolo 14, RGPD, rilevando che detta sanzione è limitata all'importo massimo specificato per la violazione dell'articolo 14, RGPD ⁽³¹⁵⁾.

9.2.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

300. L'AC DE ha sollevato un'obiezione in merito all'interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, da parte dell'AC IE. Secondo l'AC DE, l'approccio dell'AC IE non è in linea con l'intenzione del legislatore, in quanto ne consegue che le violazioni meno gravi sono di fatto respinte e che solo la violazione più grave è sanzionata; anche se la sanzione pecuniaria stessa può essere calcolata solo sulla base del limite legale massimo del livello più elevato, il trasgressore dovrebbe comunque essere esplicitamente dichiarato colpevole di aver violato diverse disposizioni, in quanto il mancato accertamento della colpevolezza dell'autore delle violazioni delle altre disposizioni incide negativamente sulla tutela effettiva dei diritti e delle libertà fondamentali.

301. L'AC FR ha sollevato un'obiezione in merito al calcolo delle sanzioni pecuniarie in caso di violazioni concomitanti. Secondo l'AC FR, l'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, fa riferimento all'importo «totale» della sanzione pecuniaria risultante dall'aggiunta di diversi importi, mentre la conseguenza della lettura proposta dall'AC IE è che la sanzione pecuniaria irrogata a un'organizzazione che ha commesso più violazioni è simile alla sanzione pecuniaria che sarebbe irrogata in caso di un'unica violazione. L'AC FR aggiunge che il progetto di decisione implica che la molteplicità delle violazioni commesse non sarà mai presa in considerazione nel determinare la severità della sanzione pecuniaria irrogata.

302. Infine, l'AC PT sostiene che il termine «specificato» all'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, fa riferimento all'importo massimo della sanzione pecuniaria per la violazione più grave previsto in astratto dal RGPD. L'interpretazione dell'AC IE ha portato all'eliminazione di due sanzioni pecuniarie e all'irrogazione della terza soltanto. Tuttavia, in caso di più violazioni, dovrebbero essere applicate diverse sanzioni pecuniarie anche se l'importo globale delle stesse non supera complessivamente il limite massimo prescritto dal regolamento generale sulla protezione dei dati per il quadro più grave di quelle che possono essere irrogate per ciascuna violazione constatata.

9.2.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

303. Sebbene la posizione finale dell'AC IE fosse di non dare seguito alle obiezioni, essa ritiene che tutte e tre le obiezioni rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e le considera sufficientemente pertinenti e motivate ai fini dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD. L'AC IE rileva, tuttavia, che non esiste una posizione concordata, a livello dell'EDPB, sul modo in cui l'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, dovrebbe essere interpretato e applicato. L'AC IE sostiene inoltre che il modo in cui altre autorità di controllo hanno interpretato e applicato tale disposizione, nel contesto di precedenti decisioni ai sensi dell'articolo 60, RGPD, varia notevolmente ⁽³¹⁶⁾. Sostiene inoltre che il significato letterale e la finalità dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, corroborano la sua interpretazione della disposizione ⁽³¹⁷⁾. Secondo l'AC IE, la formulazione suggerisce che la valutazione dell'opportunità di irrogare una sanzione pecuniaria (e dell'importo di un'eventuale sanzione pecuniaria) debba essere

⁽³¹⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 774.

⁽³¹⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 67.

⁽³¹⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72.

effettuata per ogni singola violazione accertata in una determinata indagine⁽³¹⁸⁾. L'AC IE ritiene che la valutazione della gravità della violazione non dovrebbe essere effettuata in modo astratto (con riferimento alla collocazione della violazione nella gerarchia di cui all'articolo 83, paragrafi 4 e 5, RGPD), bensì tenendo conto delle circostanze individuali del caso in relazione all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), RGPD⁽³¹⁹⁾. Sostiene infine che, se l'articolo 83, paragrafo 3, fosse inteso come un'altra disposizione sull'importo massimo della sanzione pecuniaria da applicare in situazioni complesse, sarebbe stato inserito dal legislatore dopo l'articolo 83, paragrafi 4 e 5, RGPD, anziché prima⁽³²⁰⁾.

304. Per quanto riguarda la preoccupazione condivisa delle AC DE, AC FR e AC PT, secondo cui l'approccio prescelto dall'AC IE «*limiterebbe in modo sproporzionato l'eventuale importo massimo della sanzione pecuniaria totale*», ostacolerebbe l'«*imposizione di sanzioni pecuniarie dissuasive*» o «*limiterebbe ampiamente*» l'elevato livello di sanzioni previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, l'AC IE sostiene che l'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, è limitato nella sua applicazione e non si applicherà a tutti i casi in cui si accerta che sono state commesse più violazioni, bensì solo ai casi in cui sono state commesse più violazioni nell'ambito «dello «*stesso trattamento o di trattamenti collegati*»⁽³²¹⁾.
305. L'AC IE ha inoltre sostenuto che esiste un obbligo trasversale per un'autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, di garantire che «*l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie a norma [dell'articolo 83, RGPD] in relazione alle violazioni del [RGPD] ... sia in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva*»⁽³²²⁾. Ciò significa che le autorità di controllo, indipendentemente dall'approccio adottato nei confronti dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, devono sempre garantire che la sanzione pecuniaria che ne deriva sia, in ogni singolo caso, «*effettiva, proporzionata e dissuasiva*»⁽³²³⁾. L'AC IE ha ricordato che il legislatore ha concesso alle autorità di controllo una notevole libertà, nel quadro previsto dall'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, di ponderare e quantificare il livello di sanzione pecuniaria che soddisferebbe il requisito secondo cui la sanzione che ne risulta deve essere «*effettiva, proporzionata e dissuasiva*» in ogni singolo caso⁽³²⁴⁾.
306. Secondo l'AC IE, così come è possibile che una sanzione pecuniaria sia ridotta perché (di per sé o in combinazione con altre sanzioni pecuniarie) è considerata dall'autorità di controllo sproporzionatamente elevata, un'autorità di controllo ha la libertà di aumentare qualsiasi proposta di sanzione pecuniaria che ritiene troppo bassa per essere effettiva o dissuasiva nelle circostanze. L'approccio prescelto dall'AC IE non limita la capacità dell'autorità di controllo di aumentare o ridurre la sanzione pecuniaria proposta se, nelle circostanze del caso specifico, è improbabile che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva⁽³²⁵⁾.
307. Inoltre, l'AC IE ha osservato che il legislatore, in virtù dell'articolo 58, paragrafo 2, RGPD, ha conferito alle autorità di controllo un'ampia gamma di poteri correttivi. L'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), RGPD, chiarisce che una sanzione amministrativa pecuniaria può essere inflitta «*in aggiunta o in luogo*» delle altre misure disponibili. Ciò lascia a un'autorità di controllo la possibilità di prendere in considerazione l'imposizione di altre misure (come il divieto di trattamento) in aggiunta a una sanzione

⁽³¹⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(b)(i).

⁽³¹⁹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(b)(iv).

⁽³²⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(b)(viii).

⁽³²¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(i)(i).

⁽³²²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72 (i)(ii).

⁽³²³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(i)(ii).

⁽³²⁴⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(i)(ii).

⁽³²⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(i)(iii).

pecuniaria, nel caso in cui l'autorità di controllo possa nutrire dubbi in merito al valore deterrente di una sanzione pecuniaria proposta ⁽³²⁶⁾.

308. L'AC IE non ha pertanto formulato alcuna proposta di compromesso nella sua risposta composita in quanto, pur riconoscendo le preoccupazioni espresse dalle AC DE, AC FR e AC PT, ha sostenuto che la sua analisi dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, tiene già conto della logica alla base di tali preoccupazioni ⁽³²⁷⁾.
309. Per quanto riguarda l'obiezione dell'AC DE, l'AC IE ha osservato che la supposizione che l'approccio dell'AC IE comporti l'«*esclusione di fatto*» di talune violazioni non è a suo avviso corretto: le conclusioni proposte in merito a diverse violazioni del RGPD «*non sono in alcun modo influenzate dall'approccio dell'AC IE nei confronti dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, che riguarda unicamente la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare*» ⁽³²⁸⁾.

9.2.4 Analisi dell'EDPB

9.2.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

310. L'obiezione dell'AC DE relativa all'interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, è pertinente in quanto riguarda la conformità al RGPD dell'azione prevista. L'EDPB ritiene inoltre che l'obiezione sia motivata, poiché l'AC DE rileva una presunta interpretazione errata della disposizione pertinente, in particolare sottolineando l'intenzione del legislatore di sanzionare pienamente le violazioni. Inoltre, l'obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi che la proposta di decisione comporta per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. In particolare, l'AC DE sottolinea che il progetto di decisione crea un pericoloso precedente in quanto anche altri titolari del trattamento potrebbero chiedere che le autorità di controllo ignorino ulteriori violazioni. Di conseguenza, l'efficacia delle misure e delle sanzioni sarebbe di gran lunga inferiore per i casi futuri, il che comporterebbe un rischio significativo per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
311. L'obiezione dell'AC FR relativa alla violazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, è pertinente in quanto una modifica del metodo di calcolo comporterebbe l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per ciascuna delle violazioni individuate. L'EDPB ritiene inoltre che l'obiezione sia motivata in quanto sottolinea che il progetto di decisione infliggerebbe una sanzione solo per una delle tre violazioni constatate, abbassando così il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie e riducendo in tal modo i poteri correttivi delle autorità di controllo e, di conseguenza, la loro capacità di garantire l'effettivo rispetto della protezione dei dati personali.
312. Infine, l'EDPB ritiene pertinente anche l'obiezione dell'AC PT relativa alla violazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, in quanto la modifica proposta sull'interpretazione di tale articolo comporterebbe l'imposizione di una sanzione pecuniaria per ciascuna delle violazioni individuate. Inoltre, l'AC PT afferma che un'efficace attuazione del RGPD richiede che il relativo regime sanzionatorio non sia compromesso e che l'effetto deterrente della sanzione pecuniaria perderebbe buona parte della sua efficacia se, in caso di violazioni multiple, si applicasse solo il limite massimo specificamente stabilito per una delle violazioni. L'EDPB ritiene che tale effetto deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie possa garantire il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati, contribuendo in tal modo a un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.
313. WhatsApp IE considera non adeguatamente motivate tutte le obiezioni relative all'interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, sostenendo inoltre che esse non soddisfano la soglia di rischio

⁽³²⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(i)(iv).

⁽³²⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 73.

⁽³²⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 69.

significativa di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD. Per quanto riguarda la motivazione delle obiezioni nella presente sottosezione, WhatsApp IE sostiene che nessuna di esse fornisce un'analisi o un ragionamento sufficienti a sostenere un'interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, diversa da quella dell'AC IE, suggerendo che tali interpretazioni sarebbero in contrasto con il significato letterale dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD ⁽³²⁹⁾.

314. Per quanto riguarda lo stato di tutte le obiezioni analizzate nella presente sottosezione, l'EDPB ritiene che siano adeguatamente motivate e ricorda che la valutazione del merito dell'obiezione è effettuata separatamente, una volta accertato che essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD ⁽³³⁰⁾. Gli argomenti presentati riguardanti il merito dell'obiezione sono esaminati dall'EDPB nella successiva sezione 9.2.4.2.

9.2.4.2 Valutazione nel merito

315. Nelle rispettive obiezioni tutte le autorità di controllo interessate hanno sostenuto che la mancata presa in considerazione di violazioni diverse dalla «*violazione più grave*» non è in linea con la loro interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, in quanto ciò comporterebbe una situazione in cui WhatsApp IE è sanzionata allo stesso modo per una sola violazione come lo sarebbe per diverse violazioni. D'altro canto, come spiegato in precedenza, l'AC IE ha sostenuto che la valutazione dell'opportunità di infliggere una sanzione pecuniaria (e del relativo importo) deve essere effettuata per ogni singola violazione constatata ⁽³³¹⁾ e che la valutazione della gravità della violazione dovrebbe essere effettuata tenendo conto delle circostanze del caso di specie ⁽³³²⁾. L'AC IE ha deciso di infliggere una sanzione pecuniaria solo per la violazione dell'articolo 14, RGPD, ritenendola la più grave delle tre violazioni ⁽³³³⁾.

316. L'EDPB rileva che l'AC IE ha individuato diverse violazioni nel progetto di decisione per le quali ha specificato sanzioni pecuniarie, segnatamente degli articoli 12, 13 e 14, RGPD ⁽³³⁴⁾, e ha poi applicato l'articolo 83, paragrafo 3, RGPD.

317. Inoltre, l'EDPB osserva che WhatsApp IE concorda con l'approccio dell'AC IE riguardo all'interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD ⁽³³⁵⁾. Nelle sue osservazioni sulle obiezioni, WhatsApp IE ha inoltre sostenuto che l'approccio dell'AC IE non ha comportato una restrizione della capacità dell'AC IE di individuare altre violazioni di altre disposizioni del RGPD o della sua capacità di infliggere una sanzione pecuniaria molto sostanziale ⁽³³⁶⁾. WhatsApp IE ha sostenuto che l'interpretazione alternativa dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, proposta dalle autorità di controllo interessate non è coerente con il testo e la struttura dell'articolo 83, RGPD, e ha espresso sostegno per l'interpretazione letterale e teleologica della disposizione da parte dell'AC IE ⁽³³⁷⁾.

318. In tale caso, la questione in merito alla quale l'EDPB è chiamato a decidere riguarda il modo in cui il calcolo della sanzione pecuniaria è influenzato dalla constatazione di diverse violazioni ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD.

319. L'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, dispone che se, «*in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie*

⁽³²⁹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 34.1-34.11.

⁽³³⁰⁾ Cfr. nota 21 sopra.

⁽³³¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(b)(i).

⁽³³²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 72(b)(iv).

⁽³³³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 774.

⁽³³⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafo 747.

⁽³³⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 35.1.

⁽³³⁶⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 35.3.

⁽³³⁷⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 35.6-35.12.

disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave».

320. In primo luogo, va osservato che l'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, è limitato nella sua applicazione e non si applicherà a ogni singolo caso in cui siano state accertate molteplici violazioni, ma solo ai casi in cui siano state commesse più violazioni in relazione allo «*stesso trattamento o a trattamenti collegati*».
321. L'EDPB sottolinea che l'obiettivo generale dell'articolo 83, RGPD, è garantire che, per ogni singolo caso, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in relazione a una violazione del RGPD sia effettiva, proporzionata e dissuasiva. Secondo l'EDPB, la capacità delle autorità di controllo di irrogare tali sanzioni pecuniarie dissuasive contribuisce notevolmente all'applicazione e quindi al rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati.
322. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, l'EDPB sottolinea che il principio dell'effetto utile impone a tutte le istituzioni di conferire piena efficacia ed effetto al diritto dell'Unione⁽³³⁸⁾. L'EDPB ritiene che l'approccio seguito dall'AC IE non conferisca piena efficacia ed effetto all'applicazione e quindi al rispetto del RGPD e non sia in linea con il summenzionato obiettivo dell'articolo 83, RGPD.
323. Infatti, l'approccio seguito dall'AC IE condurrebbe a una situazione in cui, in caso di più violazioni del RGPD riguardanti lo stesso trattamento o trattamenti collegati, la sanzione pecuniaria corrisponderebbe sempre allo stesso importo che sarebbe individuato se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento avessero commesso una sola violazione (la più grave). Le altre violazioni sarebbero abbandonate ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria. In altre parole, non importerebbe se un titolare del trattamento abbia commesso una o più violazioni del RGPD, in quanto solo un'unica violazione, la più grave, verrebbe presa in considerazione nella valutazione della sanzione pecuniaria.
324. Per quanto riguarda il significato dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, l'EDPB, tenendo presenti i pareri espressi dalle autorità di controllo interessate, osserva che in caso di più violazioni è possibile determinare diversi importi. Tuttavia, l'importo totale non può superare un limite massimo stabilito, in astratto, dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Più specificamente, l'espressione «*importo specificato per la violazione più grave*» si riferisce ai limiti massimi di legge delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, RGPD. L'EDPB osserva che le linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) 2016/679⁽³³⁹⁾ stabiliscono che «*[q]ualora nell'ambito di un singolo caso siano state commesse congiuntamente più violazioni diverse, l'autorità di controllo può applicare le sanzioni amministrative pecuniarie a un livello che risulti effettivo, proporzionato e dissuasivo entro i limiti della violazione più grave*»⁽³⁴⁰⁾. Le linee guida includono un esempio di violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 12, RGPD, e fanno riferimento alla possibilità per l'autorità di controllo di applicare la misura correttiva entro il limite stabilito per la violazione più grave, ossia, nell'esempio, i limiti di cui all'articolo 83, paragrafo 5, RGPD.
325. Anche l'espressione «*importo totale*» rinvia all'interpretazione sopra descritta. L'EDPB osserva che il legislatore non ha previsto all'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, che l'importo della sanzione pecuniaria per diverse violazioni collegate dovrebbe essere (esattamente) la sanzione pecuniaria specificata per la violazione più grave. L'espressione «*importo totale*» a tale riguardo implica già che altre violazioni

⁽³³⁸⁾ Cfr., *inter alia*, Antonio Muñoz y Cia SA e a. contro Frumar Ltd e a. (causa C-253/00, sentenza del 17 settembre 2002, ECLI:EU:C:2002:497, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

⁽³³⁹⁾ Gruppo di lavoro articolo 29, «Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) 2016/679» (adottate il 3 ottobre 2017), WP253, approvate dall'EDPB il 25 maggio 2018, in appresso: «Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie».

⁽³⁴⁰⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 10.

devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria. Ciò vale nonostante l'obbligo per l'autorità di controllo che impone la sanzione pecuniaria di tenere conto della proporzionalità della stessa.

326. Anche se la sanzione pecuniaria in sé non può superare il limite massimo di legge, l'autore della violazione deve comunque essere esplicitamente dichiarato colpevole di aver violato diverse disposizioni e tali violazioni devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria finale da irrogare. Pertanto, mentre il limite massimo legale della sanzione pecuniaria è fissato dalla violazione più grave ai sensi dell'articolo 83, paragrafi 4 e 5, RGPD, le altre violazioni non possono essere scartate, bensì devono essere prese in considerazione nel calcolo della sanzione pecuniaria.
327. Alla luce di quanto precede, l'EDPB incarica l'AC IE di modificare il suo progetto di decisione sulla base delle obiezioni sollevate dalle AC DE, AC FR e AC PT in relazione all'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, e di tenere conto anche delle altre violazioni (in aggiunta a quella più grave) nel calcolo della sanzione pecuniaria, nel rispetto dei criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.

9.3 Applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD

9.3.1 Analisi dell'autorità capofila nel progetto di decisione

Applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD

328. Il progetto di decisione spiega il modo in cui l'AC IE ha considerato i criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, nel decidere se irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria e nel determinarne l'importo⁽³⁴¹⁾. Gli elementi attualmente interessati dalla controversia sono stati analizzati dal progetto di decisione come segue.
329. Per quanto riguarda il calcolo della sanzione pecuniaria, il progetto di decisione ha analizzato, in primo luogo, **la natura, la gravità e la durata della violazione**, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), RGPD⁽³⁴²⁾.
330. In termini di **natura**, la violazione al centro dell'indagine riguarda il diritto all'informazione, che l'AC IE afferma essere la pietra angolare dei diritti dell'interessato, aggiungendo che *«la comunicazione delle informazioni in questione è al centro del diritto fondamentale dell'individuo alla protezione dei suoi dati personali, che deriva dalla libera volontà e dall'autonomia dell'interessato di condividere i propri dati personali in una situazione volontaria come questa»*⁽³⁴³⁾.
331. In termini di **gravità**, l'AC IE tiene conto di un livello molto significativo di non conformità alle informazioni prescritte, facendo riferimento alla constatazione che nessuna delle informazioni prescritte dall'articolo 14, RGPD, è stata fornita a soggetti *«non utenti»* e alla constatazione di informazioni del tutto insufficienti fornite agli interessati che sono utenti del servizio di WhatsApp⁽³⁴⁴⁾.

⁽³⁴¹⁾ Progetto di decisione, paragrafi 649-746.

⁽³⁴²⁾ Progetto di decisione, paragrafi 649-684.

⁽³⁴³⁾ Progetto di decisione, paragrafi 652 e 746.a.

⁽³⁴⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafi 655-657 e 746.a.

332. In termini di **durata della violazione**, l'AC IE tiene conto del periodo della violazione verificatosi a partire dal 25 maggio 2018, osservando che l'informativa sulla privacy oggetto dell'indagine riporta una data di «*ultima modifica*» del 24 aprile 2018 ⁽³⁴⁵⁾.
333. Il progetto di decisione ha considerato che, in termini di **natura, portata e finalità del trattamento**, «*il trattamento dei dati personali da parte di WhatsApp, nel contesto sia degli utenti sia dei non utenti, non è estensivo*», aggiungendo che la finalità del trattamento è diretta al collegamento degli utenti. L'AC IE ritiene che questo fattore non consenta di attenuare la violazione del diritto di essere informati ⁽³⁴⁶⁾.
334. Il progetto di decisione ha inoltre tenuto conto del **numero di interessati** e del **livello del danno** da essi subito, concludendo che un numero molto elevato degli stessi è stato leso in quanto utenti del servizio e che un numero estremamente elevato di interessati è stato leso in quanto non utenti ⁽³⁴⁷⁾.
335. Per quanto riguarda il **carattere doloso o colposo** delle violazioni, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), RGPD, l'AC IE ha concluso nel suo progetto di decisione che esse dovrebbero essere classificate come colpose. L'AC IE ha ritenuto che la violazione dell'articolo 14, RGPD, dimostrasse un elevato grado di colpa e ne ha tenuto conto come fattore aggravante ai fini della valutazione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD. Per quanto riguarda le violazioni degli articoli 12 e 13, RGPD, l'AC IE ha osservato che, per «*un'organizzazione dalle dimensioni, dalla portata e dalle risorse interne ed esterne di WhatsApp, il mancato raggiungimento del livello di trasparenza richiesto è, a nostro avviso, colposo*», riscontrando negligenza da parte di WhatsApp IE ⁽³⁴⁸⁾.
336. In relazione al **grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento**, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera d), RGPD, il progetto di decisione ha considerato la totale omissione di fornire le informazioni richieste agli interessati nel caso di non utenti come un ulteriore fattore aggravante. In relazione agli articoli 12 e 13, RGPD, il progetto di decisione rileva che «*[a]nche se la fornitura del 59 % delle informazioni prescritte agli utenti attenua in qualche modo la posizione [...] WhatsApp era nettamente lontana da quanto ci si sarebbe potuti aspettare*» ⁽³⁴⁹⁾.
337. Per quanto riguarda **altri fattori aggravanti o attenuanti** ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, il progetto di decisione valuta in particolare l'impatto potenziale che un approccio più trasparente potrebbe avere sulla continua crescita del bacino di utenti di WhatsApp IE. L'AC IE osserva di avere ritenuto, nel progetto supplementare, che «*un approccio più trasparente per la funzione Contatti rappresenterebbe un fattore di rischio per la continua crescita del bacino di utenti di WhatsApp*» ⁽³⁵⁰⁾. Tuttavia, alla luce delle spiegazioni fornite da WhatsApp nelle osservazioni sul progetto supplementare, l'AC IE ritiene che «*né noi né WhatsApp possiamo sapere, fino a quando non si è verificato l'evento contingente, chi di noi abbia ragione nella nostra convinzione circa il probabile impatto [...] di un approccio più trasparente*» ⁽³⁵¹⁾. Pertanto, l'AC IE conclude che «*non è in grado di determinare tale impatto il quale, pertanto, non è un fattore né aggravante né attenuante*» ⁽³⁵²⁾.

⁽³⁴⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafi 658 e 746.c.

⁽³⁴⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafi 660-662.

⁽³⁴⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafi 663-677 e 746.b.

⁽³⁴⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafi 685-699 e 746.e-g.

⁽³⁴⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafi 705-711 e 746.h.

⁽³⁵⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 731.d.

⁽³⁵¹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 741.

⁽³⁵²⁾ Progetto di decisione, paragrafo 745.

338. La valutazione dell'autorità capofila in merito ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere c), e), e da f) a j), RGPD, non è oggetto di controversia tra l'autorità capofila e le autorità di controllo interessate ⁽³⁵³⁾.

Applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD

339. Il progetto di decisione spiega in che modo l'AC IE ha considerato a turno i principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività (articolo 83, paragrafo 1, RGPD). Il progetto di decisione ha considerato che, affinché una sanzione pecuniaria sia «*effettiva*», essa deve rispecchiare le circostanze del singolo caso ⁽³⁵⁴⁾. Inoltre, ha ritenuto che, affinché una sanzione pecuniaria sia «*dissuasiva*», essa deve dissuadere sia il titolare del trattamento/responsabile del trattamento interessato sia altri titolari del trattamento/responsabili del trattamento che effettuano trattamenti analoghi dal ripetere il comportamento in questione ⁽³⁵⁵⁾. Infine, per quanto riguarda il requisito secondo cui qualsiasi sanzione pecuniaria deve essere «*proporzionata*», il progetto di decisione afferma la necessità di «*adeguare l'ammontare della sanzione pecuniaria proposta all'importo minimo necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento generale sulla protezione dei dati*» ⁽³⁵⁶⁾. Il progetto di decisione affermava inoltre che le sanzioni pecuniarie proposte «*non eccedono quanto necessario per garantire il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati, tenendo conto delle dimensioni del bacino di utenti di WhatsApp, dell'impatto delle violazioni (individualmente e collettivamente) sull'effettiva fruibilità dei diritti dell'interessato sanciti al capo III del medesimo regolamento e dell'importanza di tali diritti nel contesto del RGPD e, in effetti, del sistema del diritto dell'UE nel suo complesso, che rende quello alla protezione dei dati personali un diritto tutelato dalla Carta e dal trattato*» ⁽³⁵⁷⁾.
340. Nel progetto di decisione l'AC IE propone di irrogare una sanzione pecuniaria compresa tra 30 milioni di EUR e 50 milioni di EUR ⁽³⁵⁸⁾.

⁽³⁵³⁾ Qualsiasi azione intrapresa dal titolare del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera c), RGPD, è discussa nei paragrafi da 700 a 704 del progetto di decisione. Eventuali precedenti violazioni pertinenti da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera e), RGPD, sono discusse nei paragrafi da 712 a 714 del progetto di decisione. Il livello di cooperazione con l'autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera f), è discusso nei paragrafi da 715 a 719 del progetto di decisione. Le categorie di dati personali interessate dalla violazione, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera g), sono discusse nel paragrafo 720 del progetto di decisione. La maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera h), RGPD, è discussa nei paragrafi da 721 a 724 del progetto di decisione. Qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento interessato in relazione alla stessa questione, il rispetto di tali misure, a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera i), RGPD, è discusso nei paragrafi da 725 a 727 del progetto di decisione. L'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, lettera j), RGPD, è discussa nei paragrafi da 728 a 730 del progetto di decisione. Eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione, a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, sono discussi nei paragrafi da 731 a 745 del progetto di decisione.

⁽³⁵⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafo 748.

⁽³⁵⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 749.

⁽³⁵⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafo 750.

⁽³⁵⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafo 750.

⁽³⁵⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafi 747 e 774.

9.3.2 Sintesi delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate

341. L'AC DE ha sollevato un'obiezione sostenendo che la sanzione pecuniaria proposta dall'autorità capofila è «*quasi insignificante per l'impresa*» e «*non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, di essere effettiva, dissuasiva e proporzionata*» ⁽³⁵⁹⁾.
342. Più nello specifico, l'AC DE ha sostenuto che la sanzione pecuniaria non è dissuasiva. L'obiezione ha ricordato che una sanzione può essere considerata effettiva e dissuasiva se è adatta sia come misura preventiva generale, per dissuadere gli altri titolari del trattamento dal commettere violazioni, sia come misura preventiva speciale, per dissuadere lo specifico titolare del trattamento dal commettere ulteriori violazioni. L'AC DE esprime preoccupazione per il fatto che altri titolari del trattamento orienteranno la loro conformità alla normativa in materia di protezione dei dati tenendo conto dell'importo della sanzione pecuniaria applicata nel caso in questione e potrebbero concludere che anche il totale mancato rispetto delle leggi sulla protezione dei dati non comporterebbe sanzioni amministrative pecuniarie significative. L'AC DE sostiene inoltre che deve essere attribuito un peso piuttosto significativo alla sensibilità alla punizione, che è influenzata dal livello di rendimento della società.
343. L'AC DE aggiunge che la capacità finanziaria di un'impresa (in termini di fatturato e di profitti) fornisce un'indicazione importante degli importi necessari a ottenere un effetto dissuasivo. Nel caso di specie, l'AC DE sostiene che il fatturato e i profitti dell'impresa del gruppo Facebook sono tali da poter assorbire facilmente «*diverse sanzioni pecuniarie con importi analoghi prima che il rendimento diminuisca anche di 1 punto percentuale*» ⁽³⁶⁰⁾. L'AC DE osserva che il gruppo Facebook è un'impresa che ruota attorno al trattamento di dati personali, sottolineando che la sanzione pecuniaria deve avere un effetto dissuasivo; in particolare, è necessario irrogare una sanzione pecuniaria che abbia un impatto significativo sui profitti dell'impresa, garantendo che le future sanzioni pecuniarie per violazioni della normativa in materia di protezione dei dati non siano «*ignorate*» nei trattamenti effettuati dall'impresa. A tale riguardo, ritiene necessaria un'incidenza di almeno diversi punti percentuali dell'utile annuo, non un «*impatto*» nella «*fascia bassa per mille*» come previsto nel progetto di decisione, e mette in discussione la proposta di irrogare una sanzione pecuniaria significativamente inferiore al massimo legale e corrispondente a una percentuale così bassa delle entrate.
344. Infine, l'AC DE non concorda con la ponderazione attribuita ai criteri elencati all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, nel calcolo della sanzione pecuniaria proposta dall'AC IE, L'autorità ritiene che il progetto di decisione riconosce solo fattori attenuanti limitati, pur riscontrando un livello molto significativo di non conformità ⁽³⁶¹⁾ che riguarda un numero elevato di interessati [326 milioni di utenti più 125 milioni di non utenti interessati ⁽³⁶²⁾]. Per questi motivi, l'AC DE considera che ci si attenderebbe una sanzione pecuniaria nella fascia più elevata del possibile livello del 4 % delle entrate dell'esercizio precedente.

345. L'AC PL ha sollevato un'obiezione secondo cui l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria proposta nel progetto di decisione è insufficiente e non dovrebbe essere espresso come fascia, bensì come importo fisso. L'obiezione sostiene che la fascia di 30-50 milioni di EUR nel progetto di decisione è stata modellata dal coordinatore per la protezione dei dati alla luce di una sanzione pecuniaria

⁽³⁵⁹⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 12 e 16.

⁽³⁶⁰⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 17.

⁽³⁶¹⁾ L'obiezione dell'AC DE si riferisce al progetto di decisione, paragrafo 655.

⁽³⁶²⁾ L'obiezione dell'AC DE si riferisce al progetto di decisione, paragrafi da 663 a 677.

irrogata a Google dall'AC FR nel 2019. Pertanto, l'AC PL ritiene che la sanzione pecuniaria irrogata dall'AC IE non abbia tenuto conto dei diversi contesti di fatto e di diritto del caso di specie. Inoltre, l'AC PL ha ritenuto che la sanzione pecuniaria proposta fosse troppo bassa, tenuto conto del numero di utenti e di non utenti di WhatsApp interessati nonché dell'impatto delle violazioni. Pertanto, ha concluso che la sanzione pecuniaria proposta emessa nel progetto di decisione non rispettava i requisiti di efficacia, proporzionalità e dissuasione delle sanzioni amministrative di cui al RGPD.

346. L'AC HU ha sollevato un'obiezione affermando che il progetto di decisione non affronta adeguatamente il carattere intenzionale della violazione. L'AC HU sostiene che il comportamento di WhatsApp IE dovrebbe essere considerato intenzionale sulla base dei criteri di conoscenza e di intenzionalità stabiliti nelle linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie. L'AC HU traccia un'analogia con l'esempio fornito nelle linee guida sugli scambi di dati personali a fini di marketing e sostiene che *«non è una coincidenza che [WhatsApp] raccolga dati personali, ma una decisione consapevole di realizzare profitti»* e, pertanto, la fornitura di informazioni incomplete agli interessati è *«basata presumibilmente su una decisione intenzionale»* ⁽³⁶³⁾. Secondo l'AC HU, l'incoerenza nell'utilizzare i dati personali per la profilazione e la pubblicità mirata conferma anche il fatto che WhatsApp IE ha agito in malafede. L'AC HU sostiene inoltre che il progetto di decisione è in contraddizione a tale riguardo, in quanto ritiene che WhatsApp IE abbia agito in buona fede, riconoscendo però nel contempo che *«un approccio più trasparente alla funzione Contatti rappresenterebbe un fattore di rischio per la continua crescita del bacino di utenti di WhatsApp»* ⁽³⁶⁴⁾. Pertanto, l'AC HU ritiene che WhatsApp IE possa chiaramente ravvisare un rischio nell'informare pienamente gli interessati e potrebbe decidere intenzionalmente di fornire informazioni incomplete.
347. Nella sua obiezione, l'AC HU ritiene inoltre che la sanzione pecuniaria proposta sia inefficace, sproporzionata e non dissuasiva, dato il carattere a suo parere intenzionale della violazione, la profilazione non trasparente delle persone fisiche, il numero di interessati lesi, la lunga durata della violazione e la gravità del caso e degli effetti sui diritti degli interessati. L'AC HU contesta inoltre il confronto effettuato nel progetto di decisione con la decisione dell'AC FR nei confronti di Google LLC ritenendo che, in questo caso, il numero di interessati lesi sia significativamente più elevato. Per questi motivi, la sanzione pecuniaria dovrebbe essere più vicina al 4 % del fatturato mondiale totale annuo.

348. L'AC IT ha sollevato un'obiezione in cui ha ritenuto che alcuni degli elementi su cui si basa il calcolo della sanzione pecuniaria proposta dall'AC IE non fossero stati adeguatamente esaminati ⁽³⁶⁵⁾. In primo luogo, per quanto riguarda la natura della violazione, l'AC IT sostiene che in base agli elementi presi in considerazione dall'AC IE il comportamento di WhatsApp IE non può essere considerato semplicemente negligente. In particolare, l'AC IT fa riferimento a una precedente indagine dell'AC NL, riportata nel progetto di decisione ⁽³⁶⁶⁾, secondo la quale i dati dei non utenti dovevano essere considerati dati personali. Poiché da allora la nozione di dati personali non è cambiata, l'AC IT sostiene che *«WhatsApp era pienamente consapevole – ancor prima dell'entrata in vigore del RGPD e delle modifiche apportate nel 2018 alla sua informativa sulla privacy – che i dati in questione potevano*

⁽³⁶³⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 1.

⁽³⁶⁴⁾ Obiezione dell'AC HU, pagg.1-2. L'obiezione dell'AC HU si riferisce al progetto di decisione, paragrafo 731.

⁽³⁶⁵⁾ L'obiezione dell'AC IT indica inoltre che l'AC IE non ha spiegato a quale percentuale del fatturato mondiale corrisponda la sanzione pecuniaria proposta né su quali basi sia stata calcolata tale percentuale.

⁽³⁶⁶⁾ Cfr. in particolare il progetto di decisione, paragrafi 687 e 688.

essere considerati dati personali e quindi soggetti all'obbligo di fornire informazioni chiare e appropriate» ⁽³⁶⁷⁾. L'AC IT sostiene inoltre che, qualora non vi siano elementi sufficienti per considerare intenzionale il comportamento di WhatsApp IE, dovrebbero essere presi in considerazione nel valutare il suo grado di responsabilità.

349. Per quanto riguarda i fattori aggravanti, l'obiezione sollevata dall'AC IT sottolinea che l'AC IE non mantiene nel progetto di decisione, come fattore aggravante, la conclusione della relazione finale sul rapporto tra trasparenza e impatto sulle politiche di WhatsApp intese ad aumentare il numero di utenti dei servizi. A tale riguardo, secondo l'AC IT *«le informazioni riportate dai media hanno dimostrato [...] che le modifiche all'informativa sulla privacy introdotte unilateralmente da WhatsApp stanno producendo esattamente gli effetti menzionati dall'AC IE nella sua relazione finale»* ⁽³⁶⁸⁾. Inoltre, l'AC IT ritiene che la decisione di WhatsApp di ritardare l'applicazione della nuova informativa sulla privacy sia una prova delle sue preoccupazioni riguardo all'impatto negativo. Pertanto, l'obiezione dell'AC IT ritiene che occorra attribuire un peso diverso ai due fattori rilevati, aumentando di conseguenza l'importo della sanzione pecuniaria.

9.3.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

350. Nella sua risposta composita, l'AC IE ha osservato che l'oggetto delle obiezioni relative alla ponderazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD. L'AC IE ritiene tuttavia che le obiezioni delle AC DE, AC HU, AC PL e AC IT non siano sufficientemente motivate o che la motivazione che le accompagna non sia solida. Pertanto, l'AC IE ritiene che nessuna di queste obiezioni soddisfi il criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD ⁽³⁶⁹⁾.
351. Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dall'AC HU sulla qualificazione delle violazioni, l'AC IE chiarisce innanzitutto che la questione dell'utile finanziario non è stata considerata nell'ambito della valutazione della natura della violazione ⁽³⁷⁰⁾. Per quanto riguarda l'analogia tratta dall'AC HU, l'AC IE sostiene che nei fatti non vi è nulla a sostegno dell'ipotesi dell'AC HU secondo cui WhatsApp IE tratta i dati esclusivamente ai fini della profilazione e della pubblicità mirata ⁽³⁷¹⁾. Inoltre, l'AC IE ritiene che l'esempio citato dall'AC HU non sia applicabile alle circostanze del caso ⁽³⁷²⁾.
352. Per quanto riguarda la dichiarazione dell'AC HU sulla contraddizione intrinseca del progetto di decisione, l'AC IE sostiene che la dichiarazione citata costituiva il proprio parere preliminare e non ha valore probatorio in quanto è stata rimossa dal contesto ⁽³⁷³⁾. Inoltre, la dichiarazione è stata formulata in risposta alla domanda astratta sull'impatto potenziale di un approccio più trasparente e non ha comportato una valutazione soggettiva della posizione di WhatsApp IE sulla questione ⁽³⁷⁴⁾.
353. Per quanto riguarda i motivi addotti dall'AC HU a giustificazione dell'aumento della sanzione pecuniaria, l'AC IE ritiene che le constatazioni non avvalorino la tesi secondo cui WhatsApp IE tratta dati personali ai fini della profilazione e che la durata della violazione sia già stata presa in considerazione nell'ambito della valutazione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera a),

⁽³⁶⁷⁾ Obiezione dell'AC IT, sezione 2.b, pag. 11.

⁽³⁶⁸⁾ Obiezione dell'AC IT, sezione 2.b, pag. 11.

⁽³⁶⁹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 74.

⁽³⁷⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 80.a.

⁽³⁷¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 81.a.

⁽³⁷²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 81.b.

⁽³⁷³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 82.a.

⁽³⁷⁴⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 82.a.

RGPD ⁽³⁷⁵⁾. Per quanto riguarda la gravità del caso e il suo impatto sui diritti degli interessati, l'AC IE ritiene di avere adeguatamente valutato e ponderato questo aspetto. In merito all'impatto della violazione dell'articolo 14, RGPD, sui diritti dei non utenti, l'AC IE afferma che *«i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche sono alquanto limitati in circostanze in cui l'impatto più significativo si verifica nel momento in cui un non utente decide di abbonarsi al servizio»* e *«al di fuori di questo scenario specifico, i diritti che potrebbero essere esercitati dai non utenti sono molto limitati»* ⁽³⁷⁶⁾. Pertanto, sebbene la violazione dell'articolo 14, RGPD, sia grave, il suo impatto sui non utenti non dovrebbe essere sopravvalutato ⁽³⁷⁷⁾.

354. Infine, per quanto riguarda il riferimento contenuto nel progetto di decisione alla decisione dell'AC FR menzionato da varie autorità di controllo interessate, la risposta composita chiarisce che è stata presa in considerazione solo a posteriori, dopo il calcolo delle sanzioni pecuniarie, al fine di garantire la coerenza complessiva dell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽³⁷⁸⁾. A tale riguardo, l'AC IE osserva che, sebbene il numero di interessati lesi in questo caso sia più elevato, il trattamento esaminato dall'AC FR è stato molto più ampio e ha avuto un impatto più significativo sui diritti e sulle libertà degli interessati ⁽³⁷⁹⁾.
355. Per quanto riguarda l'obiezione dell'AC DE sul peso dato ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, l'AC IE sostiene che il proprio progetto di decisione contiene una valutazione dettagliata di ciascuno dei fattori e di avere valutato e ponderato adeguatamente i criteri nelle circostanze dell'indagine ⁽³⁸⁰⁾. Per quanto riguarda l'affermazione dell'AC DE secondo cui la sanzione pecuniaria è quasi insignificante per l'impresa e che altri titolari del trattamento ne terranno conto al momento di decidere in merito alle loro pratiche di conformità in materia di protezione dei dati, l'AC IE sostiene che l'AC DE *«confonde eccessivamente i ruoli del titolare del trattamento dei dati e dell'impresa di cui fa parte il titolare del trattamento dei dati»* ⁽³⁸¹⁾. Per quanto riguarda la sensibilità alla punizione, l'AC IE sostiene che si tratta di un principio del diritto nazionale tedesco e non del diritto dell'UE, e che pertanto non è opportuno che l'AC IE lo applichi ⁽³⁸²⁾. Inoltre, l'AC IE sottolinea che *«l'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, non stabilisce alcun obbligo per un'autorità di controllo di procedere a una valutazione dell'impatto di una sanzione pecuniaria proposta sui margini di profitto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione»* ⁽³⁸³⁾. Per quanto riguarda l'importo della sanzione pecuniaria, l'AC IE sostiene inoltre che l'AC HU e l'AC DE hanno attribuito maggiore importanza al fatturato dell'impresa rispetto a quanto consentito o previsto dall'articolo 83, RGPD. L'AC IE sostiene che, sebbene il fatturato sia rilevante per calcolare l'importo massimo della sanzione pecuniaria, i fattori chiave per determinare la fascia della sanzione sono quelli di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD ⁽³⁸⁴⁾. L'AC IE ritiene che ciò sia coerente con la posizione secondo cui le violazioni ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati sono constatate nei confronti dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, piuttosto che delle imprese ⁽³⁸⁵⁾.

⁽³⁷⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 86.d.i.

⁽³⁷⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 85.b.i.

⁽³⁷⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 85.b.i.

⁽³⁷⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 95.

⁽³⁷⁹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 95.

⁽³⁸⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 84.b.i.

⁽³⁸¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 90.a.

⁽³⁸²⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 96.a.

⁽³⁸³⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 96.a.

⁽³⁸⁴⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 89.b.

⁽³⁸⁵⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 89.c.

356. Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dall'AC IT, l'AC IE ritiene che la violazione sia al di sotto dello stringente criterio previsto per qualificarla come intenzionale ⁽³⁸⁶⁾. Di conseguenza, l'AC IE ritiene che non possa essere attribuito alcun peso ulteriore all'indagine del 2012 perché ciò «*introdurrebbe un elemento di rischio inutile, per quanto riguarda la sostenibilità giuridica e la difendibilità (in caso di impugnazione dinanzi ai tribunali irlandesi) della decisione che sarà adottata in via definitiva*» ⁽³⁸⁷⁾.
357. Per quanto riguarda l'altro fattore aggravante sollevato dall'AC IT, l'AC IE sottolinea in primo luogo la difficoltà di accertare, sulla base delle informazioni riportate dai media, le ragioni delle preoccupazioni dei singoli, dato che WhatsApp IE e WhatsApp Inc. hanno annunciato contemporaneamente modifiche alle loro informative sulla privacy e alle loro condizioni di servizio. Inoltre, l'AC IE ritiene che l'ipotesi che WhatsApp IE abbia ritardato l'applicazione della propria informativa sulla privacy a causa di preoccupazioni relative all'impatto negativo sia puramente teorica ⁽³⁸⁸⁾. Infine, per quanto riguarda la mancata spiegazione della percentuale della sanzione pecuniaria, l'AC IE sostiene che non vi è alcun obbligo di fornire tali spiegazioni e che il progetto di decisione contiene già spiegazioni dettagliate sugli elementi presi in considerazione per la sanzione pecuniaria ⁽³⁸⁹⁾.
358. Per quanto riguarda specificamente l'obiezione dell'AC PL, l'AC IE ha sostenuto che la sanzione pecuniaria proposta nel progetto di decisione ha ponderato adeguatamente ciascuno dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, alla luce delle circostanze specifiche del caso ⁽³⁹⁰⁾. A tale riguardo, l'AC IE ha spiegato che il trattamento del numero di telefono cellulare dei non utenti è limitato allo scenario in cui la funzione Contatti è attivata da un contatto utente esistente e che la mancanza di informazioni a questi non utenti è sanata al momento della loro adesione al servizio. Pertanto, l'AC IE ha ricordato che, sebbene le violazioni possano essere qualificate come gravi, l'impatto della violazione dell'articolo 14, RGPD, sui non utenti di WhatsApp non dovrebbe essere sopravvalutato ⁽³⁹¹⁾.

9.3.4 Analisi dell'EDPB

9.3.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

359. Nella sua obiezione sull'importo proposto per la sanzione pecuniaria, l'AC DE ritiene che la sanzione pecuniaria proposta nel progetto di decisione sia inefficace, sproporzionata e non dissuasiva nel caso di specie ⁽³⁹²⁾. Tale obiezione riguarda «*la conformità al RGPD della misura prevista nel progetto di decisione*» ⁽³⁹³⁾. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
360. L'AC DE espone argomenti di fatto e di diritto, in particolare il suo punto di vista sul modo in cui il progetto di decisione valuta i criteri di cui all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD, e li applica alle circostanze del caso. Nella sua obiezione l'AC DE sostiene che dovrebbe essere irrogata una sanzione pecuniaria più elevata e che, senza modifiche, il progetto di decisione costituirebbe un pericoloso precedente in termini di dissuasione. In particolare, sostiene che il progetto nella sua forma attuale comporterebbe «*un rischio significativo per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in quanto l'impresa e altri titolari del trattamento potrebbero orientare il loro rispetto della normativa in materia di protezione dei dati su una sanzione pecuniaria quasi insignificante*» ⁽³⁹⁴⁾. Nell'obiezione, l'AC DE

⁽³⁸⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 83.a.

⁽³⁸⁷⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 87.b.i.

⁽³⁸⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafi 87.b.iii e 87.b.iv.

⁽³⁸⁹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 97.a.

⁽³⁹⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 95.

⁽³⁹¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 85.b.i.

⁽³⁹²⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 12-17.

⁽³⁹³⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 32.

⁽³⁹⁴⁾ Obiezione dell'AC DE, pagg. 12-17.

illustra le ragioni per le quali propone di modificare il progetto di decisione, dimostrando chiaramente il suo punto di vista sulla rilevanza dei rischi posti dallo stesso. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia motivata.

361. WhatsApp IE ritiene che le obiezioni dell'AC DE non siano motivate, sostenendo tra l'altro che esse sono infondate in fatto, errate in diritto o irrilevanti ⁽³⁹⁵⁾: l'EDPB è del parere che tali argomenti vertano sul merito delle obiezioni e non sulla loro pertinenza e motivazione, pertanto non è convinto per quanto riguarda la valutazione del rispetto del criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

362. Sebbene l'obiezione dell'AC PL in merito all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria sia pertinente poiché evidenzia un disaccordo sul fatto che la misura prevista in relazione al titolare del trattamento proposta dall'autorità capofila sia conforme al RGPD, l'EDPB ritiene che essa non soddisfi il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, in quanto non sufficientemente «motivata» ⁽³⁹⁶⁾. In particolare, l'obiezione non contiene alcun chiarimento o argomento a sostegno di modifiche del progetto di decisione che condurrebbero a una conclusione diversa. Pertanto, l'obiezione non spiega in che modo l'emanazione del progetto di decisione proposto dall'AC IE inciderebbe sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, né dimostra perché tale rischio sia significativo e plausibile ⁽³⁹⁷⁾. Pertanto, l'EDPB conclude che l'obiezione dell'AC PL non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, in quanto non dimostra chiaramente la necessità di modificare il progetto di decisione né i rischi posti dal progetto stesso se la decisione dovesse essere emanata.

363. Nella sua obiezione sul carattere doloso o colposo delle violazioni, l'AC HU non concorda con l'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), RGPD, nel progetto di decisione (in particolare paragrafi da 685 a 692, 745 e 746) ⁽³⁹⁸⁾. Tale obiezione riguarda «la conformità al RGPD della misura prevista nel progetto di decisione» ⁽³⁹⁹⁾. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
364. L'AC HU espone argomenti di diritto e di fatto, vale a dire la sua opinione secondo cui l'AC IE ha erroneamente «tratto la conclusione che l'operato del titolare del trattamento era negligente, tenendo conto del fatto che WhatsApp ha sostenuto che, non applicando un corrispettivo per l'utilizzo del servizio, non ottiene direttamente un vantaggio finanziario in relazione alle presunte violazioni» ⁽⁴⁰⁰⁾. Inoltre, l'AC HU ritiene che la conclusione dell'AC IE sia contraddetta dal paragrafo 731, lettera d), del progetto di decisione (rilevando che un approccio più trasparente alla funzione Contatti rappresenterebbe un fattore di rischio per la continua crescita del bacino di utenti di WhatsApp IE). Nella sua obiezione, l'AC HU sostiene che la constatazione di colpa dovrebbe essere convertita in

⁽³⁹⁵⁾ WhatsApp IE ha sostenuto che le obiezioni dell'AC DE a) sollevano preoccupazioni vaghe e infondate e b) non dimostrano un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. WhatsApp IE ritiene che i motivi esposti nell'obiezione dell'AC DE siano infondati in fatto, errati in diritto o irrilevanti [osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 38.1, 38.2(A) e 38.3(A)]. L'EDPB interpreta tali considerazioni come argomenti nel merito. Nelle sue osservazioni WhatsApp IE non confuta il fatto che l'obiezione dell'AC DE sostiene l'esistenza di rischi connessi al progetto di decisione che incidono sugli interessati, suggerisce una modifica specifica del progetto e spiega perché sia giustificata a suo avviso.

⁽³⁹⁶⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 17.

⁽³⁹⁷⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 37.

⁽³⁹⁸⁾ Obiezione dell'AC HU, pagg. 1-2.

⁽³⁹⁹⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 32.

⁽⁴⁰⁰⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 1.

constatazione di intenzionalità. In termini di rischio, sostiene che, se non fosse modificato, il progetto di decisione creerebbe un precedente per cui *«una violazione grave sarebbe considerata un atto colposo qualora il titolare del trattamento omettesse di informare gli interessati»*, il che *«violerebbe i diritti e le libertà fondamentali degli stessi alla protezione dei dati e alla vita privata e minerebbe la fiducia nella protezione dei dati»* ⁽⁴⁰¹⁾. Nell'obiezione l'AC HU illustra le ragioni per le quali propone di modificare il progetto di decisione e dimostra con sufficiente chiarezza il suo punto di vista sulla rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia motivata.

365. Nella sua obiezione sull'importo proposto per la sanzione pecuniaria, l'AC HU ritiene che la sanzione pecuniaria proposta nel progetto di decisione sia inefficace, sproporzionata e non dissuasiva nel caso di specie ⁽⁴⁰²⁾. Tale obiezione riguarda *«la conformità al RGPD della misura prevista nel progetto di decisione»* ⁽⁴⁰³⁾. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
366. L'AC HU espone argomenti di diritto e di fatto, in particolare il suo punto di vista sul modo in cui il progetto di decisione interpreta i criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD e li applica alle circostanze del caso. Nella sua obiezione, l'AC HU sostiene che dovrebbe essere irrogata una sanzione pecuniaria più elevata e che, senza tale modifica, il progetto di decisione creerebbe un precedente che *«mina la fiducia nell'istituto della protezione dei dati all'interno dell'UE, il che potrebbe causare una grave crisi di fiducia tra gli interessati»* ⁽⁴⁰⁴⁾. L'AC HU illustra le ragioni per le quali propone di modificare il progetto di decisione e dimostra con sufficiente chiarezza il suo punto di vista sulla rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia motivata.
367. WhatsApp IE ritiene che entrambe le obiezioni dell'AC HU siano non motivate ⁽⁴⁰⁵⁾. Le argomentazioni presentate riguardano il merito dell'obiezione e non la loro pertinenza e motivazione ⁽⁴⁰⁶⁾, pertanto l'EDPB non è convinto per quanto riguarda la valutazione del rispetto del criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

368. Nella sua obiezione sull'importo proposto per la sanzione pecuniaria, l'AC IT ritiene che la sanzione pecuniaria proposta nel progetto di decisione non rispetti i requisiti di proporzionalità e dissuasione di cui all'articolo 83, RGPD ⁽⁴⁰⁷⁾. Tale obiezione riguarda *«la conformità al RGPD della misura prevista nel progetto di decisione»* ⁽⁴⁰⁸⁾. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia pertinente.
369. L'AC IT espone argomenti di fatto e di diritto, in particolare il suo punto di vista sul modo in cui il progetto di decisione interpreta i criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, e li applica alle circostanze del caso. L'obiezione sostiene che dovrebbe essere irrogata una sanzione pecuniaria più

⁽⁴⁰¹⁾ Obiezione dell'AC HU, pagg. 1-2.

⁽⁴⁰²⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 5.

⁽⁴⁰³⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 32.

⁽⁴⁰⁴⁾ Obiezione dell'AC HU, pagg. 5-7.

⁽⁴⁰⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 38.1.

⁽⁴⁰⁶⁾ WhatsApp afferma che l'obiezione dell'AC HU si basa su ipotesi e affermazioni non comprovate nei suoi confronti [osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 38.2(C) e 38.3(C)], che l'EDPB interpreta come argomentazioni nel merito. Nelle sue osservazioni WhatsApp non confuta il fatto che l'obiezione dell'AC HU sostiene l'esistenza di rischi connessi al progetto di decisione che incidono sugli interessati, suggerisce una modifica specifica del progetto di decisione e spiega brevemente perché ciò sia giustificato a suo avviso.

⁽⁴⁰⁷⁾ Obiezione dell'AC IT, pagg. 9-12.

⁽⁴⁰⁸⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 32.

elevata. Inoltre, sostiene che senza tale modifica il progetto di decisione comporterebbe rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati a causa della mancanza di proporzionalità e dissuasività⁽⁴⁰⁹⁾. Nell'obiezione l'AC IT illustra le ragioni per le quali propone di modificare il progetto di decisione e dimostra con sufficiente chiarezza il suo punto di vista sulla rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obiezione sia motivata.

370. WhatsApp IE ritiene che le obiezioni dell'AC IT non siano motivate⁽⁴¹⁰⁾. Le argomentazioni presentate riguardano il merito dell'obiezione e non la loro pertinenza e motivazione⁽⁴¹¹⁾, pertanto l'EDPB non è convinto per quanto riguarda la valutazione del rispetto del criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.
371. Su tale base, l'EDPB ritiene che le obiezioni sollevate dalle AC DE, AC HU e AC IT sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD, possano essere considerate pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.
372. Poiché l'obiezione sollevata dall'AC PL non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, l'EDPB non esaminerà il merito delle questioni sostanziali sollevate nel caso di specie⁽⁴¹²⁾.

9.3.4.2 Valutazione nel merito

373. L'EDPB ritiene che le obiezioni ritenute pertinenti e motivate in questa sottosezione⁽⁴¹³⁾ impongano di valutare se il progetto di decisione proponga una sanzione pecuniaria in conformità a) dei criteri stabiliti dall'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, e delle linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie e b) dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.
374. In effetti, il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per promuovere un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie⁽⁴¹⁴⁾: qualora un'obiezione pertinente e motivata contesti gli elementi su cui l'autorità capofila si è basata per quantificare l'importo della sanzione pecuniaria, quest'ultima può essere incaricata dall'EDPB di procedere a un ricalcolo della sanzione pecuniaria proposta, eliminando le carenze nella determinazione dei nessi causali tra i fatti in questione e il modo in cui la sanzione pecuniaria proposta è stata quantificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 83, RGPD, e delle norme comuni stabilite dall'EDPB⁽⁴¹⁵⁾. Una sanzione pecuniaria dovrebbe essere effettiva, proporzionata e dissuasiva, come richiesto dall'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, tenendo conto delle circostanze del caso⁽⁴¹⁶⁾. Inoltre, nel decidere l'importo della sanzione pecuniaria, l'autorità capofila tiene conto dei criteri elencati all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD.

Applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD

⁽⁴⁰⁹⁾ Obiezione dell'AC IT, pagg. 9-12.

⁽⁴¹⁰⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 38.1.

⁽⁴¹¹⁾ WhatsApp ritiene che i motivi esposti nell'obiezione dell'AC IT siano infondati in fatto, errati in diritto o irrilevanti [osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 38.2(D) e 38.3(D)], che l'EDPB interpreta come argomentazioni nel merito. Nelle sue osservazioni WhatsApp non confuta il fatto che l'obiezione dell'AC IT sostiene l'esistenza di rischi connessi al progetto di decisione che incidono sugli interessati, suggerisce una modifica specifica del progetto di decisione e spiega perché ciò sia giustificato a suo avviso.

⁽⁴¹²⁾ L'EDPB ribadisce che la sua attuale decisione non pregiudica le valutazioni che il comitato può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche con le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione pertinente e delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate.

⁽⁴¹³⁾ Tali obiezioni sono quelle delle AC HU, AC DE e AC IT.

⁽⁴¹⁴⁾ Considerando 150 RGPD.

⁽⁴¹⁵⁾ Linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 34.

⁽⁴¹⁶⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 7.

375. L'articolo 83, paragrafo 2, RGPD considera, tra i fattori rilevanti nel decidere l'irrogazione e l'importo di una sanzione amministrativa pecuniaria, «*il carattere doloso o colposo della violazione*». Nello stesso senso, il considerando 148, RGPD, stabilisce che «*[p]er rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento [...]. Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità, alla durata della violazione e al **carattere doloso della violazione** nonché alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità [...]*» (grassetto aggiunto).
376. La qualificazione della violazione come dolosa o colposa può quindi avere un impatto diretto sull'importo della sanzione pecuniaria proposta. Come indicato nelle linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, «*le violazioni dolose, da cui emerge il disprezzo per le disposizioni di legge, sono più gravi di quelle colpose*»⁽⁴¹⁷⁾ e pertanto possono verosimilmente giustificare l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (più elevata).
377. Come rilevato dall'AC IE nel progetto di decisione, «*il RGPD non individua i fattori che devono essere presenti affinché la violazione possa essere classificata come "dolosa" o "colposa"*»⁽⁴¹⁸⁾. Le linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie fanno riferimento al fatto che, «*in generale, il "dolo" comprende sia la consapevolezza che l'intenzionalità in relazione alle caratteristiche di un reato, mentre per "colposo" si intende che non vi era l'intenzione di causare la violazione nonostante il titolare/responsabile del trattamento abbia violato l'obbligo di diligenza previsto per legge*»⁽⁴¹⁹⁾. In altre parole, le linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie individuano due elementi cumulativi in base ai quali una violazione può essere considerata dolosa: la consapevolezza della stessa e l'intenzionalità in relazione a tale atto. D'altro canto, una violazione è «*involontaria*» in caso di mancato rispetto del dovere di diligenza, senza che sia stata causata intenzionalmente.
378. La qualificazione di una violazione come dolosa o colposa è effettuata sulla base di elementi oggettivi di condotta rilevati dalle circostanze del caso⁽⁴²⁰⁾. Le linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie forniscono alcuni esempi di comportamenti che possono dimostrare l'esistenza di dolo e colpa⁽⁴²¹⁾. Vale la pena ricordare l'approccio più ampio seguito per quanto riguarda la nozione di colpa, in quanto comprende anche le situazioni in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento non hanno adottato le politiche previste, il che presuppone un certo grado di consapevolezza di una potenziale violazione⁽⁴²²⁾.
379. In questo caso, l'AC IE ha ritenuto che le violazioni commesse da WhatsApp IE rispecchino negligenza e siano pertanto il risultato di un comportamento colposo⁽⁴²³⁾. Per quanto riguarda le violazioni degli articoli 12 e 13, RGPD, l'AC IE riconosce gli sforzi compiuti da WhatsApp IE ai fini della conformità, ritenendo tuttavia che siano stati notevolmente inferiori a quanto richiesto, nonostante il fatto che i requisiti delle suddette disposizioni non siano complessi⁽⁴²⁴⁾. Pertanto, l'AC IE ritiene che il mancato raggiungimento del livello di trasparenza richiesto costituisca una negligenza per un'organizzazione

⁽⁴¹⁷⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 12.

⁽⁴¹⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 685.

⁽⁴¹⁹⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 11 (grassetto aggiunto).

⁽⁴²⁰⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 12.

⁽⁴²¹⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 12.

⁽⁴²²⁾ Le linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie menzionano, tra le circostanze indicanti il carattere doloso, la «*mancata adozione delle politiche (piuttosto che la semplice mancata applicazione)*». Ciò indica che il non rispetto in situazioni in cui il titolare o il responsabile del trattamento avrebbero dovuto essere a conoscenza della potenziale violazione (nell'esempio fornito, a causa della mancanza delle necessarie politiche) può essere considerato negligenza.

⁽⁴²³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.e-g.

⁽⁴²⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafo 619 e paragrafo 746.e.

con le dimensioni, la portata e le risorse di WhatsApp IE ⁽⁴²⁵⁾. Analogamente, anche la violazione dell'articolo 14, RGPD, è considerata colposa. In particolare, l'AC IE ritiene che essa evidenzi un «*elevato grado di negligenza*» ⁽⁴²⁶⁾ poiché WhatsApp IE «*avrebbe dovuto sapere, dall'esito dell'indagine del 2012, che la sua opinione in merito allo status dei numeri dei non utenti probabilmente non sarebbe stata avallata da un'autorità per la protezione dei dati*» ⁽⁴²⁷⁾.

380. Da quanto precede risulta che WhatsApp IE era (o avrebbe dovuto) essere consapevole della violazione dell'articolo 14, RGPD. Tuttavia, questo mero elemento non è sufficiente per considerare una violazione dolosa, come indicato in precedenza, poiché occorre dimostrare lo «*scopo*» o l'«*intenzionalità*» dell'azione. A tale riguardo, l'AC IE ritiene che la violazione dell'articolo 14, RGPD, «*sia al di sotto dello stringente criterio previsto per qualificare una violazione come dolosa*» ⁽⁴²⁸⁾.
381. A tale proposito l'AC IT sostiene che la consapevolezza dell'esito dell'indagine del 2012 svolta dall'AC NL farebbe pensare che la violazione dell'articolo 14 da parte di WhatsApp IE in relazione ai non utenti non sia meramente colposa, ma piuttosto dolosa. A tale riguardo, WhatsApp IE sostiene che l'AC IT non giustifica adeguatamente il motivo per cui ritiene che il comportamento di WhatsApp IE sia doloso e che l'affidamento sull'indagine del 2012 sia mal riposto ⁽⁴²⁹⁾. In particolare, WhatsApp IE ritiene che l'indagine del 2012 sia irrilevante in quanto riguardava una serie diversa di fatti, avvenuti 8 anni addietro in relazione a un altro titolare del trattamento, in particolare prima della sentenza Breyer, e le pratiche di trattamento ivi descritte non erano le stesse oggetto dell'indagine ⁽⁴³⁰⁾. Più specificamente, WhatsApp IE sostiene che le conclusioni dell'indagine del 2012 «*si sono concentrate principalmente sugli utenti, piuttosto che sui non utenti, e hanno attribuito notevole importanza al fatto che WhatsApp Inc. (in qualità di fornitore di servizi all'epoca) avesse raccolto altri dati sugli utenti oltre ai numeri di telefono, rendendo così i dati facilmente identificabili. Per contro, ciò non vale per i non utenti*» ⁽⁴³¹⁾. Pertanto, WhatsApp IE sostiene che l'indagine del 2012 è irrilevante e non dovrebbe essere presa in considerazione.
382. L'AC HU ha inoltre fatto riferimento a elementi pertinenti per la valutazione dell'«*intenzionalità*» dell'azione. L'obiezione sollevata dall'AC HU fa riferimento al valore dei dati trattati per WhatsApp IE e alla sua scelta consapevole di trarne profitto, nonché alle presunte finalità di «*profilazione e pubblicità mirata*» ⁽⁴³²⁾. Considerato il valore dei dati, l'AC HU ritiene che WhatsApp IE *presumibilmente* decida in modo intenzionale di fornire informazioni incomplete agli interessati.
383. A tale riguardo, WhatsApp IE sostiene che l'AC HU «*non ha alcun fondamento per affermare il carattere doloso delle violazioni e ammette che essa si basa unicamente su ipotesi al riguardo. In particolare, non vi è alcun fondamento per l'affermazione dell'AC HU – falsa e non suffragata da prove – secondo la quale WhatsApp Ireland si impegna nella “profilazione non trasparente delle persone fisiche” o nella “pubblicità mirata”*» ⁽⁴³³⁾. In generale, WhatsApp IE ritiene che le obiezioni relative al carattere della violazione si basino su «*accuse fuori luogo*» e che non sia stata fornita alcuna prova a sostegno di tali affermazioni ⁽⁴³⁴⁾.

⁽⁴²⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.e.

⁽⁴²⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.f.

⁽⁴²⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafo 699.

⁽⁴²⁸⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 83.a.

⁽⁴²⁹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 38.2.D.

⁽⁴³⁰⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.10.

⁽⁴³¹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.10.A.

⁽⁴³²⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 1.

⁽⁴³³⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 38.2.C.1.

⁽⁴³⁴⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.7.

384. L'EDPB sottolinea innanzitutto che la «*coscienza*» di una questione specifica non implica necessariamente la «*volontà*» di raggiungere un risultato specifico. Questo è infatti l'approccio seguito nelle linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, in cui la «*conoscenza*» (che potrebbe essere intesa come equivalente alla «*consapevolezza*») e l'«*intenzionalità*» sono considerate due elementi distintivi del dolo. Sebbene possa risultare difficile *dimostrare* un elemento soggettivo come la «*volontà*» di agire in un certo modo, è necessario che vi siano alcuni elementi oggettivi che *evidenzino* l'esistenza di tale intenzionalità.
385. Sulla base delle informazioni disponibili (comprese le conclusioni dell'AC IE e l'obiezione sollevata al riguardo dall'AC IT), l'EDPB non è in grado di constatare la volontà di WhatsApp IE di agire in violazione della legge. Sebbene l'obiezione presentata dall'AC IT evidenzi la potenziale esistenza di consapevolezza, essa non individua altri elementi oggettivi che dimostrerebbero la volontà di WhatsApp IE di violare la disposizione.
386. Una presunzione, come sembra essere il caso di alcuni degli argomenti sollevati dall'AC HU, non soddisfa lo stringente criterio fissato per considerare un atto doloso. Infatti, anche nei procedimenti penali la CGUE ha riconosciuto l'esistenza di una «*negligenza grave*» piuttosto che di «*dolo*» quando «*il responsabile viola, in maniera qualificata, l'obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità nonché della sua situazione soggettiva*»⁽⁴³⁵⁾.
387. Va sottolineato che, nel contesto della valutazione dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera c), RGPD, l'AC IE osserva come la posizione di WhatsApp IE in merito al suo rispetto del RGPD «*rappresenti una reale convinzione da parte di WhatsApp*»⁽⁴³⁶⁾. Inoltre, come osservato in precedenza, l'AC IE riconosce gli sforzi compiuti da WhatsApp IE per conseguire la conformità, seppur chiaramente insufficienti. Alcuni di questi sforzi comprendevano il coinvolgimento di esperti e la realizzazione di ricerche su come rispettare gli obblighi di trasparenza. Si tratta di elementi oggettivi menzionati nel progetto di decisione che, secondo l'EDPB, indicherebbero l'assenza di intenzionalità di agire in violazione della legge per quanto riguarda le violazioni degli articoli 12 e 13, RGPD. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 14, RGPD, l'EDPB rinvia al ragionamento di cui sopra.
388. Pertanto, l'EDPB ritiene che le argomentazioni addotte dalle AC HU e AC IT non forniscano elementi oggettivi che ne palesino l'intenzionalità. Di conseguenza, l'EDPB è del parere che il progetto di decisione non debba essere modificato per quanto riguarda le conclusioni sulla natura delle violazioni.

389. Per quanto riguarda **la natura, la gravità e la durata** delle violazioni, l'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), RGPD, impone di tenere conto, tra l'altro, della natura, dell'oggetto e della finalità del trattamento in questione, nonché del numero di interessati lesi dal danno e del livello del danno da essi subito.
390. Per quanto riguarda la natura e l'oggetto del trattamento, l'AC IE riconosce che quello dei dati personali da parte di WhatsApp IE non è ampio, in quanto riguarda un numero limitato di categorie di dati personali degli utenti e i numeri di telefono cellulare dei non utenti, questi ultimi trattati per un

⁽⁴³⁵⁾ *The Queen, su istanza di International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) e a. contro Secretary of State for Transport* (causa C-308/06, sentenza del 3 giugno 2008, ECLI:EU:C:2008:312, punto 77).

⁽⁴³⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafo 700.

periodo molto breve ⁽⁴³⁷⁾. Per quanto riguarda la finalità, l'AC IE ritiene che «*il trattamento serva unicamente gli interessi degli utenti e di WhatsApp*» ⁽⁴³⁸⁾.

391. Per quanto riguarda gli interessati lesi, l'AC IE sottolinea che le violazioni degli articoli 12 e 13, RGPD, «*sembrano riguardare circa il 63 % della popolazione del SEE*», stimando che la percentuale corrispondente di non utenti lesi sia pari al 24 % della stessa ⁽⁴³⁹⁾. Per quanto riguarda il livello del danno, l'AC IE ricorda che agli utenti «*è stato fornito solo il 59 % delle informazioni che hanno il diritto di ricevere*» e che «*i non utenti non hanno ricevuto nessuna delle informazioni che hanno il diritto di ricevere*». Ciò rappresenta, secondo l'AC IE, «*una gravissima mancanza di informazioni*» che «*può solo equivalere a un'incapacità significativa (nel caso degli utenti) e totale (nel caso dei non utenti) di esercitare un controllo sui propri dati personali*» ⁽⁴⁴⁰⁾.
392. L'EDPB osserva che, secondo l'AC IE, le violazioni hanno carattere gravissimo in quanto riguardano una notevolissima carenza di informazioni, incidendo pertanto sul diritto fondamentale alla protezione dei dati ⁽⁴⁴¹⁾. In particolare, l'AC IE ritiene particolarmente gravi le violazioni dell'articolo 14, RGPD ⁽⁴⁴²⁾. A causa di tale gravità, l'AC IE ritiene che non si possa attribuire un'importanza significativa alla natura e alla portata limitate del trattamento ⁽⁴⁴³⁾.
393. A tale riguardo l'AC HU ritiene che, nella determinazione della sanzione pecuniaria, l'AC IE non abbia tenuto conto del fatto che «*i rischi dovuti alla profilazione non trasparente delle persone fisiche sono considerati gravi*» ⁽⁴⁴⁴⁾. Inoltre, ritiene che «*la lunga durata del trattamento illecito [dal 24 aprile 2018] debba essere presa in considerazione come fattore aggravante, motivo per cui è necessario fissare l'importo della sanzione pecuniaria a un livello più elevato*» ⁽⁴⁴⁵⁾.
394. Nella sua risposta composita, l'AC IE sostiene che «*non vi sono constatazioni di fatto a sostegno della tesi secondo cui WhatsApp tratta dati personali ai fini della profilazione*» ⁽⁴⁴⁶⁾. WhatsApp IE sostiene inoltre che l'obiezione si basa su «*affermazioni non comprovate*» ⁽⁴⁴⁷⁾ e che non esistono elementi di prova a sostegno di tale affermazione ⁽⁴⁴⁸⁾. A tale riguardo, secondo l'EDPB l'obiezione non ha dimostrato in modo conclusivo che, sulla base delle constatazioni, abbia luogo una «*profilazione non trasparente*».
395. Per quanto riguarda la durata della violazione, l'AC IE sostiene che tale aspetto è già stato preso in considerazione ⁽⁴⁴⁹⁾. Per quanto riguarda il *dies a quo*, per l'AC IE è il 25 maggio 2018 ⁽⁴⁵⁰⁾ anziché il 24 aprile 2018, come sostenuto dall'AC HU. In linea con il principio della certezza del diritto ⁽⁴⁵¹⁾, nelle

⁽⁴³⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafi 660 e 661.

⁽⁴³⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 662.

⁽⁴³⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.b.

⁽⁴⁴⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 679.

⁽⁴⁴¹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.a.

⁽⁴⁴²⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.c.

⁽⁴⁴³⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.d.

⁽⁴⁴⁴⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 5.

⁽⁴⁴⁵⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 6.

⁽⁴⁴⁶⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 86.d.i.

⁽⁴⁴⁷⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 43.2.

⁽⁴⁴⁸⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 38.2.C.1.

⁽⁴⁴⁹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 86.d.

⁽⁴⁵⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 658.

⁽⁴⁵¹⁾ Il principio della certezza del diritto impone che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora possano avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese [cfr. *Global Starnet Ltd contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato* (causa C-322/16, sentenza del 20 dicembre 2011) ECLI:EU:C:2017:985, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

circostanze del caso di specie l'EDPB ritiene che il *dies a quo* per determinare la durata della violazione sia il 25 maggio 2018, in quanto è il giorno in cui il RGPD è entrato in vigore ed è pertanto divenuto applicabile. Per quanto riguarda la considerazione della durata come fattore aggravante, l'EDPB osserva che nel progetto di decisione essa è menzionata come uno degli elementi di cui si è tenuto conto per considerare gravi le violazioni ⁽⁴⁵²⁾. Pertanto, l'EDPB è del parere che il progetto di decisione non debba essere modificato per quanto riguarda la considerazione della durata come fattore aggravante.

396. L'AC HU ritiene inoltre che *«l'importo della sanzione pecuniaria non rispecchi né l'importanza né la gravità del caso né le relative circostanze specifiche»* ⁽⁴⁵³⁾. L'AC HU ricorda inoltre che sia gli utenti sia i non utenti non sono stati in grado di esercitare i loro diritti, data la situazione, dal 24 aprile 2018.
397. Nelle sue osservazioni WhatsApp IE ritiene che gli interessati dispongano di informazioni chiare e fa riferimento al progetto di decisione ⁽⁴⁵⁴⁾, sostenendo pertanto che la tesi dell'AC HU non ha alcun fondamento di fatto ⁽⁴⁵⁵⁾. Per quanto riguarda i non utenti, WhatsApp IE ritiene che *«le problematiche sollevate in merito al rischio e al danno [...] sono ingiustificate e basate su supposizioni non comprovate»* ⁽⁴⁵⁶⁾. In generale, afferma che *«né l'[AC IE] né le autorità di controllo interessate hanno presentato elementi di prova a sostegno delle asserzioni di danni o rischi per gli utenti o i non utenti derivanti dalle presunte violazioni, e certamente non del tipo che giustificerebbe un aumento della molto elevata sanzione pecuniaria proposta»* ⁽⁴⁵⁷⁾.
398. L'EDPB rileva che l'AC HU fa riferimento alle «circostanze del caso» e alla sua gravità e importanza. Tuttavia, ritiene che l'obiezione non individui quali elementi relativi all'*«importanza, alla gravità o alle circostanze specifiche del caso»* non siano stati presi in considerazione per il calcolo dell'importo della sanzione pecuniaria, dato che l'AC IE considera la violazione di un'estrema gravità ⁽⁴⁵⁸⁾. Pertanto, l'EDPB è del parere che il progetto di decisione non debba essere modificato per quanto riguarda la qualificazione della gravità della violazione come fattore aggravante. Per quanto riguarda la valutazione della proporzionalità, dell'efficacia e della dissuasività della sanzione pecuniaria alla luce di tali elementi, l'EDPB rinvia al paragrafo 405 e seguenti della presente decisione.
399. Per quanto riguarda il peso attribuito al numero di interessati lesi, l'AC DE ritiene che l'AC IE non gli abbia conferito un effetto *sufficientemente aggravante*, anche alla luce del livello molto elevato di non conformità ⁽⁴⁵⁹⁾. L'AC DE osserva inoltre che l'importo della sanzione pecuniaria proposta ammonterebbe, al massimo, a 0,11 EUR per interessato leso. Nella risposta composita, l'AC IE ha indicato di aver adeguatamente valutato e ponderato i criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD ⁽⁴⁶⁰⁾. A tale riguardo, il progetto di decisione afferma che *«le violazioni (collettivamente e individualmente) sono molto gravi, sia in termini di numero estremamente elevato di interessati potenzialmente lesi, sia in termini di pesanti conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli obblighi*

⁽⁴⁵²⁾ Progetto di decisione, paragrafi 746.c. e 747.

⁽⁴⁵³⁾ Obiezione dell'AC HU, pag. 6.

⁽⁴⁵⁴⁾ In particolare, WhatsApp osserva che, secondo il paragrafo 495 del progetto di decisione, le informazioni fornite in merito ai diritti degli interessati costituiscono un approccio molto completo ed esaustivo.

⁽⁴⁵⁵⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.16.

⁽⁴⁵⁶⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.17.

⁽⁴⁵⁷⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.14.

⁽⁴⁵⁸⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.a.

⁽⁴⁵⁹⁾ Obiezione dell'AC DE, 6.e

⁽⁴⁶⁰⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 84.

di trasparenza (con particolare riferimento alle conseguenze della violazione dell'articolo 14 sui non utenti)»⁽⁴⁶¹⁾.

400. Nelle sue osservazioni, WhatsApp IE sostiene che tale elemento sia già stato preso in considerazione dall'AC IE e che *«il numero di interessati sia un fattore rilevante solo se può essere collegato al danno causato a tali interessati»* e *«né l'[AC IE] né le autorità di controllo interessate hanno segnalato alcun rischio o danno derivante dalle violazioni»*⁽⁴⁶²⁾.
401. L'EDPB ricorda che occorre valutare il numero di interessati coinvolti, al fine di stabilire se si tratta di un evento isolato oppure di una violazione sistemica oppure ancora dell'assenza di prassi adeguate⁽⁴⁶³⁾. L'EDPB riconosce che il progetto di decisione qualifica adeguatamente le violazioni come molto gravi in termini di numero di interessati lesi e di conseguenze della non conformità alla luce delle circostanze del caso⁽⁴⁶⁴⁾. Per quanto riguarda la valutazione della proporzionalità, dell'efficacia e della dissuasività della sanzione pecuniaria alla luce di tali elementi, l'EDPB rinvia al paragrafo 405 e seguenti della presente decisione.
402. Per quanto riguarda il **grado di responsabilità di WhatsApp IE (articolo 83, paragrafo 2, lettera d), RGPD**, l'EDPB prende atto dell'obiezione subordinata sollevata dall'AC IT sugli elementi relativi alla natura della violazione, che l'EDPB analizzerà alla luce della sua conclusione sulla mancanza di intenzionalità. A tale riguardo, l'EDPB osserva che gli elementi sollevati dall'AC IT sono già stati presi in considerazione dall'AC IE nel suo progetto di decisione per ritenere elevato il grado di negligenza⁽⁴⁶⁵⁾. Inoltre, l'AC IE ritiene che il grado di responsabilità di WhatsApp IE sia *«un ulteriore fattore aggravante, nel caso dei non utenti, data la totale mancata fornitura delle informazioni necessarie»* e osserva che *«WhatsApp era nettamente lontana da quanto ci si sarebbe potuti aspettare»*⁽⁴⁶⁶⁾. Tenendo conto della posizione dell'AC IE, secondo la quale il grado di negligenza era elevato sulla base, tra l'altro, degli elementi menzionati dall'AC IT e la mancata comunicazione di informazioni da parte di WhatsApp IE nel contesto del trattamento dei dati relativi ai non utenti era un fattore aggravante⁽⁴⁶⁷⁾, l'EDPB è del parere che il progetto di decisione non necessiti di modifiche al riguardo.
403. Per quanto riguarda **altri fattori aggravanti ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD**, l'AC IT ritiene che il progetto di decisione non tenga adeguatamente conto della relazione tra la trasparenza e l'impatto sulle politiche di WhatsApp IE volte ad aumentare il numero di utenti dei servizi. L'AC IT cita alcune notizie diffuse dai media che, a suo avviso, corroborano le conclusioni raggiunte dall'AC IE nel progetto supplementare. Sebbene la relazione tra il rispetto degli obblighi di trasparenza e il comportamento degli utenti da una parte e le conseguenze sulle scelte di WhatsApp IE, anche da un punto di vista finanziario, dall'altra possa essere preso in considerazione nel valutare i potenziali fattori aggravanti, l'EDPB ritiene che le specifiche notizie riportate dai media cui fa riferimento l'AC IT in questo caso non siano sufficienti a fornire prove adeguate, anche tenendo conto del fatto che si riferiscono a un comportamento specifico dei clienti che può essere stato innescato da

⁽⁴⁶¹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 748.

⁽⁴⁶²⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.28.

⁽⁴⁶³⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 10.

⁽⁴⁶⁴⁾ Progetto di decisione, paragrafo 748.

⁽⁴⁶⁵⁾ Progetto di decisione, paragrafo 699.

⁽⁴⁶⁶⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.h.

⁽⁴⁶⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafo 706 (alla sezione relativa all'articolo 83, paragrafo 2, lettera d), RGPD, *«mentre WhatsApp si è impegnata per comunicare le informazioni prescritte ai suoi utenti, non lo ha fatto in ugual misura nel contesto dei non utenti»*).

eventi diversi, sebbene simultanei ⁽⁴⁶⁸⁾. L'EDPB rileva inoltre che l'AC IT presume quale sia il motivo della decisione di WhatsApp IE di ritardare l'applicazione della propria informativa sulla privacy. A tale riguardo WhatsApp IE sostiene che tale decisione «è stata presa al fine di consentire a WhatsApp Ireland di eliminare le informazioni errate che circolavano e che avevano suscitato preoccupazioni tra gli utenti, sulla base di malintesi del funzionamento della privacy e della sicurezza su WhatsApp» ⁽⁴⁶⁹⁾. L'EDPB ricorda che, nel decidere in merito all'imposizione di misure correttive in generale e di sanzioni pecuniarie in particolare, «le autorità di controllo devono valutare tutte le circostanze del caso in maniera coerente e oggettivamente giustificata» ⁽⁴⁷⁰⁾. Tenuto conto di quanto precede, l'EDPB non è in grado di ritenere, sulla base degli elementi forniti dall'AC IT, che l'AC IE debba modificare le proprie conclusioni sulla questione.

404. Sulla base di quanto precede, l'EDPB ritiene che l'AC IE abbia adeguatamente valutato la pertinenza degli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD. Tali elementi dovrebbero pertanto essere tenuti in debita considerazione per l'imposizione di una sanzione pecuniaria proporzionata, effettiva e dissuasiva ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD. Nei paragrafi che seguono, l'EDPB valuta se la sanzione pecuniaria proposta soddisfi i criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.

Applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD

405. L'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, dispone che «[ogni] autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive».
406. Come indicato sopra, esiste un disaccordo tra l'AC IE e l'AC DE in merito al fatto **se il fatturato sia rilevante** solo per determinare la sanzione pecuniaria massima che può essere legittimamente inflitta, o se sia potenzialmente rilevante anche nel calcolo dell'importo della stessa.
407. WhatsApp IE ritiene che «[la] rilevanza esclusiva del fatturato ai fini dell'articolo 83, RGPD, consiste nel garantire che qualsiasi sanzione pecuniaria proposta – una volta calcolata – non superi i limiti massimi di sanzione di cui all'articolo 83, paragrafi da 4 a 6, RGPD». Inoltre, afferma che «il fatturato non è un fattore rilevante da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD», perché tale disposizione «elenca tassativamente i fattori pertinenti che possono essere presi in considerazione e il legislatore ha scelto di non includere il fatturato come fattore specifico» ⁽⁴⁷¹⁾. WhatsApp IE respinge il concetto secondo cui «deve essere presa in considerazione la sensibilità alla punizione e la sanzione pecuniaria deve avere un impatto significativo sugli utili di un'impresa», come sostenuto dall'AC DE. Inoltre, secondo WhatsApp IE «una siffatta interpretazione sarebbe contraria alla certezza del diritto, in quanto tale elemento specifico avrebbe dovuto essere espressamente incluso nell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD» ⁽⁴⁷²⁾.
408. Il «fatturato» è menzionato esplicitamente all'articolo 83, paragrafi da 4 a 6, RGPD, in relazione al calcolo dell'importo massimo della sanzione pecuniaria applicabile alle imprese con un fatturato totale annuo nell'esercizio precedente superiore a 500 milioni di EUR (importo massimo dinamico della sanzione). L'obiettivo è chiaro: garantire che una sanzione pecuniaria effettiva, adeguata e dissuasiva possa essere applicata anche alle imprese più grandi. Le linee guida sulle sanzioni amministrative

⁽⁴⁶⁸⁾ A tale riguardo, l'EDPB prende atto delle modifiche annunciate contemporaneamente da WhatsApp Inc. e WhatsApp IE.

⁽⁴⁶⁹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 38(2)(D)(3).

⁽⁴⁷⁰⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 6 (sottolineatura aggiunta).

⁽⁴⁷¹⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.31.

⁽⁴⁷²⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 39.49-50.

pecuniarie stabiliscono che «[a]l fine di irrogare sanzioni amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive, l'autorità di controllo deve rifarsi alla definizione della nozione di impresa fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102, TFUE»⁽⁴⁷³⁾. Si stabilisce quindi un nesso tra le dimensioni dell'impresa, misurate in termini di fatturato, e l'entità della sanzione pecuniaria necessaria perché sia effettiva, proporzionata e dissuasiva. In altri termini, sono importanti le dimensioni di un'impresa, misurate in termini di fatturato.

409. Sebbene sia vero che né l'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, né l'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, fanno riferimento alla nozione di fatturato, trarre da ciò una conclusione assoluta secondo cui può essere considerato esclusivamente il fatturato per calcolare l'importo massimo della sanzione pecuniaria è giuridicamente insostenibile. In primo luogo, non è necessario inserire un riferimento al fatturato in tali disposizioni in quanto, da un lato, tutte le sanzioni pecuniarie – definite in prossimità del limite massimo o molto al di sotto di esso – devono essere fissate a un livello effettivo, proporzionato e dissuasivo (cfr. l'articolo 83, paragrafo 1, RGPD) e, dall'altro, l'importo massimo dinamico della sanzione pecuniaria fissa i limiti entro i quali le autorità di controllo possono esercitare il loro potere sanzionatorio. In secondo luogo, sarebbe intrinsecamente contraddittorio che il RGPD introduca un limite massimo dinamico alle sanzioni pecuniarie, vietando nel contempo alle autorità di controllo di valutare se una sanzione pecuniaria possa essere aumentata o ridotta alla luce del fatturato di un'impresa – ancora una volta – per garantire che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva (cfr. l'articolo 83, paragrafo 1, RGPD).
410. I termini «si tiene debito conto dei seguenti elementi» di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, non indicano di per sé che l'elenco è esaustivo. La formulazione dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, che consente di tenere conto di qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante, anche se non esplicitamente descritto, corrobora questa tesi.
411. L'applicazione di un importo massimo dinamico della sanzione pecuniaria non costituisce una novità nel diritto dell'Unione, in quanto si tratta di una nozione consolidata nel diritto europeo della concorrenza. Sebbene l'EDPB riconosca l'esistenza di differenze tra i due sistemi, le somiglianze sono tali che la giurisprudenza della CGUE nel settore del diritto della concorrenza può servire a chiarire una serie di questioni relative all'applicazione del RGPD. In particolare, l'EDPB osserva che la presa in considerazione del fatturato – quale elemento pertinente tra gli altri – per il calcolo delle sanzioni pecuniarie è una prassi accettata nel settore del diritto della concorrenza⁽⁴⁷⁴⁾.
412. Alla luce di quanto precede, l'EDPB ritiene che il fatturato di un'impresa non sia rilevante esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo massimo della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 83, paragrafo 4, RGPD, ma possa essere preso in considerazione anche ai fini del calcolo della sanzione stessa, se del caso, al fine di garantire che essa sia effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD. L'EDPB incarica pertanto l'AC IE di tenerne conto nel caso di specie nel contesto della modifica del suo progetto di decisione sulla base della presente decisione vincolante.

⁽⁴⁷³⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 6.

⁽⁴⁷⁴⁾ Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 del 1.9.2006, pagg. 2-5); *Lafarge contro Commissione europea* (causa C-413/08 P, sentenza del 17 giugno 2010), ECLI:EU:C:2010:346, punto 102 e giurisprudenza ivi citata.

413. Come indicato nelle linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, la valutazione dell'effettività, della proporzionalità e della dissuasività di una sanzione deve «riflettere l'obiettivo perseguito dalla misura correttiva prescelta, che è quello di ripristinare la conformità alle norme oppure di punire un comportamento illecito (o entrambi)»⁽⁴⁷⁵⁾.
414. L'EDPB sottolinea che, per essere effettiva, una sanzione pecuniaria dovrebbe riflettere le circostanze del caso. Tali circostanze non si riferiscono soltanto agli elementi specifici della violazione, ma anche a quelli del titolare o del responsabile del trattamento che ha commesso la violazione, vale a dire la sua situazione finanziaria.
415. Analogamente, l'EDPB ricorda che, secondo una giurisprudenza costante della CGUE, una sanzione dissuasiva è una sanzione che ha un reale effetto deterrente. A tale riguardo, si può distinguere tra dissuasione generale (scoraggiare altri dal commettere la stessa violazione in futuro) e dissuasione specifica (dissuadere il destinatario della sanzione pecuniaria dal commettere nuovamente la stessa violazione)⁽⁴⁷⁶⁾. Inoltre, per essere proporzionata, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono⁽⁴⁷⁷⁾. Ne consegue che gli importi delle sanzioni pecuniarie non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti, vale a dire rispetto alle norme sulla protezione dei dati, e che l'importo della sanzione inflitta a un'impresa deve essere proporzionato alla violazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest'ultima⁽⁴⁷⁸⁾.
416. Pertanto, nel determinare se una sanzione pecuniaria soddisfi i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, occorre tenere debitamente conto degli elementi individuati sulla base dell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD. A tale riguardo, l'EDPB osserva che, sebbene il progetto di decisione contenga una valutazione dettagliata dei diversi elementi, non è chiaro in che modo tali elementi incidano sulla sanzione pecuniaria proposta. In particolare, osserva che l'AC IE fa riferimento alla «*natura, gravità e durata della violazione*» e al «*potenziale numero di interessati lesi*» nel determinare la fascia delle sanzioni pecuniarie⁽⁴⁷⁹⁾. Inoltre, l'AC IE ritiene che agli unici fattori attenuanti (ossia le limitate categorie di dati personali e l'intenzione di WhatsApp IE di modificare la propria informativa sulla privacy e il relativo materiale) non possa essere attribuito un «*peso significativo*» data la *serietà e la gravità complessive* delle violazioni⁽⁴⁸⁰⁾.
417. Nella sua obiezione, l'AC HU sostiene che la sanzione pecuniaria non è effettiva, proporzionata e dissuasiva, dal momento che gli elementi dell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, non sono stati tenuti in debita considerazione e che l'AC IE non può basarsi sulla decisione dell'AC FR nei confronti di Google LLC per determinarne l'importo, dato il numero più elevato di interessati lesi nel caso di specie. L'AC IE chiarisce che la decisione dell'AC FR è stata presa in considerazione solo dopo il calcolo delle sanzioni pecuniarie, al fine di garantire la coerenza complessiva dell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati⁽⁴⁸¹⁾, e sottolinea le differenze tra i due casi. L'EDPB prende atto delle opinioni espresse da WhatsApp IE, secondo cui l'AC HU ha erroneamente qualificato il riferimento

⁽⁴⁷⁵⁾ Linee guida sulle sanzioni amministrative pecuniarie, pag. 6.

⁽⁴⁷⁶⁾ Cfr., *inter alia*, *Versalis SpA contro Commissione europea* (causa C-511/11, sentenza del 13 giugno 2013, ECLI:EU:C:2013:386, punto 94).

⁽⁴⁷⁷⁾ Cfr. *Asociația Accept contro Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării* (causa C-81/12, sentenza del 25 aprile 2013), ECLI:EU:C:2013:275, punto 63.

⁽⁴⁷⁸⁾ *Marine Harvest ASA contro Commissione europea* (causa T-704/14, sentenza del 26 ottobre 2017), ECLI:EU:T:2017:753, punto 580.

⁽⁴⁷⁹⁾ Progetto di decisione, paragrafo 747.

⁽⁴⁸⁰⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.h.i.

⁽⁴⁸¹⁾ Risposta composita dell'AC IE, paragrafo 95.

dell'AC IE alla decisione dell'AC FR; inoltre, tale riferimento non era appropriato⁽⁴⁸²⁾: mentre la decisione dell'AC FR era limitata ai residenti francesi, la portata del trattamento in questione era molto più ampia e aveva un impatto più significativo sui diritti e sulle libertà degli interessati rispetto a quello oggetto dell'indagine e includeva una constatazione di violazione dell'articolo 6, RGPD, in aggiunta agli obblighi di trasparenza⁽⁴⁸³⁾. Secondo WhatsApp IE, nella misura in cui l'AC IE si basa sulla decisione dell'AC FR per la determinazione di una sanzione pecuniaria all'estremità superiore della fascia proposta, essa non dovrebbe essere presa in considerazione⁽⁴⁸⁴⁾.

418. Come indicato in precedenza, l'AC DE ritiene inoltre che l'importo della sanzione pecuniaria non rispecchi la gravità della violazione, tenuto conto del numero di interessati lesi. Inoltre, l'AC DE ha anche sottolineato nella sua obiezione la necessità che la sanzione abbia un «effetto preventivo generale»; così come prevista, invece, indurrà altri titolari del trattamento a *«concludere che anche la totale inosservanza [delle] leggi in materia di protezione dei dati non comporterebbe sanzioni amministrative pecuniarie significative»*⁽⁴⁸⁵⁾.
419. L'EDPB prende atto della posizione di WhatsApp IE, secondo cui la sanzione stabilita nel progetto di decisione è eccessiva e pertanto incompatibile con l'articolo 83, paragrafo 1, RGPD⁽⁴⁸⁶⁾.
420. L'EDPB concorda con l'argomentazione dell'AC IE sulla necessità di garantire una coerenza generale nell'approccio all'imposizione di misure correttive, in particolare per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie. A tal fine, anche se l'esame di altre sanzioni inflitte da altre autorità di controllo potrebbe essere illuminante, l'EDPB sottolinea che i criteri di cui all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD, rimangono i principali elementi da prendere in considerazione nel determinare l'importo della sanzione. Nel caso di specie, l'EDPB osserva che l'AC IE ha considerato le violazioni gravissime, con particolare riferimento alla violazione dell'articolo 14, RGPD, e che equivalgono a un elevato grado di colpa, essendo il grado di responsabilità un ulteriore fattore aggravante. Inoltre, l'AC IE non attribuisce un peso significativo ad alcun fattore attenuante⁽⁴⁸⁷⁾. Tutti questi elementi devono essere tenuti in debita considerazione nel determinare la proporzionalità della sanzione. In altri termini, una sanzione deve riflettere la gravità della violazione, tenendo conto di tutti gli elementi che possono comportare un aumento (fattori aggravanti) o una diminuzione dell'importo. Analogamente, come indicato in precedenza, il fatturato dell'impresa è rilevante anche ai fini della determinazione della sanzione stessa. In caso contrario, l'obiettivo di avere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive non sarebbe raggiunto.
421. In sintesi, nel valutare se la sanzione pecuniaria proposta sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, l'EDPB ha tenuto conto del fatturato dell'impresa interessata, delle violazioni commesse e degli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD.
422. Considerando il fatturato annuo mondiale, le violazioni constatate e i fattori aggravanti correttamente individuati dall'AC IE, l'EDPB ritiene che la sanzione proposta non rispecchi adeguatamente la gravità delle violazioni né abbia un effetto dissuasivo su WhatsApp IE. Pertanto, la sanzione pecuniaria non soddisfa il requisito di essere effettiva, proporzionata e dissuasiva. Alla luce di quanto precede, l'EDPB incarica l'AC IE di modificare il suo progetto di decisione al fine di porre rimedio alla questione individuata in sede del riesame complessivo dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, conformemente alla sezione 9.4.

⁽⁴⁸²⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafi 39.46-39.47.

⁽⁴⁸³⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.47.

⁽⁴⁸⁴⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 39.48.

⁽⁴⁸⁵⁾ Obiezione dell'AC DE, pag. 17.

⁽⁴⁸⁶⁾ Osservazioni di WhatsApp ai fini dell'articolo 65, paragrafo 2.5 e nell'intero documento.

⁽⁴⁸⁷⁾ Progetto di decisione, paragrafo 746.

9.4 Riesame della sanzione amministrativa pecuniaria

423. L'EDPB incarica l'AC IE di riesaminare la misura correttiva prevista in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, conformemente alle conclusioni raggiunte dall'EDPB stesso, vale a dire:
- il fatturato rilevante è il fatturato annuo mondiale di tutte le società che compongono l'impresa unica (paragrafo 292);
 - il fatturato rilevante è quello corrispondente all'esercizio finanziario precedente la data della decisione definitiva adottata dall'autorità capofila a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD (paragrafo 298);
 - il fatturato rilevante è pertinente per la determinazione dell'importo massimo della sanzione pecuniaria nonché per il calcolo della sanzione stessa, se del caso, al fine di garantire che essa sia effettiva, proporzionata e dissuasiva (paragrafo 412);
 - l'importo della sanzione deve rispecchiare adeguatamente i fattori aggravanti individuati nel progetto di decisione a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, al fine di garantire che la sanzione sia proporzionata (paragrafo 404)
 - le ulteriori violazioni individuate, vale a dire dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), e il più ampio ambito di applicazione dell'articolo 14, RGPD, devono riflettersi nell'importo della sanzione, come indicato da varie autorità di controllo interessate nelle loro obiezioni ⁽⁴⁸⁸⁾;
 - tutte le violazioni individuate nel progetto di decisione nonché quelle ulteriori rilevate nella presente decisione devono essere prese in considerazione nel calcolo dell'importo della sanzione pecuniaria, conformemente all'interpretazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, da parte dell'EDPB (paragrafo 327).
424. Alla luce di quanto precede, l'EDPB incarica l'AC IE di fissare un importo della sanzione pecuniaria più elevato per le violazioni individuate rispetto alla sanzione amministrativa prevista nel progetto di decisione, pur rimanendo in linea con i criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività sanciti dall'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.

10 DECISIONE VINCOLANTE

425. Alla luce di quanto sopra e in conformità con il compito dell'EDPB ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera t), RGPD, di adottare decisioni vincolanti ai sensi dell'articolo 65, RGPD, l'EDPB adotta la seguente decisione vincolante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD.
426. Obiezioni relative a una possibile constatazione di violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD
-) In relazione alle obiezioni delle AC DE, AC IT e AC PL sulla possibile constatazione di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, l'EDPB decide che esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e incarica l'AC IE di constatare, nella sua

⁽⁴⁸⁸⁾ Cfr. l'obiezione dell'AC IT, pag. 12, in cui si afferma che l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da infliggere dovrebbe essere riconsiderato nel caso in cui siano state accolte le obiezioni relative ad ulteriori violazioni. Cfr. inoltre le obiezioni sollevate dalle AC FR, AC PT e AC NL di cui al paragrafo 231 per quanto riguarda l'impatto sulle misure correttive della qualificazione dei dati oggetto di «lossy hashing» come dati personali.

decisione definitiva, la sussistenza di una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), RGPD, sulla base delle carenze individuate dal comitato.

427. Obiezioni relative alla procedura di «lossy hashing»

- J Per quanto riguarda le obiezioni pertinenti e motivate a norma dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, delle AC DE, AC FR, AC HU, AC NL, AC IT e AC PT, nonché sulla base dell'analisi effettuata e delle informazioni a sua disposizione, l'EDPB conclude che la tabella dei «lossy hash» insieme ai numeri di telefono degli utenti associati come elenco dei non utenti costituisce un dato personale e dà incarico all'AC IE di modificare di conseguenza il suo progetto di decisione.

428. Obiezioni relative alle possibili violazioni ulteriori (o alternative) del RGPD individuate dalle autorità interessate

- J Per quanto riguarda le due obiezioni sollevate dall'AC DE sulla portata limitata dell'indagine e le obiezioni dell'AC HU sulla possibile invalidità del consenso nonché sulle possibili ulteriori violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RGPD, l'EDPB decide che l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione in quanto non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.
- J In relazione all'obiezione dell'AC IT sulla possibile violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, l'EDPB decide che essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e, alla luce della gravità, della natura trasversale e dell'impatto delle violazioni, l'AC IE è tenuta a includere nella sua decisione finale una constatazione di violazione del principio di trasparenza sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD.
- J Riguardo all'obiezione dell'AC DE sulla possibile ulteriore violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD, l'EDPB decide che i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, sono soddisfatti e impone all'AC IE di includere nella sua decisione finale una constatazione di violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), RGPD (invece di emanare una semplice raccomandazione).
- J In relazione all'obiezione dell'AC DE secondo cui i dati pseudonimizzati relativi ai non utenti non sono trattati lecitamente e sussiste pertanto una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, il fascicolo presentato all'EDPB non contiene elementi sufficienti che consentano a quest'ultimo di accertare la sussistenza di una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, RGPD. Pertanto, l'EDPB decide che l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione sulla base dell'obiezione sollevata dall'AC DE in merito alla liceità del trattamento dei dati dei non utenti.
- J Per quanto riguarda le obiezioni delle AC IT, AC NL e AC PT in merito all'ulteriore violazione dell'articolo 14, RGPD, l'EDPB decide che esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e che l'AC IE è tenuta a modificare il suo progetto di decisione per tenere conto del fatto che la violazione dell'articolo 14, RGPD, si estende al trattamento dei dati dei non utenti sotto forma di elenchi di non utenti dopo l'applicazione della procedura di «lossy hashing».
- J In relazione all'obiezione dell'AC HU sull'ulteriore violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD, l'EDPB decide che, pur soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, il fascicolo non contiene elementi sufficienti per consentire al comitato di stabilire la sussistenza di una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD, e, pertanto, l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione al riguardo.

429. Obiezioni relative alla proposta di ordine di conformare il trattamento

- J In relazione all'obiezione dell'AC HU sul termine per l'adempimento previsto nell'ordine proposto, l'EDPB decide che essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e chiede all'AC IE di modificare il suo progetto di decisione in modo che il termine di sei mesi per l'adempimento sia ridotto a un periodo di tre mesi.
- J In relazione all'obiezione dell'AC HU sulla fornitura di informazioni ai non utenti, l'EDPB decide che, sebbene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, alla luce delle argomentazioni sollevate e del fatto che il progetto di decisione incarica già WhatsApp IE di prendere in attenta considerazione il luogo di collocazione dell'avviso pubblico ai non utenti, non è necessario modificare il progetto di decisione al riguardo.
- J Riguardo all'obiezione dell'AC NL in merito alla modifica delle politiche che sarebbe necessaria affinché WhatsApp IE ponga rimedio alla violazione dell'articolo 14, RGPD, l'EDPB decide che essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e chiede all'AC IE di garantire che l'ordine di conformare il trattamento, nella misura in cui tratta la violazione dell'articolo 14, RGPD, rispecchi chiaramente la maggiore portata della violazione di tale disposizione descritta nella sezione 7.4.4.2 precedente.

430. Obiezioni relative alle misure correttive, in particolare alla sanzione amministrativa pecuniaria

- J In relazione all'obiezione dell'AC DE sul fatturato dell'esercizio precedente, l'EDPB decide che essa soddisfa il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e incarica l'AC IE di modificare il suo progetto di decisione al fine di: a) prendere in considerazione il fatturato complessivo di tutte le società che compongono l'impresa unica ai fini del calcolo dell'importo della sanzione stessa; b) considerare la data della decisione definitiva adottata dall'autorità capofila a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, come l'evento a partire dal quale dovrebbe essere preso in considerazione l'esercizio finanziario precedente.
- J In relazione alle obiezioni delle AC DE, AC FR e AC PT sull'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, l'EDPB decide che esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, e che l'AC IE è tenuta a modificare il suo progetto di decisione in relazione all'articolo 83, paragrafo 3, RGPD, al fine di tenere conto anche delle altre violazioni – in aggiunta alla violazione più grave – nel calcolo della sanzione, nel rispetto dei criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.
- J Riguardo alle obiezioni delle AC DE, AC IT e AC HU sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, RGPD, l'EDPB ritiene che siano in linea con i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD. Per quanto riguarda le obiezioni dell'AC IT e AC HU sul carattere doloso della violazione, l'EDPB ritiene che le argomentazioni addotte dall'AC IT e AC HU non forniscano elementi oggettivi che ne palesino l'intenzionalità. Per quanto riguarda la valutazione degli altri criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, contestata dalle AC DE, AC IT e AC HU nelle loro obiezioni, l'EDPB ritiene che l'AC IE abbia adeguatamente valutato la rilevanza degli elementi dell'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, e che, pertanto, il progetto di decisione non debba essere modificato al riguardo. Tuttavia, considerando il fatturato annuo mondiale, le violazioni constatate e i fattori aggravanti correttamente individuati dall'AC IE, l'EDPB decide che la sanzione non soddisfa il requisito dell'efficacia, proporzionalità e dissuasività conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.
- J Alla luce di quanto precede, l'EDPB incarica l'AC IE di riesaminare la misura correttiva prevista in termini di sanzione amministrativa pecuniaria conformemente alla sezione 9.4 della

presente decisione vincolante e di modificare il suo progetto di decisione fissando un importo della sanzione più elevato per le violazioni individuate rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista, pur rimanendo in linea con i criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività sanciti dall'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.

- J) In relazione all'obiezione dell'AC PL relativa alla decisione dell'AC IE di stabilire non un importo fisso ma una fascia nella valutazione della sanzione, l'EDPB decide che l'AC IE non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione in quanto l'obiezione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

11 OSSERVAZIONI FINALI

431. La presente decisione vincolante è destinata all'AC IE e alle autorità di controllo interessate. L'AC IE adotta la decisione definitiva sulla base della presente decisione vincolante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD.
432. Per quanto riguarda le obiezioni ritenute non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, l'EDPB non prende posizione sul merito di eventuali questioni sostanziali ivi sollevate. L'EDPB ribadisce che la propria attuale decisione non pregiudica le valutazioni che il comitato può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche con le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione in questione e delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate.
433. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, l'AC IE comunica la decisione definitiva al presidente entro un mese dal ricevimento della decisione vincolante.
434. Una volta effettuata tale comunicazione da parte dell'AC IE, la decisione vincolante sarà resa pubblica ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 5, RGPD.
435. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), RGPD, l'AC IE comunica la decisione definitiva all'EDPB affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)